

# PIRELLI

Società per Azioni

**Sede in Milano, Viale Sarca n. 222**  
**Capitale sociale €1.043.094.358,28**  
**Registro delle Imprese di Milano n. 00886890151**

---

Documento informativo per l'operazione Olimpia S.p.A.

Ottobre 2001

**Gruppo Pirelli SpA**

**Documento informativo per l'operazione Olimpia S.p.A., ai sensi dell'art.71 della delibera Consob n°11971 del 14 maggio 1999, allegato 3B, schema 3.**

**Ottobre 2001**

<b>Indice</b>	<b>Pag.</b>
- <b>Dati pro-forma</b>	<b>4</b>
<b>1. Avvertenze</b>	<b>5</b>
<b>2. Informazioni relative all'operazione</b>	<b>5</b>
<b>3. Effetti dell'operazione in capo all'emittente</b>	<b>11</b>
<b>4. Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi alle attività acquisite</b>	<b>11</b>
<b>5. Dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma dell'emittente</b>	<b>11</b>
<b>6. Prospettive dell'emittente e del gruppo</b>	<b>14</b>

#### **Allegati**

- I. Relazione della società di revisione**
- II. Comunicati stampa di Pirelli SpA e Olimpia SpA in merito all'operazione**
- III. Patti parasociali tra Pirelli SpA ed Edizione Holding SpA e tra Pirelli SpA, IntesaBci SpA e UniCredito Italiano SpA**
- IV. Prospettive per l'esercizio in corso - Estratto dalla relazione semestrale al 30 giugno 2001**
- V. Rappresentazione patrimoniale ed economica pro-forma sulla base di un'ipotesi di collegamento diretto tra Pirelli SpA e Olivetti SpA**

**Dati pro-forma - (in milioni di Euro ad eccezione dei dati per azione)**

Di seguito sono esposte le informazioni economico-finanziarie pro-forma e la situazione patrimoniale riclassificata pro-forma per l'esercizio 2000 e il primo semestre 2001, predisposte sulla base del bilancio consolidato della Pirelli SpA al 31 dicembre 2000 e della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2001. L'obiettivo dei dati pro-forma è quello di presentare l'andamento economico e la situazione patrimoniale del gruppo considerando gli effetti dell'operazione Olimpia, come se l'operazione fosse avvenuta, ai fini del conto economico, all'inizio del periodo oggetto di presentazione e, ai fini patrimoniali, alla data di riferimento dello stato patrimoniale. La descrizione delle rettifiche pro-forma è riportata nel seguito del documento informativo.

Milioni di €	Esercizio chiuso il 31 dicembre 2000			Semestre chiuso il 30 giugno 2001		
	Bilancio consolidato Pirelli SpA	Rettifiche pro-forma	Bilancio consolidato Pirelli SpA Pro-forma	Relazione semestrale consolidata Pirelli SpA	Rettifiche pro-forma	Relazione semestrale consolidata Pirelli SpA Pro-forma
<b><u>Conto economico sintetico</u></b>						
Vendite	7.477	-	7.477	3.946	-	3.946
Reddito operativo	437	-	437	243	-	243
Proventi (oneri) finanziari/rettifiche di valore	(75)	(178)	(253)	33	(63)	(30)
Risultato ante straordinari e imposte	362	(178)	184	276	(63)	213
Proventi (oneri) straordinari	4.277	-	4.277	52	-	52
Risultato ante imposte	4.639	(178)	4.461	328	(63)	265
Imposte	(1.013)	63	(950)	(128)	28	(100)
Utile dell'esercizio	3.626	(115)	3.511	200	(35)	165
Utile dell'esercizio di pertinenza del gruppo	3.632	(115)	3.517	197	(35)	162
<b><u>Stato patrimoniale riclassificato</u></b>						
Immobilizzazioni	3.331	3.170	6.501	3.442	3.170	6.612
Crediti commerciali	1.795	-	1.795	1.966	-	1.966
Rimanenze	1.232	-	1.232	1.286	-	1.286
Altre attività, ratei e risconti attivi	1.168	-	1.168	1.742	-	1.742
Debiti commerciali	(1.410)	-	(1.410)	(1.395)	-	(1.395)
Altre passività, ratei e risconti passivi	(2.532)	-	(2.532)	(2.394)	-	(2.394)
Totale capitale netto di funzionamento	253	-	253	1.205	-	1.205
Totale capitale netto investito	3.584	3.170	6.754	4.647	3.170	7.817
Patrimonio netto	(5.958)	-	(5.958)	(5.870)	-	(5.870)
Fondi rischi e oneri e TFR	(1.121)	-	(1.121)	(1.002)	-	(1.002)
Posizione finanziaria netta attiva (passiva)	3.495	(3.170)	325	2.225	(3.170)	(945)
<b><u>Dati per azione</u></b>						
Risultato economico ordinario dopo la tassazione	0,142	(0,058)	0,084	0,084	(0,017)	0,067
Risultato economico netto	1,821	(0,058)	1,763	0,099	(0,017)	0,082
Flusso di cassa netto	2,216	(0,048)	2,168	(0,644)	(0,017)	(0,661)
N° azioni	1.990.886.589			2.005.337.179		
Comprensivo di azioni proprie	195.287.249			163.263.699		

## 1. Avvertenze

I principali fattori di rischio legati all'investimento nel capitale azionario di Olimpia SpA (di seguito "Olimpia") sono legati alla redditività prospettica della partecipazione di Olimpia in Olivetti SpA (di seguito "Olivetti") e all'esito delle azioni di contenimento del debito del gruppo Olivetti attualmente in corso.

## 2. Informazioni relative all'operazione

### 2.1 Descrizione sintetica delle modalità e dei termini dell'operazione

In data 3 agosto 2001, Pirelli SpA (di seguito "Pirelli") ed Edizione Finance International SA (in seguito "Edizione Finance", società interamente detenuta da Edizione Holding S.p.A., in seguito "Edizione"), hanno costituito Olimpia, società designata per l'acquisizione della partecipazione in Olivetti detenuta da Bell SA (di seguito "Bell").

In data 5 ottobre 2001, Olimpia, società partecipata al 60 per cento da Pirelli, ha completato l'acquisizione da Bell della partecipazione in Olivetti, rappresentativa di circa il 23,3 per cento del capitale di quest'ultima.

Conseguentemente, Olimpia, già detentrica di azioni Olivetti per una quota pari a circa il 3,7 per cento del capitale, è titolare di una partecipazione al capitale di Olivetti pari a circa il 27 per cento, a fronte di un investimento totale di circa 7.785 milioni di € ovvero ad un prezzo di €3,92 per azione.

#### 2.1.1 Descrizione delle attività oggetto dell'operazione

Olimpia è una società holding di partecipazioni che detiene circa il 27% di Olivetti.

Olivetti, società italiana quotata presso la Borsa italiana, è una holding industriale operante nelle telecomunicazioni e in alcuni specifici settori delle tecnologie dell'informazione e comunicazione. Le principali controllate di Olivetti, sia dirette che indirette, sono Telecom Italia SpA, Telecom Italia Mobile SpA e Seat Pagine Gialle SpA.

Dettagliate informazioni su Olivetti e sulle sue controllate sono disponibili presso il sito internet <http://www.olivetti.it>.

#### 2.1.1 Modalità, condizioni e termini dell'operazione e relative forme e tempi di pagamento

In data 30 luglio 2001, Pirelli e Edizione hanno sottoscritto un accordo con Bell per l'acquisizione, attraverso una società da nominare, del pacchetto azionario di Olivetti detenuto da Bell, rappresentativo di circa il 23,3 per cento del capitale Olivetti.

L'accordo prevedeva l'acquisizione di n. 1.552.662.120 azioni ordinarie e n. 68.409.125 warrant azioni ordinarie Olivetti 2001-2002 (di seguito i "Warrant"), (di seguito, la "Partecipazione Olivetti") a fronte rispettivamente di un prezzo unitario pari a €4,175 ed €1,0875, per un corrispettivo totale di 6.557 milioni di €, valuta 31 agosto 2001 e con tale valuta si intendeva che il corrispettivo per la Partecipazione Olivetti sarebbe stato diminuito qualora il pagamento fosse avvenuto prima del 31 agosto 2001 ed aumentato se fosse avvenuto dopo tale data in base alla seguente formula:  $\text{interesse} = \text{prezzo complessivo} \times (\text{Euribor 1 mese} + 0,75 \text{ per cento}) \times \text{numero giorni di anticipo o di ritardo} / 360$ .

In data 3 agosto 2001, Pirelli ed Edizione Finance hanno costituito Olimpia, società designata per l'acquisizione della Partecipazione Olivetti detenuta da Bell.

In data 9 agosto 2001, Kallithea SpA (società controllata da Pirelli) ha trasferito ad Olimpia n. 147.337.880 azioni ordinarie Olivetti a fronte di un prezzo unitario pari a €4,193, per un corrispettivo totale di circa 618 milioni di € precedentemente trasferite da Bell e da GPP International SA alle medesime condizioni stabilite nell'accordo del 30 luglio 2001 sopracitato. In pari data Pirelli Finance Luxembourg S.A. (società controllata da Pirelli) ed Edizione hanno trasferito ad Olimpia, ad un prezzo complessivo di circa 576 milioni di €, complessivamente n. 265.302.250 azioni ordinarie Olivetti in precedenza acquistate sul mercato.

In data 19 settembre 2001 è stato sottoscritto tra i soci di maggioranza di Bell, Pirelli, Edizione e Olimpia un accordo per regolare il trasferimento della Partecipazione Olivetti in due tranches, la prima di n.552.000.000 azioni Olivetti da effettuarsi in data 27 settembre 2001, la seconda delle rimanenti azioni e dei Warrant entro il 12 ottobre 2001.

In esecuzione di quanto sopra, in data 27 settembre 2001, n.552.000.000 azioni ordinarie Olivetti sono state trasferite da Bell ad Olimpia in parziale esecuzione dell'accordo del 30 luglio, nonché del successivo accordo datato 19 settembre 2001, mentre in data 5 ottobre 2001 sono stati trasferiti da Bell ad Olimpia le rimanenti n. 1.000.662.120 azioni ordinarie Olivetti e i n. 68.409.125 Warrant.

L'accordo del 19 settembre 2001 prevedeva, inoltre, l'impegno da parte dei soci di maggioranza di Bell a far sì che quest'ultima sottoscrivesse un prestito obbligazionario emesso da Olimpia, contestualmente al pagamento del prezzo da parte di Olimpia stessa per l'acquisto della Partecipazione Olivetti. Il prestito obbligazionario è stato sottoscritto in data 5 ottobre 2001. Le caratteristiche del prestito sono le seguenti: ammontare pari a circa 1.033 milioni di €, durata di sei anni, interamente rimborsabile alla scadenza, salvo rimborso anticipato su richiesta dell'obbligazionista, in azioni Olivetti, in ragione di un'azione ogni obbligazione da nominali €3,92, remunerazione con un tasso d'interesse annuo fisso lordo dell'1,5 per cento, pagabile per cassa alla scadenza o alla data di rimborso anticipato.

Il regolamento del prestito obbligazionario in questione prevede, oltre alle consuete clausole di aggiustamento del rapporto di concambio a seguito di operazioni sul capitale poste in essere da Olivetti, che gli obbligazionisti, nel caso in cui Pirelli e/o Edizione riducano la loro quota in Olimpia o che Olimpia riduca la partecipazione in Olivetti sotto il 20 per cento, abbiano la facoltà entro 30 giorni di richiedere un corrispettivo monetario, anziché azioni. In generale, tale corrispettivo risulterà il maggiore tra il valore nominale delle obbligazioni più gli interessi maturati ed il 16,57 per cento (percentuale anch'essa soggetta ad aggiustamenti) del capitale di Olimpia valorizzato rispettivamente tramite il corrispettivo ricevuto da Pirelli e/o Edizione, o da Olimpia (in questo caso dedotto l'indebitamento).

In sintesi, il riepilogo degli acquisti di titoli Olivetti effettuati da Olimpia è il seguente:

Data	Titoli Olivetti	Parte venditrice	Note	Quantità	Prezzo unitario €	Controvalore milioni di €	Altro (c)	Valore complessivo milioni di €	Valore unitario €
09/08/2001	Azioni	Bell	(a)	50.000.000	4,175	209	1	210	4,1928
09/08/2001	Azioni	GPP International SA	(a)	97.337.880	4,175	406	2	408	4,1928
27/09/2001	Azioni	Bell		552.000.000	4,175	2.305	10	2.315	4,1931
05/10/2001	Azioni	Bell		1.000.662.120	4,175	4.178	23	4.201	4,1982
Totale	Azioni			1.700.000.000		7.098	36	7.134	4,1959
05/10/2001	Warrant	Bell		68.409.125	1,0875	74	1	75	1,0934
Totale						7.172	37	7.209	
09/08/2001	Azioni	Pirelli Finance Luxembourg SA	(b)	130.980.000	2,1734	284	-	284	2,1734
09/08/2001	Azioni	Edizione	(b)	134.322.250	2,1715	292	-	292	2,1716
Totale	Azioni			1.965.302.250		7.674	36	7.710	3,9228
Totale	Warrant			68.409.125		74	1	75	1,0934
Totale						7.747	37	7.785	

(a) Olimpia ha acquistato tali azioni da Bell e GPP International SA per il tramite di Kallithea SpA, società del gruppo Pirelli

(b) Tali azioni, acquisite separatamente sul mercato da parte di Pirelli ed Edizione in data anteriore all'accordo del 30 luglio 2001, sono state trasferite ad Olimpia in data 9 agosto 2001

(c) Trattati principalmente di interessi, commissioni e bolli

Nell'ambito degli accordi del 30 luglio 2001, Pirelli ed Edizione si sono inoltre impegnate ad acquisire ulteriori 54 milioni di azioni Olivetti, detenute originariamente da Banca di Roma, a fronte un corrispettivo di circa 225 milioni di € corrispondente ad un prezzo unitario di €4,175 per azione. Tali azioni risultavano soggette ad un accordo di covendita a suo tempo stipulato tra Banca di Roma e Fingruppo Holding SpA – Bell, in forza del quale Banca di Roma, in data 8 ottobre 2001, ha esercitato il proprio diritto di vendita. Sulla base degli accordi in essere, è prevedibile che, salvo diversa pattuizione tra le parti, Olimpia acquisterà tali azioni da Fingruppo Holding SpA - Bell nell'aprile 2002.

Il perfezionamento dell'operazione di acquisto della Partecipazione Olivetti era sottoposto all'ottenimento delle necessarie approvazioni da parte della Commissione CEE che, in data 20 settembre 2001, ha concesso la propria approvazione sulla base della manifestazione di impegno da parte di Edizione a cedere a terzi la propria partecipazione diretta e indiretta nel capitale della società Blu SpA e il controllo esclusivo in Autostrade Telecomunicazioni SpA entro i termini prestabiliti dalla Commissione stessa.

Olimpia, nel periodo compreso tra la data della sua costituzione e il perfezionamento dell'acquisto della Partecipazione Olivetti, è stata oggetto di numerose operazioni sul capitale, finalizzate alla costituzione di un adeguato livello di capitalizzazione e all'allargamento della compagine sociale a nuovi soci.

Il capitale sociale di Olimpia risulta ad oggi suddiviso tra Pirelli (60 per cento), Edizione Finance (20 per cento), IntesaBci SpA (di seguito "IntesaBci") (10 per cento) e UniCredito Italiano SpA (di seguito "UniCredito") (10 per cento).

Fra i soci di Olimpia sono in essere patti parasociali per regolare il governo e la disciplina della comune qualità di soci.

In particolare sono stati sottoscritti accordi parasociali tra Pirelli ed Edizione in data 7 agosto 2001 -modificati in data 14 settembre 2001- (di seguito i "Patti") e tra Pirelli, IntesaBci e UniCredito in data 14 settembre 2001 -modificati in data 26 settembre 2001- (di seguito i "Patti con le Banche").

Di seguito è riportata una sintesi delle principali condizioni risultanti dai Patti e dai Patti con le Banche. Tali Patti sono allegati al presente Documento Informativo per esteso e ad essi si fa rinvio per ogni dettaglio.

I soci si sono impegnati, nei limiti consentiti dalla legge, a fare in modo che:

- dei 10 membri del Consiglio di Amministrazione di Olimpia sei (6) siano nominati su indicazione di Pirelli, due (2) da Edizione, uno (1) rispettivamente da IntesaBci e da UniCredito;
- nell'ambito degli amministratori di Olivetti, Telecom Italia SpA, Telecom Italia Mobile SpA e Seat Pagine Gialle SpA (in seguito le "Quotate"), Edizione possa designare un quinto dei consiglieri disponibili per la nomina (al netto dei consiglieri di nomina del mercato e di enti governativi) ed il Vice Presidente, che avrà la legale rappresentanza vicaria nelle suddette società, e che un consigliere delle Quotate sia nominato su richiesta e designazione di IntesaBci ed un consigliere su richiesta e designazione di UniCredito.

In base ai Patti, Pirelli ha assunto l'impegno, nei limiti consentiti dalla legge, affinché nessuna deliberazione sia assunta dal Consiglio di Amministrazione di Olimpia senza il voto favorevole di almeno uno degli amministratori designati da Edizione sulle seguenti materie:

- indicazione del voto da esprimere nelle assemblee ordinarie e straordinarie di Olivetti;
  - acquisto, vendita e atti di disposizione a qualunque titolo di partecipazioni di valore per singola operazione superiore a 100 milioni di €;
  - determinazione del rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi di Olimpia e modalità, termini e condizioni del ricorso a fonti di finanziamento esterne;
  - proposte di deliberazione da sottoporre all'assemblea straordinaria della società,
- e che nessuna deliberazione sia assunta dal Consiglio di Amministrazione delle Quotate senza il voto favorevole degli amministratori designati da Edizione sulle seguenti materie rilevanti:
- investimenti singolarmente superiori a 250 milioni di €;
  - acquisto, vendita e atti di disposizione a qualunque titolo di partecipazioni di controllo e di collegamento di valore unitariamente superiore a 250 milioni di €;
  - proposte di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
  - atti di disposizione a qualunque titolo di aziende o rami di esse singolarmente superiori a 250 milioni di €;
  - operazioni fra il Gruppo Olivetti e l'attuale Gruppo Pirelli di importo singolarmente superiori a 50 milioni di €;
  - operazioni con parti correlate.

Nel caso in cui Edizione non esprima voto favorevole alle deliberazioni di cui sopra, si crea una situazione di dissidio ("Stallo").

In base ai Patti con le Banche, si crea, altresì, uno stallo (di seguito “Stallo”) in caso di insanabile dissidio tra IntesaBci e UniCredito e Pirelli relativamente alle seguenti materie:

- deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria di Olimpia;
- deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Olimpia aventi ad oggetto le seguenti materie:
  - indicazione del voto da esprimere: a) nell’Assemblea Ordinaria di Olivetti in materie rilevanti ai fini dell’applicazione degli articoli 104 o 107 del T.U. n.58 del 24 febbraio 1998 (OPA) e in tema di acquisto di azioni proprie; b) nell’Assemblea Straordinaria di Olivetti;
  - acquisto, vendita e atti di disposizione a qualunque titolo di (i) azioni proprie (ii) partecipazioni (compresi azioni e strumenti finanziari di qualsiasi genere emessi da Olivetti e/o da Società Olivetti) di valore per singola operazione superiore a 100 milioni di €
  - determinazione del rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi di Olimpia e modalità, termini e condizioni del ricorso a fonti di finanziamento esterne;
  - proposte di deliberazione da sottoporre all’Assemblea Straordinaria di Olimpia;
- deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Olivetti e di Telecom aventi ad oggetto le seguenti materie:
  - investimenti singolarmente superiori a 300 milioni di €
  - acquisto, vendita e atti di disposizione a qualunque titolo di (i) azioni proprie per qualsiasi ammontare e (ii) partecipazioni di controllo e di collegamento (compresi azioni e altri strumenti finanziari emessi da Olimpia, Olivetti, Telecom, Tim e Seat) di valore unitariamente superiore a 300 milioni di €
  - atti di disposizione a qualunque titolo di aziende o rami di esse singolarmente superiori a 300 milioni di €
  - proposte di convocazione della Assemblea Straordinaria per deliberazioni in materia di modifica dell’oggetto sociale, operazioni sul capitale di qualsiasi natura, fusione, scissione, trasformazione e scioglimento;
  - operazioni fra Olivetti, Telecom, Tim, Seat e il Gruppo Pirelli di importo singolarmente superiore a 50 milioni di €
  - operazioni con parti correlate.

In caso di Stallo rispettivamente tra i) Pirelli ed Edizione ii) Pirelli e Intesa Bci e Unicredito sulle delibere di cui sopra, i Patti e i Patti con le Banche prevedono disposizioni relative al superamento dello Stallo ed in particolare (a) il diritto di Edizione e rispettivamente di IntesaBci e UniCredito di vendere a Pirelli, che avrà il corrispondente obbligo di acquistare, tutte le azioni Olimpia detenute da ciascuno dei soci (b) il diritto di Pirelli di acquistare da ciascuno dei soci, che avranno il corrispondente obbligo di vendere, tutte le azioni Olimpia detenute da ciascuno dei soci.

In caso di Stallo tra Pirelli ed Edizione, il prezzo della partecipazione oggetto del diritto di vendita sarà determinato dalle parti o, in caso di disaccordo, da parte di investment banks e corrisponderà alla somma del valore economico della partecipazione (“Prezzo”) e di una maggiorazione (“Premio”), come se la partecipazione fosse espressione del controllo di Olivetti e delle società da essa controllate.

In caso di Stallo tra Pirelli e Intesa BCI e Unicredito è invece convenuto che il prezzo dovuto da Pirelli a queste ultime non sarà inferiore alle somme corrisposte da IntesaBci e UniCredito a fronte degli acquisti e delle sottoscrizioni di azioni effettuati in Olimpia, dedotti i dividendi eventualmente percepiti (“Floor”), né superiore ad un ammontare che implichi, rispetto a quelle stesse somme, dedotti i dividendi eventualmente percepiti, un IRR annuo, al lordo delle imposte, pari al 15 per cento (“Cap”).

I Patti prevedono, inoltre, in caso di una modifica sostanziale degli assetti di controllo di Edizione o Pirelli (inclusa a questi fini Pirelli & C. spa), l’attribuzione all’altra parte della facoltà di vendere tutte le azioni di Olimpia alla parte rispetto la quale si è manifestato il sostanziale mutamento di controllo, per un corrispettivo determinato dalle parti o, in caso di disaccordo, da parte di investment banks e corrispondente alla somma del valore economico della partecipazione (“Prezzo”) e di una maggiorazione (“Premio”), come se la partecipazione fosse espressione del controllo di Olivetti, maggiorato di un importo pari al doppio della somma del Prezzo oltre al Premio.

Analoga clausola è prevista nei Patti con le Banche che prevedono, in caso di mutamento sostanziale degli assetti di controllo diretto e indiretto di Pirelli, l’attribuzione a Uni Credito e IntesaBci della facoltà di vendere tutte le azioni di Olimpia, dalle stesse detenute, a Pirelli, per un corrispettivo determinato dalle parti o, in caso di disaccordo, da parte di investment banks e corrispondente alla somma del valore economico della partecipazione (“Prezzo”) e di una maggiorazione (“Premio”), come se la partecipazione fosse espressione del controllo di Olivetti. E’ peraltro convenuto



che il prezzo dovuto da Pirelli non sarà inferiore alle somme corrisposte da IntesaBci e UniCredito a fronte degli acquisti e delle sottoscrizioni di azioni effettuati in Olimpia, dedotti i dividendi eventualmente percepiti (“Floor”), né superiore ad un ammontare che implichi, rispetto a quelle stesse somme, dedotti i dividendi eventualmente percepiti, un IRR annuo, al lordo delle imposte, pari al 15 per cento (“Cap”).

I Patti con le Banche prevedono che, nel caso in cui Pirelli cessi di detenere la maggioranza di Olimpia per vendita a terzi, UniCredito e IntesaBci avranno facoltà di cedere a Pirelli la partecipazione o, in alternativa, l’obbligo di venderla al terzo acquirente alle condizioni dallo stesso offerte. Il prezzo del put sarà determinato come sopra, peraltro senza Cap a favore di Pirelli.

### 2.1.2 Fonti di finanziamento individuate a copertura dell’operazione

La quota di capitalizzazione di Olimpia di pertinenza di Pirelli, pari a 3.120 milioni di € è finanziata per circa 2.700 milioni di € dall’utilizzo delle eccedenze di cassa presenti, rivenienti principalmente dalle recenti dismissioni operate a favore di Cisco Systems e Corning, e, per le parte residua, dall’utilizzo delle linee di credito bancarie.

E’ stato altresì sottoscritto con un pool di primari istituti bancari un contratto, subordinato all’approvazione dei competenti organi degli istituti medesimi, per un finanziamento di circa 1,8 miliardi di €. Tale prestito è garantito da pegno sulle azioni Olivetti detenute da Olimpia. Il diritto di voto relativo a tali azioni spetterà comunque a Olimpia.

Per quanto riguarda, infine, l’investimento operato da Olimpia per l’acquisto della Partecipazione Olivetti, pari a 7.785 milioni di €, esso è così finanziato:

Fonte	Milioni di €	Scadenza	Interesse annuo
Capitale sottoscritto da Pirelli (60%)	3.120		
Capitale sottoscritto da Edizione (20%)	1.040		
Capitale sottoscritto da IntesaBci (10%)	520		
Capitale sottoscritto da UniCredito (10%)	520		
Prestito obbligazionario sottoscritto da Bell	1.033	5 ottobre 2007	1,5% fisso
Finanziamento da Banca Antoniana Veneta	181	5 ottobre 2007	Euribor 6 mesi + 50 bp variabile
Finanziamento da Interbanca	77	5 ottobre 2007	Euribor 6 mesi + 50 bp variabile
Finanziamento da Monte Paschi di Siena	516	5 ottobre 2007	Euribor 6 mesi + 50 bp variabile
Finanziamento da IntesaBci e UniCredito	810	5 novembre 2001	Euribor 1 mese + 150 bp variabile
<b>Totale</b>	<b>7.817</b>		

## 2.2 Motivazioni e finalità dell'operazione

### 2.2.1 Motivazioni dell'operazione con particolare riguardo agli obiettivi gestionali di Pirelli

L'investimento operato dal gruppo Pirelli si inquadra in una più ampia strategia che punta alla valorizzazione e all'incremento degli investimenti nelle attività legate al settore dei cavi telecomunicazioni ed a quei business ritenuti ad elevata redditività, quali le attività vettura e moto del settore pneumatici, la produzione di fibra ottica e le attività immobiliari che fanno capo a Pirelli & C.; invece per le restanti attività tradizionali del gruppo, seppur generatrici di elevato cash flow e con significative posizioni di mercato, si prevede la loro possibile cessione finalizzata a massimizzare l'apporto di risorse verso le attività di telecomunicazioni.

### 2.2.2 Programmi elaborati relativamente alle attività acquisite

In data 27 settembre 2001 sono stati comunicati al mercato i programmi elaborati dai soci Olimpia congiuntamente alla direzione del gruppo Olivetti – Telecom Italia.

Tali programmi, per quanto riguarda Telecom Italia e le sue controllate, possono essere così sintetizzati:

- focalizzazione sulle attività che garantiscono maggiore redditività e maggiori flussi di cassa quali la telefonia fissa di Telecom Italia e la telefonia mobile,
- valorizzazione dell'attività internet e delle directory di Seat Pagine Gialle,
- individuazione delle attività non strategiche al fine di un'eventuale loro dismissione;
- rinnovo del Top Management.

Per quanto riguarda, invece, le operazioni di contenimento del debito di Olivetti, l'assemblea di Olivetti del 13 ottobre 2001 ha approvato un piano di ricapitalizzazione pari a circa 4 miliardi di € mediante offerta ai soci di nuove azioni Olivetti ad € 1 o, alternativamente, in tutto o in parte, di nuove obbligazioni convertibili, in ragione di una azione o una obbligazione di nuova emissione ogni due azioni e/o obbligazioni convertibili possedute. Le nuove obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie Olivetti nel rapporto di una azione ordinaria Olivetti ogni obbligazione di nominali € 1 posseduta. Il prestito obbligazionario avrà scadenza 1 gennaio 2010; le obbligazioni saranno convertibili in qualsiasi momento a partire dal 60° giorno dall'emissione (esclusi i consueti periodi di sospensione) fino a tutto il 15 dicembre 2009, con rendimento da definirsi, orientativamente tra il 3 ed il 4 per cento annuo, suddiviso tra cedola annuale e premio di rimborso alla scadenza.

## 2.3 Rapporti con la società oggetto dell'operazione e con i soggetti da cui la partecipazione è stata acquisita

Non vi sono rapporti tra Pirelli ed Olimpia al di fuori del rapporto di partecipazione sopradescritto.

Alcuni amministratori di Pirelli (Carlo Buora, Alberto Pirelli, Carlo Alessandro Puri Negri, Vincenzo Sozzani, Marco Tronchetti Provera), sono stati nominati quali amministratori di Olimpia.

Prima dell'acquisto della Partecipazione Olivetti non esistevano rapporti di rilievo tra Pirelli e Bell.

## 2.4 Documenti a disposizione del pubblico

L'operazione oggetto del presente documento informativo è stata resa pubblica con numerosi comunicati stampa emessi da Pirelli e Olimpia (anche congiuntamente ad altri soggetti) nel periodo successivo al 28 luglio 2001. Tali comunicati sono riportati in allegato. Sono altresì allegati i Patti nonché i Patti con le Banche.

L'operazione è stata inoltre commentata nell'ambito della relazione semestrale del gruppo al 30 giugno 2001. Tale relazione semestrale è disponibile presso la sede dell'emittente, presso la Borsa Italiana SpA nonché presso il sito internet [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com).

Il documento contenente le linee guida del piano industriale e finanziario per il gruppo Olivetti-Telecom Italia è disponibile presso il sito [www.olivetti.com](http://www.olivetti.com).

### **3. Effetti dell'operazione in capo all'emittente**

Gli effetti dell'operazione per il gruppo Pirelli sono sostanzialmente riconducibili ad un ampliamento delle aree di attività, sempre nell'ambito della focalizzazione sui settori ad elevata redditività quali i cavi e la fibra ottica per telecomunicazioni, e il comparto vettura e moto del settore pneumatici.

### **4. Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi alle attività acquisite**

La società Olimpia, essendo di nuova costituzione, non ha allo stato pubblicato il bilancio di esercizio. Tutte le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie della sua partecipata Olivetti sono riportate sui bilanci e sull'informativa finanziaria della società e sono disponibili presso la Borsa Italiana SpA nonché presso il sito internet [www.olivetti.it](http://www.olivetti.it).

### **5. Dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma dell'emittente**

#### **5.1 Situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma**

Le informazioni economico-finanziarie pro-forma e la situazione patrimoniale riclassificata pro-forma sono state predisposte sulla base del bilancio consolidato della Pirelli SpA al 31 dicembre 2000 e della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2001.

L'obiettivo dei dati pro-forma è quello di presentare l'andamento economico e la situazione patrimoniale del gruppo considerando gli effetti dell'operazione, come se essa fosse avvenuta, ai fini del conto economico, all'inizio del periodo oggetto di presentazione e, ai fini patrimoniali, alla data di riferimento dello stato patrimoniale.

La contabilizzazione della presente operazione nel bilancio consolidato di Pirelli SpA si base sulle seguenti considerazioni:

- alla luce del contenuto degli accordi sottoscritti con gli altri soci di Olimpia, già descritti nel presente documento, si ritiene che Pirelli, benché detentrica di una partecipazione pari al 60 per cento del capitale di Olimpia, non eserciti un'influenza dominante sulla stessa.
- Olimpia, con una partecipazione di circa il 27 per cento dei diritti di voto nel capitale di Olivetti, non gode del controllo di diritto su quest'ultima. Un eventuale controllo di fatto, poi, a parere di Pirelli necessita di una verifica nel tempo sulla base dell'osservazione dell'esperienza assembleare di Olivetti, alla luce dei recenti cambiamenti societari intervenuti.

Conseguentemente, si ritiene che Olimpia contabilizzerà la partecipazione in Olivetti nel bilancio civilistico al costo eventualmente diminuito per perdite durevoli di valore. Si ritiene, inoltre, che Olimpia non predisporrà un proprio bilancio consolidato in quanto la sua unica partecipazione - Olivetti - non si qualifica come partecipazione di controllo.

Alla luce di quanto sopra, la partecipazione del 60 per cento di Pirelli nel capitale di Olimpia è contabilizzata tra le immobilizzazioni finanziarie secondo il metodo del patrimonio netto, inteso come frazione del patrimonio netto di Olimpia, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato.

I dati e le informazioni pro-forma sono qui presentati sia per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 che per il primo semestre del 2001.

Le affermazioni riportate nel presente paragrafo sulla qualificazione dei rapporti partecipativi e sui connessi riflessi contabili costituiranno oggetto di valutazione da parte della CONSOB. Impregiudicata ogni valutazione da parte

della CONSOB sulla qualificazione dei rapporti partecipativi e sui connessi riflessi contabili di cui sopra, al fine di una più completa informazione si presentano in allegato V anche dati e informazioni pro-forma basati su un ipotetico collegamento diretto tra Pirelli e Olivetti.

La sintesi delle rettifiche pro-forma operate al bilancio consolidato della Pirelli SpA al 31 dicembre 2000 è di seguito riportata:

Millioni di €	Bilancio consolidato 2000 Pirelli SpA	Rettifiche pro-forma			Bilancio consolidato 2000 Pirelli SpA Pro-forma
		Costituzione Olimpia e relativi oneri finanziari Pirelli SpA	Risultato Olimpia di competenza Pirelli SpA (60%) (*)	Totale rettifiche pro-forma	
<u>Conto economico sintetico</u>					
Vendite	7.477	-	-	-	7.477
Reddito operativo	437	-	-	-	437
Proventi (oneri) finanziari / rettifiche di valore	(75)	(159)	(19)	(178)	(253)
Risultato ante straordinari e imposte	362	(159)	(19)	(178)	184
Proventi (oneri) straordinari	4.277	-	-	-	4.277
Risultato ante imposte	4.639	(159)	(19)	(178)	4.461
Imposte	(1.013)	63	-	63	(950)
Utile dell'esercizio	3.626	(96)	(19)	(115)	3.511
Utile dell'esercizio di pertinenza del gruppo	3.632	(96)	(19)	(115)	3.517
<u>Stato patrimoniale riclassificato</u>					
Immobilizzazioni	3.331	3.170	-	3.170	6.501
Crediti commerciali	1.795	-	-	-	1.795
Rimanenze	1.232	-	-	-	1.232
Altre attività, ratei e risconti attivi	1.168	-	-	-	1.168
Debiti commerciali	(1.410)	-	-	-	(1.410)
Altre passività, ratei e risconti passivi	(2.532)	-	-	-	(2.532)
Totale capitale netto di funzionamento	253	-	-	-	253
Totale capitale netto investito	3.584	3.170	-	3.170	6.754
Patrimonio netto	(5.958)	-	-	-	(5.958)
Fondi rischi e oneri e TFR	(1.121)	-	-	-	(1.121)
Posizione finanziaria netta attiva (passiva)	3.495	(3.170)	-	(3.170)	325

(\*) Il risultato civilistico di Olimpia, pari ad una perdita netta annua stimata di 31 milioni di € è costituito dalla differenza tra oneri finanziari e commissioni banche per 98 milioni di € e dividendi Olivetti per 67 milioni di €, comprensivi di un credito d'imposta pari a 6 milioni di €

La sintesi delle rettifiche pro-forma operate alla relazione semestrale consolidata della Pirelli SpA al 30 giugno 2001 è di seguito riportata:

Millioni di €	Relazione semestrale consolidata 2001 Pirelli SpA	Rettifiche pro-forma			Relazione semestrale consolidata 2001 Pirelli SpA pro-forma
		Costituzione Olimpia e relativi oneri finanziari Pirelli SpA	Risultato Olimpia di competenza Pirelli SpA (60%) (*)	Totale rettifiche pro-forma	
<b><u>Conto economico sintetico</u></b>					
Vendite	3.946	-	-	-	3.946
Reddito operativo	243	-	-	-	243
Proventi (oneri) finanziari / rettifiche di valore	33	(79)	16	(63)	(30)
Risultato ante straordinari e imposte	276	(79)	16	(63)	213
Proventi (oneri) straordinari	52	-	-	-	52
Risultato ante imposte	328	(79)	16	(63)	265
Imposte	(128)	28	-	28	(100)
Utile dell'esercizio	200	(51)	16	(28)	165
Utile dell'esercizio di pertinenza del gruppo	197	(51)	16	(28)	162
<b><u>Stato patrimoniale riclassificato</u></b>					
Immobilizzazioni	3.442	3.170	-	3.170	6.612
Crediti commerciali	1.966	-	-	-	1.966
Rimanenze	1.286	-	-	-	1.286
Altre attività, ratei e risconti attivi	1.742	-	-	-	1.742
Debiti commerciali	(1.395)	-	-	-	(1.395)
Altre passività, ratei e risconti passivi	(2.394)	-	-	-	(2.394)
Totale capitale netto di funzionamento	1.205	-	-	-	1.205
Totale capitale netto investito	4.647	3.170	-	3.170	7.817
Patrimonio netto	(5.870)	-	-	-	(5.870)
Fondi rischi e oneri e TFR	(1.002)	-	-	-	(1.002)
Posizione finanziaria netta attiva (passiva)	2.225	(3.170)	-	(3.170)	(945)

(\*) Il risultato semestrale di Olimpia, pari ad un utile netto semestrale stimato di 27 milioni di € è costituito dalla differenza tra dividendi e relativo credito d'imposta per 76 milioni di € e oneri finanziari per 49 milioni di €

#### **Conto economico sintetico**

Nella colonna "Costituzione Olimpia e relativi oneri finanziari Pirelli SpA" sono inclusi principalmente gli interessi passivi legati al finanziamento della quota parte del capitale di Olimpia di competenza Pirelli e dei relativi oneri accessori, pari complessivamente a 3.170 milioni di €, calcolati ad un tasso medio annuo del 5 per cento. L'effetto fiscale tiene conto anche del risparmio d'imposta legato alla svalutazione della partecipazione Olimpia pari alla perdita pro-quota di competenza Pirelli.

Nella colonna “Risultato Olimpia di competenza Pirelli SpA” è riportato il 60 per cento del risultato di Olimpia che, in accordo al metodo del patrimonio netto, è stato recepito nel conto economico sintetico consolidato Pirelli nell’ambito della sezione finanziaria – rettifiche di valore di attività finanziarie.

### Stato patrimoniale riclassificato

Nella colonna “Costituzione Olimpia e relativi oneri finanziari Pirelli SpA” è rappresentata la partecipazione in Olimpia comprensiva del valore di sottoscrizione, pari a 3.120 milioni di € e degli oneri accessori dell’operazione, pari a circa 50 milioni di €. Tale ammontare è stato iscritto in contropartita della posizione finanziaria netta, per il finanziamento dell’operazione.

### 5.2 Indicatori pro-forma per azione della società emittente

Di seguito sono indicati i dati reddituali per azione del gruppo Pirelli, confrontando i dati di bilancio e della relazione semestrale con i rispettivi dati pro-forma.

In €	Esercizio chiuso il 31 dicembre 2000		Semestre chiuso il 30 giugno 2001	
	Bilancio consolidato Pirelli SpA	Bilancio consolidato Pirelli SpA pro-forma	Relazione semestrale consolidata Pirelli SpA	Relazione semestrale consolidata Pirelli SpA pro-forma
Risultato economico ordinario dopo la tassazione	0,142	0,084	0,084	0,070
Risultato economico netto	1,821	1,763	0,099	0,085
Flusso di cassa netto	2,216	2,168	(0,644)	(0,666)
N° azioni totali		1.990.886.589		2.005.337.179
Comprensivo di azioni proprie per		195.287.249		163.263.699

### 5.3 Relazione della società di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma

In allegato è riportata la relazione della PricewaterhouseCoopers SpA concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma.

## 6. Prospettive dell'emittente e del gruppo

L’andamento degli affari del gruppo Pirelli SpA, successivo al 30 giugno 2001, è descritto nella relazione semestrale approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 settembre 2001, il cui estratto è riportato in allegato. Rispetto a tale data non si segnalano cambiamenti di rilievo.

\*\*\*\*\*

**ALLEGATO I**  
**Relazione della società di revisione**



**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULL'ESAME DELLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO PRO-FORMA E DEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO SINTETICO PRO-FORMA DELLA PIRELLI SPA PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2000 E PER IL SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2001, AI SENSI DELL'ART.71 DELLA DELIBERA CONSOB N°11971 DEL 14 MAGGIO 1999, ALLEGATO 3B, SCHEMA 3**

**PIRELLI SPA**

**STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO PRO-FORMA E CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO SINTETICO PRO-FORMA PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2000**



**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULL'ESAME DELLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO PRO-FORMA E DEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO SINTETICO PRO-FORMA DELLA PIRELLI SPA PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2000 E PER IL SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2001, AI SENSI DELL'ART.71 DELLA DELIBERA CONSOB N°11971 DEL 14 MAGGIO 1999, ALLEGATO 3B, SCHEMA 3**

Al Consiglio di Amministrazione della Pirelli SpA

- 1 Abbiamo esaminato i prospetti relativi allo stato patrimoniale consolidato riclassificato pro-forma e al conto economico consolidato sintetico pro-forma, corredati delle note esplicative della Pirelli SpA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 e per il semestre chiuso al 30 giugno 2001 (di seguito i "prospetti pro-forma").

Tali prospetti derivano dai dati storici relativi rispettivamente al bilancio consolidato della Pirelli SpA al 31 dicembre 2000 e alla relazione semestrale consolidata della Pirelli SpA al 30 giugno 2001 e dalle scritture di rettifica pro-forma ad essi applicate e da noi esaminate.

Il bilancio consolidato della Pirelli SpA al 31 dicembre 2000 è stato da noi assoggettato a revisione contabile a seguito della quale è stata emessa la relazione datata 11 aprile 2001.

La relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2001 è stata da noi assoggettata a revisione contabile limitata a seguito della quale è stata emessa la relazione datata 11 settembre 2001. La revisione contabile limitata è consistita principalmente nella raccolta di informazioni sulle poste dei prospetti contabili della relazione semestrale consolidata, nell'analisi dei criteri di valutazione e dei principi contabili utilizzati tramite colloqui con la direzione della società, e nello svolgimento di analisi di bilancio sui dati contenuti nei prospetti contabili. La revisione contabile limitata ha escluso procedure di revisione quali sondaggi di conformità e verifiche o procedure di validità delle attività e delle passività ed ha comportato un'estensione di lavoro significativamente inferiore a quella di una revisione contabile completa. Di conseguenza, non abbiamo espresso un giudizio professionale di revisione sulla relazione semestrale consolidata sopraindicata.

I prospetti pro-forma sono stati redatti sulla base delle ipotesi descritte nelle note esplicative, per riflettere retroattivamente gli effetti dell'operazione Olimpia.

- 2 I prospetti pro-forma sono stati predisposti ai fini di quanto richiesto dall'articolo 71 del regolamento CONSOB concernente la disciplina degli emittenti, adottato con deliberazione n°11971 del 14 maggio 1999.

L'obiettivo della redazione dei prospetti pro-forma è quello di rappresentare, secondo criteri di valutazione coerenti con i dati storici e conformi alla normativa di riferimento, gli effetti sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale del gruppo Pirelli SpA dell'operazione Olimpia, come se essa fosse virtualmente avvenuta, per lo stato patrimoniale, alla data di riferimento dello stato patrimoniale stesso e, per il conto economico, all'inizio del periodo cui si riferisce il conto economico stesso. Tuttavia, va rilevato che qualora l'operazione summenzionata fosse realmente avvenuta alle date ipotizzate, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati qui rappresentati.

La responsabilità della redazione dei prospetti pro-forma compete agli amministratori della Pirelli SpA. Limitatamente all'esame dello stato patrimoniale consolidato riclassificato pro-forma e del conto economico consolidato sintetico pro-forma della Pirelli SpA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000, è nostra la responsabilità della formulazione di un giudizio professionale sulla ragionevolezza delle ipotesi adottate dagli amministratori per la redazione dei prospetti pro-forma, sulla correttezza della metodologia da essi utilizzata per l'elaborazione dei medesimi prospetti e sulla correttezza dei criteri di valutazione e dei principi contabili utilizzati.

- 3 Il nostro esame è stato svolto secondo i criteri raccomandati dalla CONSOB nella comunicazione DEM/1061609 del 9 agosto 2001 per la verifica dei dati pro-forma ed effettuando i controlli che abbiamo ritenuto necessari per le finalità dell'incarico conferitoci.

- 4 A nostro giudizio, le ipotesi di base adottate dalla Pirelli SpA per la redazione dei prospetti relativi allo stato patrimoniale consolidato riclassificato pro-forma e al conto economico consolidato sintetico pro-forma relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000, corredati delle note esplicative per l'operazione Olimpia, sono ragionevoli e la metodologia utilizzata per l'elaborazione dei prospetti forma è stata applicata correttamente per le finalità informative descritte in precedenza. Inoltre riteniamo che i criteri di valutazione ed i principi contabili utilizzati per la redazione dei medesimi prospetti siano corretti.

Dal lavoro svolto sui prospetti pro-forma al 30 giugno 2001, nulla è emerso che ci induca a ritenere che le ipotesi di base adottate dalla Pirelli SpA per la redazione dei prospetti relativi allo stato patrimoniale consolidato riclassificato pro-forma e al conto economico consolidato sintetico pro-forma relativi al semestre chiuso al 30 giugno 2001, corredati delle note esplicative per l'operazione Olimpia, non siano ragionevoli, che la metodologia utilizzata per l'elaborazione dei predetti prospetti non sia stata applicata correttamente per le finalità informative descritte in precedenza e, infine, che nella redazione dei medesimi prospetti siano stati utilizzati criteri di valutazione e principi contabili non corretti.

Portiamo alla Vostra attenzione, quale richiamo d'informativa che, come descritto dagli amministratori nella note esplicative ai prospetti pro-forma, la società, al fine di una più completa informazione, ha presentato in allegato al documento informativo un'ulteriore rappresentazione patrimoniale ed economica pro-forma della Pirelli SpA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 e per il semestre chiuso al 30 giugno 2001, sulla base di un'ipotesi di collegamento diretto tra Pirelli SpA e Olivetti SpA.

Milano, 22 ottobre 2001

PricewaterhouseCoopers SpA

Fabio Facchini  
(Revisore contabile)

**ALLEGATO II**  
**Comunicati stampa di Pirelli e Olimpia in merito all'operazione**

## COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO PIRELLI S P A E BELL S.A.

Milano, 28 luglio 2001 – Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli SpA riunitosi oggi ha deliberato di dare mandato al Presidente Marco Tronchetti Provera di procedere alla formalizzazione di accordi con Bell S.A. relativi all'acquisto da parte di Pirelli SpA d'intesa con Edizione Holding SpA di circa il 23% del capitale di Olivetti SpA detenuto dalla stessa Bell S.A. Il prezzo previsto di transazione sarà pari a circa €7 miliardi ( €4,17 circa per azione).

I soci di Bell hanno deliberato all'unanimità di accettare l'offerta di Pirelli SpA d'intesa con Edizione Holding SpA. L'intesa fra Pirelli ed Edizione Holding SpA prevede che detta partecipazione sarà rilevata da un apposito veicolo detenuto indicativamente per il 60% da Pirelli e per il 40% da Edizione Holding SpA a cui è previsto vengano apportate le azioni di Olivetti già possedute dai due gruppi e pari all'1,80% per Pirelli e all'1,84% circa per Edizione Holding SpA. Detto veicolo avrà quindi una partecipazione in Olivetti pari al 27% circa in carico ad un prezzo medio di circa €4 per azione.

Il fabbisogno finanziario di Pirelli per tale investimento è di circa €4,5 miliardi ed è coperto con la liquidità derivante dalle note operazioni straordinarie di cessione a Cisco Systems ed a Corning Inc. di attività nei sistemi e componenti ottici per telecomunicazioni, oltre che da altre operazioni di finanziamento. L'indebitamento del Gruppo rimarrà peraltro su livelli fisiologici.

L'acquisizione rientra nella strategia industriale del Gruppo Pirelli, fortemente impegnato nel Settore delle Telecomunicazioni.

I soci Bell hanno valutato positivamente l'offerta per la qualità imprenditoriale degli acquirenti ed hanno espresso il più vivo apprezzamento all'amministratore delegato di Olivetti, Roberto Colaninno, per il lavoro fatto ed il valore creato attraverso la gestione del Gruppo. Lazard e Merrill Lynch International hanno assistito Pirelli e J. P. Morgan ha assistito Bell S.A..

Il perfezionamento dell'accordo avrà luogo dopo le necessarie autorizzazioni delle competenti autorità.

## COMUNICATO STAMPA PIRELLI SPA

Milano, 30 luglio 2001 - Il Presidente di Pirelli SpA, Marco Tronchetti Provera, ha annunciato oggi le principali linee della nuova strategia industriale del Gruppo che è alla base dell'operazione Olivetti-Telecom.

Il Presidente ha informato che l'acquisizione della quota di maggioranza relativa in Olivetti-Telecom è parte integrante della nuova strategia di medio-lungo termine messa a punto dai vertici della Società in questi mesi, che prevede una trasformazione epocale del Gruppo Pirelli. Una rifondazione che vede la strategia dell'Azienda focalizzata sulle telecomunicazioni e basata sulle tecnologie dei cavi, delle fibre dei componenti ottici e sui servizi di Tlc.

E' in tale prospettiva che va quindi valutata l'acquisizione della quota di Olivetti-Telecom, e la costituzione di un nuovo veicolo societario in cui confluiranno le nuove azioni Olivetti acquisite da Bell S.A., pari al 23% circa del capitale, e le azioni Olivetti già in possesso di Pirelli SpA e di Edizione Holding SpA, pari rispettivamente all'1,80% ed all'1,84%. Detto veicolo, controllato da Pirelli SpA, avrà quindi una partecipazione complessiva in Olivetti pari al 27% circa.

La nuova strategia del Gruppo Pirelli prevede che le nuove attività di Tlc vengano affiancate da un numero selezionato di business ad elevata redditività, con una segmentazione verso l'alto di gamma. Si tratta in sostanza delle attività vettura e moto del Settore Pneumatici, i cui futuri sviluppi sono fortemente legati alla nuova tecnologia MIRS, e delle attività "real estate" facenti capo a Pirelli & C. Per le restanti attività tradizionali del Gruppo, seppur generatrici di elevato cash flow e con significative posizioni di mercato, si prevede il progressivo disimpegno e la loro cessione, finalizzata a massimizzare l'apporto di risorse verso le attività di Tlc.

La realizzazione di questa strategia consentirà una rifondazione del Gruppo Pirelli, con una struttura organizzativa e di business profondamente modificata e arricchita, focalizzata sulle tecnologie più avanzate e con le migliori prospettive di mercato. Tale obiettivo sarà facilitato dalle importanti sinergie che Pirelli e Telecom potranno sviluppare sia nel campo delle tecnologie che del management che delle conoscenze e delle introduzioni sui mercati internazionali d'interesse del Gruppo.

A garanzia del più celere e completo raggiungimento dei nuovi obiettivi strategici sta l'impegno diretto dei vertici del Gruppo Pirelli affiancati da Edizione Holding nella gestione delle attività di Tlc che fanno capo a Olivetti e Telecom Italia, con il Dott. Marco Tronchetti Provera Presidente, il Dott. Gilberto Benetton Vicepresidente, il Dott. Carlo Buora e l'Ing. Enrico Bondi Amministratori Delegati.

Questa nuova struttura sarà operativa solo dopo le necessarie autorizzazioni delle competenti autorità.

Infine, in relazione a quanto già annunciato il 28 luglio, si conferma che il prezzo di acquisto delle azioni Olivetti di proprietà di Bell S.A. è di €4,175 per azione, valuta 31 agosto 2001. Quanto alle modalità di finanziamento, è previsto che il veicolo di acquisizione abbia un capitale di circa Lire 10.000 miliardi e un indebitamento di circa Lire 4.000 miliardi. Ad oggi Edizioni Holding SpA ha assunto un impegno per una quota del 20% mentre Intesa BCI e Unicredito hanno manifestato interesse ad assumere una quota di circa il 10% ciascuno.

Riguardo al capitale, ad oggi 8.000 miliardi sono assicurati dalle disponibilità e linee del Gruppo Pirelli (che potranno ridursi sino a 6.000 miliardi in seguito all'ingresso di nuovi soci nel capitale) e 2.000 miliardi da Edizione Holding SpA.

E' previsto che il finanziamento di 4.000 miliardi sia erogato da un pool di primarie istituzioni italiane ed internazionali.

## INTEGRAZIONE AL PRESENTE COMUNICATO STAMPA

*La seguente frase si intende aggiunta al termine del quarto paragrafo che si conclude con "apporto di risorse verso le attività di Tlc".*

Pneumatici Autocarro e Business Unit Energia verranno quindi ceduti indicativamente nei prossimi 18 mesi; da tali cessioni si ritiene di poter ricavare almeno 2 miliardi di Euro.

## COMUNICATO STAMPA OLIMPIA SPA

La Newco potrà disporre di mezzi propri fino a 6 miliardi di Euro

Milano, 29 agosto 2001 - L' Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti di Olimpia Srl, riunitasi oggi, ha deliberato quanto segue.

### Parte Straordinaria

1. Trasformazione della Società dalla sua forma attuale in quella di società per azioni, assumendo la nuova denominazione di Olimpia SpA.
2. Aumento del capitale sociale da €15.000 – rappresentato da n. 15.000 azioni da nominali €1 ciascuna assegnate ai soci Pirelli SpA per l'80% (pari a n. 12.000 azioni) ed EDIZIONE FINANCE International S.A. per il 20% (pari a n. 3.000 azioni) – a € 576.936.635, da effettuarsi anche in più riprese e in modo scindibile mediante il conferimento in denaro di €576.921.635 e l'emissione di n. 576.921.635 nuove azioni ordinarie da nominali €1 ciascuna, riservate in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute, con un sovrapprezzo di €9,40 per azione. EDIZIONE FINANCE International S.A. e Pirelli SpA hanno immediatamente sottoscritto e versato parte dell'aumento di capitale e relativo sovrapprezzo per complessivi €1.199.985.020; a fronte di tale sottoscrizione e versamento saranno quindi emesse n. 92.306.540 azioni a favore di Pirelli SpA per €92.306.540 e n. 23.076.635 azioni a favore di EDIZIONE FINANCE International S.A. per €23.076.635.
3. Adozione di un nuovo testo di Statuto sociale, già comunicato alle autorità competenti.

### Parte Ordinaria

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione nel numero di 10 componenti con applicazione del voto di lista, come previsto dallo Statuto sociale adottato, nelle persone di Dott. Marco Tronchetti Provera, Dott. Gilberto Benetton, Dott. Carlo Buora, Dott. Roberto Burini, Dott. Claudio De Conto, Ing. Luciano Gobbi, Dott. Sergio Lamacchia, Dott. Gianni Mion, Dott. Carlo A. Puri Negri, Dott. Vincenzo Sozzani, che resteranno in carica per tre anni sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2003; nomina del Presidente nella persona del Dott. Marco Tronchetti Provera.
2. Nomina del Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Roberto Bracchetti, quale Presidente del Collegio, del Dott. Sergio De Simoi e del Dott. Paolo Sfameni quali sindaci effettivi, nonché del Dott. Giovanni Pietro Cunial e del Dott. Paolo Francesco Lazzati quali sindaci supplenti. L'Assemblea ha definito inoltre il compenso da attribuire al Collegio.
3. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il triennio a PriceWaterhouseCoopers SpA e definizione del relativo compenso.

Successivamente all'Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Olimpia SpA che ha deliberato quanto segue.

1. Nomina del Vicepresidente nella persona del Dott. Gilberto Benetton e conferimento al Presidente, Dott. Marco Tronchetti Provera, della rappresentanza sociale e dei poteri necessari per compiere gli atti pertinenti l'attività sociale nelle sue diverse esplicazioni, conferendo al contempo al Vicepresidente i medesimi poteri in caso di assenza o impedimento del Presidente.
2. Il Presidente ha illustrato gli accordi del 30 luglio scorso tra Pirelli SpA ed Edizione Holding SpA aventi ad oggetto l'acquisto da Bell S.A. e da altri soggetti di n. 1.552.662.120 azioni ordinarie di Olivetti SpA al prezzo unitario per azione di €4,175 e di n. 68.409.125 "Warrant azioni ordinarie Olivetti 2001-2002" ad un prezzo unitario per Warrant di €1,0875. Olimpia SpA è stata quindi designata in data odierna ad acquistare la partecipazione sopraindicata, condizionatamente al conseguimento di tutte le autorizzazioni richieste da qualsiasi normativa comunitaria, nazionale o estera, e sono stati conferiti al Presidente Dott. Tronchetti e al Vicepresidente Dott. Benetton gli opportuni poteri per la conclusione della suddetta operazione.

Il Presidente nel corso della riunione consiliare ha informato il Consiglio che in data 30 luglio 2001 Kallithea SpA (controllata di Pirelli & C. A.p.A.) ha acquistato n. 147.337.880 azioni ordinarie Olivetti (pari a circa il 2% del capitale azionario) al prezzo unitario di €4,175, e che tali azioni sono state trasferite ad Olimpia il 9 agosto 2001 ad un prezzo complessivo di circa €617,7 milioni, includente gli oneri di finanziamento maturati da Kallithea stessa. In pari data 9 agosto 2001 sono state trasferite ad Olimpia da Pirelli Finance Luxembourg S.A. (controllata indirettamente da Pirelli & C. A.p.A.) e da Edizione Holding SpA complessive n. 265.302.250 azioni ordinarie Olivetti (pari a circa il 3,64% del capitale sociale) acquistate precedentemente sul mercato e cedute ad un prezzo complessivo di circa €576,3 milioni.

E' previsto che, a conclusione degli acquisti, Olimpia SpA venga a detenere circa il 27% del capitale Olivetti SpA, per un controvalore di circa €7,8 miliardi.

Inoltre, in base ai citati accordi del 30 luglio scorso, Olimpia SpA potrà essere chiamata ad acquistare da Bell S.A. o da altri soggetti da essa designati ulteriori n. 54 milioni di azioni ordinarie Olivetti SpA al medesimo prezzo unitario stabilito di €4,175, ciò nel caso in cui Banca di Roma dichiarasse di voler vendere dette azioni al prezzo citato; in tal caso Olimpia verrebbe a detenere circa il 27,7% del capitale di Olivetti SpA.

3. Il Presidente ha illustrato i termini indicativi del contratto di finanziamento di durata massima quinquennale in corso di negoziazione, da erogarsi da parte di un pool di primari istituti bancari per un importo fino a un massimo di €3 miliardi, e il Consiglio ha conferito gli opportuni poteri per la conclusione di tale contratto al Presidente Dott. Tronchetti e al Dott. Buora, consigliere.



**COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO**  
**Pirelli SpA - Intesa BCI SpA – Unicredito Italiano SpA**

Milano, 14 settembre 2001 - Successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Intesa-BCI (di seguito: BCI) tenutasi oggi, Pirelli SpA ha siglato con Unicredito (di seguito: UCI) e BCI un patto parasociale di cui uniamo il testo integrale e di cui, per comodità di sintesi, riportiamo qui di seguito gli elementi essenziali.

**Partecipazione**

- Acquisto da parte di BCI e UCI del 10% ciascuno del capitale sociale di Olimpia.
- Aumento del capitale sociale Olimpia per un ammontare che incluso sovrapprezzo sarà pari a circa Euro 5,2 miliardi che tutti i soci sottoscriveranno pro quota.
- Finanziamento soci da parte di Pirelli (80%) e Edizione (20%) di circa 800 mln di Euro alle stesse condizioni di tasso che Olimpia riuscirà ad ottenere dal pool di banche.

**Organi Sociali**

- BCI e UCI hanno diritto, sino a che deterranno più del 10% di Olimpia, a designare ciascuna un membro del Consiglio di amministrazione di Olimpia, Olivetti, Telecom, Seat e Tim.
- Alla scadenza del Collegio sindacale di Olimpia attualmente in carica, le parti valuteranno la possibilità della nomina di un sindaco di designazione comune da parte di BCI e UCI

**Put da parte di UCI e BCI**

UCI e BCI avranno facoltà di cedere a Pirelli (put) la propria partecipazione in Olimpia nei seguenti tre casi e alle seguenti condizioni:

**1. Stallo**

Si crea un caso di stallo in caso di insanabile dissidio tra UCI e BCI e Pirelli relativamente alle seguenti materie:

- deliberazioni dell' **Assemblea Straordinaria di Olimpia**

- deliberazioni del **Consiglio di Amministrazione di Olimpia** aventi ad oggetto:

1. indicazione del voto da esprimere: a) nell'Assemblea Ordinaria di Olivetti in materie rilevanti ai fini dell'applicazione degli articoli 104 o 107 del T.U. n.58 del 24 febbraio 1998 (OPA) e in tema di acquisto di azioni proprie; b) nell'Assemblea Straordinaria di Olivetti;
2. acquisto, vendita e atti di disposizione a qualunque titolo di (i) azioni proprie (ii) partecipazioni (compresi azioni e strumenti finanziari di qualsiasi genere emessi da Olivetti e/o da Società Olivetti) di valore per singola operazione superiore a Euro 100 milioni;
3. determinazione del rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi di Olimpia e modalità, termini e condizioni del ricorso a fonti di finanziamento esterne;
4. proposte di deliberazione da sottoporre all'Assemblea Straordinaria di Olimpia

- deliberazioni del **Consiglio di Amministrazione di Olivetti** e di **Telecom** aventi ad oggetto:

1. investimenti singolarmente superiori a Euro 300 milioni;
2. acquisto, vendita e atti di disposizione a qualunque titolo di (i) azioni proprie per qualsiasi ammontare e (ii) partecipazioni di controllo e di collegamento (compresi azioni e altri strumenti finanziari emessi da Olimpia, Olivetti, Telecom, Tim e Seat) di valore unitariamente superiore a Euro 300 milioni;
3. atti di disposizione a qualunque titolo di aziende o rami di esse singolarmente superiori a Euro 300 milioni;

4. proposte di convocazione della Assemblea Straordinaria per deliberazioni in materia di modifica dell'oggetto sociale, operazioni sul capitale di qualsiasi natura, fusione, scissione, trasformazione e scioglimento ;
5. operazioni fra Olivetti, Telecom, Tim , Seat e il Gruppo Pirelli di importo singolarmente superiore a Euro 50 milioni;
6. operazioni con parti correlate;

In tali situazioni il prezzo della partecipazione oggetto di put sarà determinato dalle parti o, in caso di disaccordo, da parte di investment banks e corrisponderà alla somma del valore economico della partecipazione ("Prezzo") e di una maggiorazione ("Premio"), come se la partecipazione fosse espressione del controllo di Olivetti e delle società da essa controllate.

E' peraltro convenuto che il prezzo dovuto da Pirelli non sarà inferiore alle somme corrisposte da BCI e UCI a fronte degli acquisti e delle sottoscrizioni di azioni effettuati in Olimpia, dedotti i dividendi eventualmente percepiti ("Floor"), né superiore ad un ammontare che implichi, rispetto a quelle stesse somme , dedotti i dividendi eventualmente percepiti, un IRR annuo, al lordo delle imposte, pari al 15% ("Cap").

## **2. Scadenza del Patto**

Il patto ha durata triennale salvo rinnovi taciti di ulteriori due anni, di volta in volta alla scadenza.

Nel caso di recesso di Pirelli ad ogni scadenza, UCI e BCI avranno singolarmente il diritto di cedere la partecipazione al prezzo determinato al punto 1.

Nel caso di recesso di UCI e BCI alla prima scadenza, Pirelli avrà il diritto di acquistare le rispettive partecipazioni ad un prezzo corrispondente al solo valore economico.

Alle successive scadenze biennali UCI e BCI avranno la facoltà di cedere la partecipazione alla medesima formula di prezzo di cui al punto 1.

## **3. Cambio di controllo di Pirelli e di Olimpia**

Nel caso di cessazione di controllo di Pirelli &C su Pirelli S.p.A., UCI e BCI avrà facoltà di cedere la partecipazione al medesimo prezzo di cui al punto 1

Nel caso in cui Pirelli cessi di detenere la maggioranza di Olimpia per vendita a terzi, UCI e BCI avranno facoltà di cedere a Pirelli la partecipazione o, in alternativa, l'obbligo di venderla al terzo acquirente alle condizioni dallo stesso offerte. Il prezzo del put sarà determinato come al punto 1, peraltro senza cap a favore di Pirelli, in relazione all'esistenza di una covendita obbligatoria.

## **Penale**

In caso di inadempimento rispetto agli impegni assunti, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento a favore della parte/parti non inadempiente/i di un importo unico e complessivo pari per ciascun inadempimento al 5% delle somme investite in Olimpia dalla stessa parte inadempiente.

## COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO PIRELLI SPA – EDIZIONE HOLDING SPA

Milano, 14 Settembre 2001 – Contestualmente alla sottoscrizione tra UniCredito Italiano, Intesa-BCI e Pirelli Spa del patto parasociale già comunicato questa sera, Pirelli ed Edizione Holding informano di aver concordato una modifica dell'accordo stipulato in data 7 agosto. In linea con quanto previsto dal patto stipulato con le banche che regola l'eventualità che si verifichi un cambio di controllo di Pirelli, le due società hanno provveduto a modificare l'Articolo XIII del loro patto.

Immutate le condizioni economiche della clausola, si è ritenuto di meglio definire il contenuto della medesima al fine di disciplinare la specifica ipotesi del mutamento degli assetti azionari dei soci di Olimpia in linea con quanto pattuito con le banche, essendo presupposto di base di entrambi i casi la fiducia nelle capacità gestionali del management di Pirelli che già caratterizzava la precedente formulazione. Si riporta qui di seguito il testo dell'Articolo XIII "Evento Rilevante" della convenzione relativa alla disciplina dei reciproci rapporti in qualità di soci di Olimpia SpA, come da testo qui unito.

### ATTO DI MODIFICA DI CONVENZIONE FRA SOCI

Tra PIRELLI S.P.A., con sede in Milano, viale Sarca 222, capitale sociale Euro 1.042.775.333,08, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 0086890151, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione Dott. Marco Tronchetti Provera, munito dei necessari poteri (nel seguito denominata "Pirelli")

- da una parte -

e EDIZIONE HOLDING S.P.A., con sede in Treviso, Calmaggione 23, capitale sociale Lire 90.692.800.000, iscritta presso il Registro delle Imprese di Treviso al n. 13945, codice fiscale e partita IVA 00778430264, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione sig. Gilberto Benetton, munito dei necessari poteri (nel seguito denominata "Edizione")

- dall'altra parte -

premesso che

- (a) Pirelli e Edizione hanno sottoscritto in data 7 agosto 2001 una Convenzione fra Soci (la "Convenzione") relativa, fra l'altro, alla disciplina dei reciproci rapporti in qualità di soci della società veicolo comune, successivamente individuata nella Olimpia S.p.A.;
- (b) Edizione Finance International S.A. è subentrata nei diritti ed obblighi di Edizione relativi alla Convenzione ai sensi dell'Articolo III della stessa e a tale titolo sottoscrive il presente Atto;
- (c) ferma e invariata ogni altra disposizione della Convenzione, e richiamate le Definizioni di cui all'Articolo I della medesima, le Parti (come ivi definite) convengono sulla opportunità di procedere alla modifica dell'Articolo XIII della Convenzione in parola;

tutto ciò premesso,

con effetto dalla data di questo Atto di Modifica, le Parti convengono che la Convenzione dovrà intendersi modificata attraverso la adozione del testo dell'Articolo XIII, come nel seguito riportato, in sostituzione di quello pattuito in data 7 agosto 2001.

### ARTICOLO XIII

Evento Rilevante

(a) Si ha "Evento Rilevante" agli effetti della presente Convenzione, qualora, nel periodo di durata originaria o prorogata della stessa, a seguito di uno o più atti tra vivi a qualunque titolo, si verifichi, rispetto alla situazione quale in atto alla data odierna, un mutamento sostanziale della struttura di controllo di Edizione o di Pirelli (inclusa a questi fini la Pirelli & C Sapa), per tale intendendosi l'esercizio da parte di soggetti diversi da quelli attuali del potere determinante di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di gestione, con un conseguente potenziale mutamento degli indirizzi strategici.

(b) Verificatosi l'Evento Rilevante rispetto a una Parte, l'altra Parte avrà diritto di cedere tutte (ma non parte de) le sue azioni della Società alla Parte rispetto alla quale si è verificato l'Evento Rilevante, a termini e condizioni determinati, mutatis mutandis, a norma del precedente paragrafo 9.05(b) (e delle disposizioni ivi richiamate) dandone avviso a tale ultima Parte entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data nella quale l'altra Parte abbia dichiarato per iscritto di essere venuta a conoscenza dell'intervenuto Evento Rilevante, ovvero abbia ricevuto comunicazione scritta di tale circostanza. In tal caso, tuttavia, la compravendita avverrà contro il pagamento del prezzo di cui al paragrafo 9.05(b) maggiorato di un importo pari al doppio della somma del Prezzo delle Azioni Società e del Premio.

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO  
OLIMPIA E SOCI RAPPRESENTANTI LA MAGGIORANZA AZIONARIA DI BELL

Milano, 19 settembre 2001 - In linea con l'intento di addivenire ad una esecuzione rapida e soddisfacente dell'accordo ("Accordo") stipulato il 30 luglio 2001 tra Pirelli, Edizione Holding e Bell (avente ad oggetto la promessa di vendita di N. 1.552.662.120 azioni ordinarie Olivetti e di N. 68.409.125 warrant Olivetti da Bell a Olimpia, società ora partecipata per l'80% da Pirelli SpA e per il 20% da Edizione Finance International e della quale, come noto, Banca Intesa e Unicredito diventeranno socie rilevando il 10% ciascuna da Pirelli) in data 19 settembre 2001 sono state raggiunte da Olimpia ed i Soci rappresentanti la maggioranza del capitale azionario di Bell, le seguenti intese.

- A) Olimpia alla data del 27 di settembre 2001 acquisterà da Bell N. 552.000.000 di azioni Olivetti di compendio di quelle oggetto dell'Accordo con contestuale pagamento del prezzo unitario pattuito di Euro 4,175 e così per complessivi Euro 2.304 milioni circa oltre a interessi così come convenuti nell'Accordo;
- B) Olimpia entro il 12 ottobre 2001 procederà all'acquisto delle rimanenti N. 1.000.662.120 azioni Olivetti e dei N. 68.409.125 warrant Olivetti, salvo beninteso l'ottenimento delle autorizzazioni antitrust della Commissione Europea, al prezzo unitario pattuito di rispettivamente Euro 4,175 e Euro 1,088 e così per complessivi Euro 4.252 milioni circa oltre a interessi così come convenuti nell'Accordo;
- C) i Soci di maggioranza di Bell: Hopa SpA, G.P.P. International SA, Interbanca SpA, Banca Antoniana Popolare Veneta Scarl, G.P. Finanziaria SpA, Monte dei Paschi di Siena SpA e Unipol SpA si sono impegnati, garantendone l'adempimento, a far sì che Bell sottoscriva e versi contestualmente all'esecuzione della vendita della tranche di cui al punto B) di azioni Olivetti da Bell a Olimpia, un prestito obbligazionario emesso da Olimpia medesima di importo capitale in Euro equivalente a L. 2.000 miliardi, i cui termini e condizioni essenziali saranno i seguenti:
  - durata 6 anni;
  - tasso fisso 1,5% annuo, pagabile in unica soluzione a scadenza;
  - rimborso in N. 263 milioni circa di azioni Olivetti nel rapporto di 1 azione Olivetti ogni obbligazione da nominali 3,92 Euro ciascuna.

L'Accordo del 30 luglio 2001, salvo quanto sopra, rimane in essere in tutte le sue pattuizioni.

Inoltre, al fine di favorire la migliore conclusione dell'operazione in questo difficile momento dei mercati finanziari, il gruppo Monte dei Paschi si è impegnato a dedicare ogni sforzo diretto ad erogare ad Olimpia, contestualmente al pagamento della tranche di cui al punto B) del prezzo di acquisto delle azioni Olivetti, un finanziamento "non recourse" per un importo capitale in Euro equivalente a 1.000/1.500 miliardi di Lire, della durata di 6 anni, al tasso di Euribor +0,50.

Il gruppo Banca Antonveneta, dal canto suo, si è impegnato a erogare ad Olimpia, sempre contestualmente al pagamento della tranche di cui al punto B) del prezzo di acquisto delle azioni Olivetti, un finanziamento "non recourse" di 500 miliardi di Lire, della durata di 6 anni, al tasso di Euribor +0,50.

## COMUNICATO STAMPA OLIMPIA SPA

*Milano, 27 settembre 2001* – L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Olimpia S.p.A., riunitasi in data odierna a valle della riunione del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato, tra l'altro, l'emissione di due prestiti obbligazionari.

Le suddette emissioni, le cui caratteristiche principali sono di seguito riportate, si inquadrano nelle operazioni di finanziamento, già rese note al mercato lo scorso 19 settembre, a seguito delle intese raggiunte con i soci rappresentanti la maggioranza del capitale di Bell.

### **Primo Prestito obbligazionario**

- importo pari ad Euro 1.032.920.000 della durata di 6 anni, a tasso fisso 1,5% annuo pagabile in unica soluzione a scadenza, contro rimborso in N. 263.500.000 azioni Olivetti, nel rapporto di 1 azione Olivetti ogni obbligazione da nominali 3,92 Euro ciascuna. Tale prestito è destinato ad essere sottoscritto da Bell (come garantito dai suoi Soci di maggioranza Hopa SpA, G.P.P. International SA, Interbanca SpA, Banca Antoniana Popolare Veneta Scarl, G.P. Finanziaria SpA, Monte dei Paschi di Siena SpA e Unipol SpA) che contestualmente verserà ad Olimpia l'importo capitale in Euro equivalente a L. 2.000 miliardi.

### **Secondo Prestito obbligazionario**

- importo di massimi Euro 260.000.000 della durata di 5 anni al tasso fisso del 3% da corrispondere alla data del rimborso con la formula "Zero Coupon". Tale prestito, destinato ad essere sottoscritto dal Gruppo Monte dei Paschi di Siena conterrà una clausola mediante la quale il sottoscrittore avrà facoltà di richiedere alla scadenza, in luogo del rimborso in denaro, il rimborso in azioni ordinarie TIM - Telecom Italia Mobile SpA. Olimpia provvederà ad effettuare le necessarie coperture sul mercato. In tale operazione non è coinvolto il portafoglio di azioni Tim di Telecom Italia. Al Presidente della società è stato delegato il compito di procedere alla completa definizione delle condizioni del prestito in questione (in particolare quanto alle modalità per garantire la rimborsabilità in titoli del prestito).

Sono in corso di definizione gli ulteriori finanziamenti già annunciati sempre lo scorso 19 settembre.

In sede ordinaria l'assemblea ha inoltre deliberato (anche a seguito degli accordi raggiunti con UniCredito Italiano e IntesaBCI per l'ingresso di questi Istituti nel capitale di Olimpia) la nomina di tre nuovi amministratori, precedentemente cooptati dal Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Dott. Lino Benassi (in rappresentanza di IntesaBCI SpA), del Dott. Alessandro Profumo (in rappresentanza di UniCredito Italiano SpA) e del Dott. Alberto Pirelli.

### COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

Pirelli SpA – IntesaBCI SpA - UniCredito Italiano SpA

*Milano, 28 settembre 2001* - In data odierna si è perfezionato l'acquisto da parte di IntesaBCI S.p.A. ed UniCredito Italiano S.p.A. di una partecipazione pari al 10% ciascuna del capitale sociale di Olimpia S.p.A.; ciò in esecuzione dell'accordo sottoscritto tra le suddette banche e Pirelli S.p.A. in data 14 settembre scorso.

A seguito delle intese raggiunte tra Pirelli, Edizione Holding e gli azionisti di Bell SA in data 19 settembre u.s., sono stati apportati i necessari adeguamenti di carattere formale al predetto accordo. Rimane immutata la disciplina dei reciproci rapporti quali soci di Olimpia S.p.A. tra Pirelli S.p.A., IntesaBCI ed UniCredito Italiano.

Dopo tale data poiché Olimpia S.p.A. ha provveduto ad aumentare il proprio capitale sociale da Euro 115.398.175 ad Euro 1.400.000.000, le azioni corrispondenti al 10% dello stesso sono di conseguenza passate da n. 11.539.817 a n. 140.000.000.

IntesaBCI S.p.A. e UniCredito Italiano S.p.A. hanno pertanto acquistato ciascuna da Pirelli (fermo restando l'esborso complessivo previsto) n. 140.000.000 azioni di Olimpia, con incorporati diritti di opzione tali da permettere la sottoscrizione ed il versamento di una quota pari, per ciascuna banca, al 10% del capitale riveniente dal nuovo aumento del capitale sociale a pagamento, da nominali Euro 1.400.000.000 a nominali Euro 1.562.596.150, deliberato dall'assemblea della società in data 27 settembre.

### COMUNICATO STAMPA DI OLIMPIA S.P.A.

Milano, 5 Ottobre 2001 – In esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 27 Settembre 2001, in data 4 Ottobre i soci di Olimpia S.p.A. hanno sottoscritto pro quota l'aumento di capitale con emissione di complessive n. 162.596.150 azioni da nominali 1 Euro, al prezzo di 10,4 Euro per azione. Il capitale sociale più le riserve di Olimpia ammontano pertanto ad oggi a circa 5,2 miliardi di Euro.

Sempre in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 27 Settembre 2001, Olimpia S.p.A. ha provveduto oggi all'emissione del prestito obbligazionario, integralmente sottoscritto da Bell S.A., di importo pari ad Euro 1.032.920.000 al tasso dell'1,5%, rimborsabile in n. 263.500.000 azioni Olivetti, nel rapporto di 1 azione Olivetti ogni obbligazione da nominali 3,92 Euro ciascuna. Tale prestito obbligazionario scadrà il 5 Ottobre 2007, salva la facoltà dell'obbligazionista di richiedere il rimborso anticipato nella forma sopra menzionata. Il regolamento del prestito prevede - oltre alle consuete clausole di aggiustamento del rapporto di concambio a seguito di operazioni sul capitale poste in essere da Olivetti - che gli obbligazionisti, nel caso in cui Pirelli S.p.A. e/o Edizione Finance International S.A. riducano la loro quota in Olimpia o che Olimpia riduca la partecipazione in Olivetti sotto il 20%, abbiano la facoltà entro 30 giorni di richiedere un corrispettivo monetario, anziché azioni. In generale, tale corrispettivo risulterà il maggiore tra il valore nominale delle obbligazioni più gli interessi maturati ed il 16,57% (percentuale anch'essa soggetta ad aggiustamenti) del capitale di Olimpia valorizzato rispettivamente tramite il corrispettivo ricevuto da Pirelli e/o Edizione Finance International, o da Olimpia (in questo caso dedotto l'indebitamento).

In pari data sono stati inoltre erogati ad Olimpia S.p.A. i già annunciati finanziamenti "non recourse" della durata di 6 anni per complessivi Euro 776 milioni da parte di: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Euro 517 milioni circa); Banca Antoniana Popolare Veneta S.c.a.r.l. (Euro 181 milioni circa); Interbanca S.p.A. (Euro 78 milioni circa). Non appena ottenute le necessarie autorizzazioni, verrà emesso da Olimpia anche il previsto prestito obbligazionario per massimi Euro 250 milioni destinato ad essere sottoscritto dal Gruppo Monte dei Paschi di Siena. Tale prestito avrà durata 5 anni, tasso 3% e potrà essere convertito in azioni Tim S.p.A. ordinarie secondo un prezzo di conversione equivalente a Euro 7,2. Olimpia procederà alla copertura sintetica sul mercato per l'eventuale conversione.

E' stato altresì sottoscritto con un pool di primari istituti bancari un contratto, subordinato all'approvazione dei competenti organi degli istituti medesimi, per un finanziamento di Euro 1,8 miliardi circa. Tale prestito è garantito da pegno sulle azioni Olivetti detenute da Olimpia. Il diritto di voto relativo a tali azioni spetterà comunque a Olimpia.

Infine, sempre in data odierna, Olimpia S.p.A. ha provveduto all'acquisto da Bell S.A. delle rimanenti n. 1.000.662.120 azioni Olivetti e dei n. 68.409.125 warrant azioni ordinarie Olivetti 2001-2002, al prezzo unitario pattuito di rispettivamente Euro 4,175 per azione ed Euro 1,0875 per warrant, per un controvalore complessivo di Euro 4.252 milioni circa. Allo stato, quindi, Olimpia detiene circa il 27% del capitale votante di Olivetti S.p.A.



Allegato al comunicato stampa Olimpia S.p.A. del 5 Ottobre 2001

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO OLIMPIA S.P.A. 1,5% 2001-2007  
RIMBORSABILE CON AZIONI ORDINARIE OLIVETTI S.P.A.

**Articolo 1 – Importo**

Il prestito obbligazionario "Olimpia S.p.A 1,5% 2001-2007", rimborsabile con azioni ordinarie Olivetti S.p.A. ("Olivetti"), di Euro 1.032.920.000 (il "Prestito Obligazionario") è costituito da n. 263.500.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 3,92 l'una (l' "Obbligazione" e complessivamente le "Obbligazioni") emesse da Olimpia S.p.A. (l' "Emittente" o "Olimpia"), rappresentate da massimo n. 363 certificati (i "Certificati Unitari") di cui

- n. 46 Certificati Unitari, ciascuno rappresentativo di n. 5.000.000 Obbligazioni e pertanto di valore nominale unitario di Euro 19.600.000;
- n. 25 Certificati Unitari, ciascuno rappresentativo di n. 1.000.000 Obbligazioni e pertanto di valore nominale unitario di Euro 3.920.000;
- n. 76 Certificati Unitari, ciascuno rappresentativo di n. 100.000 Obbligazioni e pertanto di valore nominale unitario di Euro 392.000;
- n. 83 Certificati Unitari, ciascuno rappresentativo di n. 10.000 Obbligazioni e pertanto di valore nominale unitario di Euro 39.200;
- n. 63 Certificati Unitari, ciascuno rappresentativo di n. 1.000 Obbligazioni e pertanto di valore nominale unitario di Euro 3.920;
- n.70 Certificati Unitari, ciascuno rappresentativo di n. 100 Obbligazioni e pertanto di valore nominale unitario di Euro 392.

Alla Data di Emissione ( come di seguito definita) è prevista la stampa di un solo certificato cumulativo (il "Certificato Cumulativo" e assieme ai Certificati Unitari, i "Certificati"), rappresentativo della totalità dei Certificati Unitari, salvo il successivo frazionamento del Certificato Cumulativo, su richiesta del titolare, nei 363 Certificati Unitari descritti al capoverso che precede.

Ogni costo relativo ad eventuali frazionamenti del Certificato Cumulativo, come sopra specificati, sarà interamente a carico dell' Emittente.

I Certificati sono nominativi, liberamente trasferibili nei modi di cui all'articolo 2022 cod.civ. e non frazionabili (ad eccezione di quanto previsto nel presente articolo 1 relativamente al Certificato Cumulativo), né raggruppabili, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 7.

**Articolo 2 - Data di Emissione e godimento**

Il Prestito Obligazionario è emesso entro e non oltre il 5 ottobre 2001 (la "Data di Emissione") con godimento in pari data.

**Articolo 3 - Prezzo di emissione**

Il prezzo di emissione di ciascuna Obbligazione è pari al valore nominale di euro 3,92.

**Articolo 4 – Durata**

La scadenza dell'Obbligazione è fissata al 5 ottobre 2007 (la "Data di Scadenza"), salvo quanto previsto al successivo articolo 6.

**Articolo 5 – Interessi**

**5.1** I Certificati producono interessi (gli "Interessi"), in via posticipata, al tasso annuo composto dell'1,5% (il "Tasso") da corrispondere in denaro in un'unica soluzione alla Data di Scadenza o alla

Data di Rimborso Anticipato, come di seguito definita, calcolati su base annua e pagabili senza deduzione di spese ed al netto della ritenuta fiscale, ove applicabile, restando inteso che in caso di rimborso anticipato verranno corrisposti gli Interessi maturati sino al 5 ottobre precedente la Data di Rimborso Anticipato.

**5.2** Sugli Interessi, e se del caso sulle ulteriori somme dovute, non pagati alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato matureranno interessi di mora calcolati al tasso del 2,75% semestrale (gli Interessi così maggiorati, gli “Interessi di Mora”).

**5.3** Gli Interessi di Mora saranno dovuti per tutto il periodo intercorrente tra la Data di Scadenza o la Data di Rimborso Anticipato ed il completo e totale pagamento delle somme dovute.

## **Articolo 6 – Rimborso dei Certificati**

**6.1** I Certificati saranno rimborsati alla Data di Scadenza, salvo rimborso anticipato, come di seguito previsto.

**6.2** I Certificati potranno essere rimborsati anticipatamente agli obbligazionisti (gli **Obbligazionisti**) che ne abbiano fatto richiesta.

**6.3** Il rimborso dei Certificati alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato, come di seguito definito, sarà effettuato mediante trasferimento agli Obbligazionisti - senza esborsi e oneri a carico di questi ultimi - della proprietà di un numero di azioni ordinarie Olivetti S.p.A. (ciascuna, una “**Azione**”) in ragione di una Azione per ciascuna Obbligazione rimborsata (il “**Rapporto di Concambio**”), ed eventuali conguagli in denaro, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti del Rapporto di Concambio ai sensi del successivo articolo 10 (“*Aggiustamento del Rapporto di Concambio*”) nonché fatte salve le ipotesi di rimborso in denaro ai sensi degli articoli 11 e 13.

Le Azioni trasferite agli Obbligazionisti ai sensi del punto precedente avranno godimento regolare dalla data dell’attribuzione delle Azioni ai sensi dell’articolo 7 e saranno libere da pegni, oneri, vincoli e gravami pregiudizievoli e diritti di terzi.

**6.4** Le domande di rimborso anticipato dei Certificati (ciascuna, una “**Domanda di Rimborso Anticipato**”) dovranno essere presentate presso l’Emittente accompagnate dai Certificati medesimi, in un qualunque Giorno Lavorativo nel periodo compreso tra la Data di Emissione ed il quindicesimo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Scadenza.

Per “**Giorno Lavorativo**” nel presente regolamento è da intendersi qualunque giorno in cui le banche sono aperte al pubblico nella piazza di Milano.

**6.5** Non è prevista facoltà di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario da parte dell’Emittente.

## **Articolo 7 - Attribuzione di Azioni**

**7.1** L’attribuzione di Azioni in sede di rimborso a scadenza o di rimborso anticipato delle Obbligazioni avverrà alla Data di Scadenza o trascorsi 15 Giorni Lavorativi dalla presentazione della Domanda di Rimborso Anticipato (la “**Data di Rimborso Anticipato**”) mediante iscrizione sul conto intrattenuto dall’Obbligazionista con un intermediario autorizzato aderente a Monte Titoli indicato nella Domanda di Rimborso Anticipato, con corresponsione del conguaglio in denaro eventualmente dovuto, resta inteso che sino all’attribuzione delle Azioni non spetterà agli Obbligazionisti alcun diritto corporativo o patrimoniale relativo alle Azioni.

**7.2** Nei casi in cui, per effetto dell’eventuale aggiustamento del Rapporto di Concambio ai sensi dell’articolo 10, all’atto dell’attribuzione delle Azioni, ad un Obbligazionista spetti un numero non

intero di Azioni, allo stesso verrà consegnato un numero intero di Azioni e verrà riconosciuto in contanti dall'Emittente il controvalore, arrotondando al centesimo di euro successivo, della parte frazionaria valutata sulla base della media aritmetica semplice del prezzo ufficiale delle Azioni nei dieci giorni di borsa aperta precedenti la Data di Scadenza o la data di presentazione della Domanda di Rimborso Anticipato.

## **Articolo 8 – Pagamenti**

**8.1** Il pagamento degli Interessi e delle altre somme eventualmente dovute agli Obbligazionisti avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà tempestivamente indicato da ciascun Obbligazionista.

**8.2** Ogni pagamento sarà effettuato in euro e sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili. Nessuna commissione o spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tale pagamento.

**8.3** Nel caso in cui il giorno di pagamento di somme dovute agli Obbligazionisti non sia un Giorno Lavorativo, il pagamento avverrà il primo giorno immediatamente successivo che sia un Giorno Lavorativo senza che questo comporti modifica dell'importo dovuto dall'Emittente all'Obbligazionista.

## **Articolo 9 – Impegni dell'Emittente ed Eventi rilevanti**

**9.1** Olimpia si impegna a comunicare al rappresentante comune degli Obbligazionisti (il “**Rappresentante**”), da nominarsi nei modi di cui agli artt. 2415 e 2417 cod. civ. in persona di un avvocato iscritto nell'Albo degli Avvocati di Milano o di Brescia:

- (a) ogni cambiamento, evento, fatto, atto, circostanza o serie di cambiamenti, eventi, fatti e/o circostanze, di qualsivoglia natura (anche, quindi, di carattere tecnico, economico, amministrativo, patrimoniale, finanziario o giuridico) ed ancorché notorio che, singolarmente o insieme, abbiano dato luogo o possono dar luogo ad una modifica sostanziale negativa della situazione patrimoniale, economica o finanziaria dell'Emittente e/o di Olivetti e sue controllate nel loro complesso, che comprometta le ragioni di credito o le prospettive di rimborso degli Obbligazionisti e della quale il Consiglio di Amministrazione di Olimpia abbia avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza adottando l'ordinaria diligenza;
- (b) il verificarsi di un Evento Rilevante o di un evento, un fatto, un atto, una circostanza o serie di eventi, fatti e/o circostanze che, singolarmente o insieme, possano dar luogo ad un Evento Rilevante;
- (c) ogni comunicato stampa concernente eventuali proposte di operazioni di fusione, scissione, concentrazione, scioglimento, liquidazione, modifica della forma societaria, riduzione del capitale e di ogni altra proposta di operazioni analoghe che riguardino Olimpia o Olivetti;
- (d) ogni operazione di cessione di azioni Olivetti da parte di Olimpia che comporti una variazione rilevanti ai sensi dell'art. 120 D. Lg. 58/1998 e relativi regolamenti di attuazione, non appena resa pubblica da parte di CONSOB o da parte dell'Emittente stesso, fatto salvo quanto già previsto al punto sub c) che precede.

**9.2** Olimpia si impegna a non effettuare operazioni pregiudizievoli per gli Obbligazionisti, ad eccezione degli eventi che diano luogo ad Aggiustamento del Rapporto di Concambio o che siano altrimenti disciplinati dal presente Regolamento .

**9.3** Ai fini del presente Regolamento si intendono “**Eventi Rilevanti**” i seguenti fatti e/o circostanze:

- l'inadempimento da parte dell'Emittente all'obbligo di rimborsare le Obbligazioni in tutto o in parte, alla Data di Rimborso Anticipato e/o alla Data di Scadenza;

- l’inadempimento da parte dell’Emittente anche ad uno soltanto degli obblighi previsti a suo carico ai sensi del presente Regolamento;
- l’Inadempimento (come di seguito definito) da parte di Olimpia a scadenza ovvero (laddove previsto) entro qualsiasi periodo di tolleranza originariamente pattuito ad un qualsiasi Indebitamento (come di seguito definito);
- l’Inadempimento (come di seguito definito) da parte dell’Emittente in relazione ad una Garanzia (come di seguito definita);
- la sentenza e/o qualsiasi altro provvedimento dell’Autorità competente che dichiari l’ammissione dell’Emittente e/o di Olivetti ad una qualunque procedura concorsuale o ad altra procedura avente effetti analoghi;
- la deliberazione da parte degli organi sociali competenti della liquidazione dell’Emittente e/o di Olivetti.

Per “**Inadempimento**”, ai sensi delle lettere c), d) del precedente capoverso, deve intendersi qualsiasi evento, di cui Olimpia non possa avvalersi, risolutivo, di recesso e di decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’articolo 1186 del cod. civ. o il verificarsi di una condizione risolutiva o di un evento di natura analoga di cui Olimpia non possa avvalersi, anche secondo ordinamenti legislativi, se applicabili, diversi da quello italiano.

Per “**Garanzia**” deve intendersi ogni obbligazione assunta di pagare un Indebitamento garantito.

Per “**Indebitamento**” deve intendersi qualsiasi obbligazione finanziaria contratta relativa al pagamento o alla restituzione di denaro ricevuto in prestito o altrimenti raccolto, diversa da singoli finanziamenti di importo unitario inferiore a 10 milioni di Euro.

**9.4** In caso di inadempimento e/o di impossibilità di adempiere da parte dell’Emittente all’obbligo di trasferire alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato le Azioni spettanti agli Obbligazionisti, gli Obbligazionisti che ne faranno richiesta avranno diritto di ricevere in luogo di Azioni e fatti salvi gli eventuali maggiori danni, l’importo risultante dall’applicazione della seguente formula: prezzo unitario per azione Olivetti (da determinarsi in misura corrispondente al prezzo ufficiale di borsa per azione ordinaria Olivetti – “**Prezzo Ufficiale di Borsa**” - registrato il giorno di invio della richiesta di rimborso o alla Data di Scadenza) maggiorato del 60% moltiplicato per il numero di azioni Olivetti cui avrebbe avuto diritto l’Obbligazionista che abbia chiesto il rimborso in ragione del Rapporto di Concambio volta per volta in vigore. Qualora, prima della Domanda di Rimborso Anticipato non soddisfatta si fossero verificate le condizioni per l’esercizio dei diritti previsti dall’articolo 13.1 e l’Obbligazionista non se ne fosse avvalso, fatta salva l’eventuale intervenuta decadenza prevista al medesimo articolo 13.1, il prezzo ufficiale di borsa sarà maggiorato per tener conto degli effetti incrementali derivanti dall’applicazione di quanto è previsto al medesimo articolo 13.1.

#### **Articolo 10 – Aggiustamento del Rapporto di Concambio**

Qualora prima del rimborso delle Obbligazioni, Olivetti dia esecuzione:

- a) ad aumenti di capitale sociale, mediante offerta in opzione di nuove azioni, anche al servizio di obbligazioni – dirette o indirette – convertibili o *cum warrant* o al servizio di *warrant* o titoli similari validi per la sottoscrizione di azioni Olivetti o ad ogni altra operazione similare, il Rapporto di Concambio ed il numero di Azioni sarà modificato in accordo tra Emittente e Obbligazionisti secondo la prassi di Borsa Italiana S.p.A., salvo che l’Emittente o Obbligazionisti che rappresentino almeno il 10% dell’importo complessivo del Prestito Obbligazionario richiedano che la modificazione avvenga secondo la Miglior Prassi di Mercato;

- b) ad aumenti di capitale o operazioni analoghe a quelle di cui al punto a) in natura o con esclusione del diritto d'opzione degli azionisti o ad operazioni similari, qualora il prezzo di acquisto, sottoscrizione o assegnazione delle azioni Olivetti sia pari o inferiore al 95% del prezzo medio ponderato fatto registrare dalle azioni Olivetti nei cinque giorni di borsa aperta antecedenti l'emissione, la sottoscrizione o l'assegnazione dei titoli, il Rapporto di Concambio ed il numero di Azioni sarà modificato in conformità alla Migliore Prassi di Mercato;
- c) ad aumenti gratuiti del capitale sociale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni spettanti per ogni Obbligazione verrà aumentato in proporzione alle azioni Olivetti spettanti in assegnazione gratuita;
- d) ad aumenti gratuiti del valore nominale delle azioni Olivetti o a riduzioni dello stesso per perdite, non sarà modificato il Rapporto di Concambio;
- e) al raggruppamento o al frazionamento delle azioni Olivetti, sarà modificato di conseguenza il Rapporto di Concambio e di conseguenza il numero di Azioni Olivetti spettanti per ogni Obbligazione;
- f) alla riduzione del capitale esuberante mediante annullamento di azioni, non verrà modificato il Rapporto di Concambio;
- g) alla fusione di Olivetti in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui Olivetti sia la società incorporante), nonché in caso di scissione, il Rapporto di Concambio dovrà essere modificato in modo da garantire a ciascun Obbligazionista il diritto di ricevere al momento del rimborso un numero di azioni Olivetti o delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di Azioni che sarebbero state assegnate ad ogni azione Olivetti, sulla base del relativo rapporto di concambio, ove l'Obbligazione fosse stata convertita in azioni Olivetti prima della data di efficacia delle fusione o scissione;
- h) alla distribuzione di un Dividendo Straordinario, alla distribuzione di riserve, ad altre assegnazioni di beni, cespiti o diritti ai soci di Olivetti e ad altre operazioni similari, un importo corrispondente a quanto gli Obbligazionisti avrebbero avuto diritto ad incassare, con esclusione del Dividendo Ordinario, ove avessero ricevuto, prima di tali operazioni, Azioni ai termini ed alle condizioni previste per il rimborso ai sensi del presente regolamento, verrà accantonato e corrisposto (maggiorato degli Interessi) a ciascun Obbligazionista al momento del rimborso delle Obbligazioni o dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13.  
Per "**Dividendo Straordinario**" si intende un importo, derivante da utili realizzati nell'esercizio (ivi inclusi gli utili riportati a nuovo), pari o superiore al maggiore tra a) il 5% della capitalizzazione di mercato di Olivetti stessa (calcolata utilizzando il prezzo medio ponderato nei cinque giorni di borsa aperta dalla prima diffusione di notizie o anticipazioni circa il risultato dell'esercizio); e b) un ammontare pari a due volte il totale di tutti i dividendi (diversi dai Dividendi Straordinari) e distribuzioni effettuate da Olivetti nell'anno fiscale precedente.  
Per "**Dividendo Ordinario**" si intende ogni importo minore rispetto all'importo minimo previsto per il Dividendo Straordinario.
- i) ad operazioni di acquisto di azioni proprie il Rapporto di Concambio ed il numero di Azioni sarà modificato solo se la Migliore Prassi di Mercato lo preveda;
- j) ad operazioni diverse da quelle indicate alle precedenti lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) che abbiano caratteristiche o che producano o possano produrre effetti simili a quelli prodotti da tali operazioni o in caso di operazioni che riguardino Olivetti realizzate tra Olivetti e Olimpia o tra Olivetti ed i soci, diretti e indiretti, di Olimpia (inclusi soggetti controllanti, controllati, collegati o sotto il comune controllo degli stessi, loro soci e amministratori) o ancora in caso

di operazioni che abbiano o possano avere effetti diluitivi sulle Azioni o comunque pregiudizievoli per i diritti degli Obbligazionisti, il Rappresentante potrà richiedere alla Banca (come nel seguito definita) di valutare gli effetti di tali operazioni sui diritti degli Obbligazionisti e le loro conseguenze dilutive. La Banca determinerà, sulla base della Miglior Prassi di Mercato e con equo apprezzamento, l'eventuale modifica del Rapporto di Concambio in modo da eliminare o comunque attenuare nei limiti del possibile tali effetti pregiudizievoli e/o diluitivi.

Ogni qual volta la determinazione di un aggiustamento ai sensi del presente articolo 10 sia determinato in base alla “**Miglior Prassi di Mercato**”, tale aggiustamento potrà essere determinato, su richiesta del Rappresentante, dalla Banca (come definita e designata ai sensi del successivo articolo 11.3), che opererà tale determinazione con equo apprezzamento. I costi ed i compensi della Banca saranno interamente a carico dell'Emittente.

### **Articolo 11 – Mutamento degli assetti azionari dell'Emittente**

**11.1** Fatta eccezione per le ipotesi di fusione e conferimento totalitario in natura di Olimpia in Pirelli S.p.A. e/o Edizione Holding S.p.A. e/o in o con società controllate da e/o controllanti Pirelli S.p.A. e/o Edizione Holding S.p.A., per i Trasferimenti Infragrupo (come di seguito definiti) nonché per le ipotesi di fusione e conferimento totalitario in natura di Olimpia in o con società quotate direttamente o indirettamente attive nel settore delle telecomunicazioni (le “Operazioni Olimpia Consentite”), nel caso in cui Pirelli S.p.A. e/o Edizione Finance International S.A. dovessero cessare di detenere congiuntamente e direttamente o singolarmente, anche attraverso società controllate al 100%, una partecipazione in Olimpia che consenta di esercitare il controllo sull'Emittente (il “**Mutamento del Controllo**”), Olimpia sarà tenuta a rimborsare agli Obbligazionisti che ne abbiano fatto richiesta – richiesta da presentarsi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Obbligazionista della comunicazione, nelle forme di cui all'articolo 16, dell'Emittente del Mutamento del Controllo - i Certificati di cui gli stessi siano titolari (per valore nominale ed Interessi) mediante corresponsione di un importo pari al maggiore tra (i) il valore nominale dei Certificati, maggiorato degli Interessi calcolati a tale data e (ii) la risultante della seguente formula: corrispettivo per azione pattuito con l'acquirente e/o gli acquirenti per l'acquisto delle azioni Olimpia moltiplicato per il numero di azioni Olimpia rappresentanti l'intero capitale sociale della stessa moltiplicato per l'attuale 16,57% (la “Percentuale”) - o per quella diversa percentuale che dovesse risultare dall'applicazione delle clausole di aggiustamento secondo quanto indicato all'articolo 12 - Aggiustamento della Percentuale (la “Nuova Percentuale”) - e rapportato al numero dei Certificati per cui è stato richiesto il rimborso rispetto al numero dei Certificati in circolazione. Nel caso in cui la perdita o il venir meno del controllo abbia luogo per effetto di operazioni di compravendita realizzate in più riprese, anche con controparti diverse, in un arco temporale di diciotto mesi, si prenderà a riferimento il prezzo unitario corrispondente alla media ponderata (in ragione delle quantità trattate) dei prezzi pattuiti dal venditore in ciascuna transazione.

Per “**Trasferimenti Infragrupo**” si intendono la vendita o il trasferimento mediante conferimento in natura di azioni Olimpia detenute da Pirelli S.p.A. e/o da Edizione Holding S.p.A. a società facenti parte del rispettivo gruppo, intendendosi per soggetto facente parte dello stesso gruppo le società e/o altri enti o soggetti controllati, direttamente o indirettamente, dai cedenti o loro controllanti ai sensi dell'art. 2359, primo comma n.1, cod. civ..

Per “**controllo**” si intende il controllo definito dall'art.2359, primo comma n.1, cod.civ.

**11.2** Fatta eccezione per le Operazioni Olimpia Consentite, nel caso in cui Pirelli S.p.A. e/o Edizione Finance International S.A. dovessero cedere a terzi azioni Olimpia senza che ciò comporti la perdita del controllo sull'Emittente da parte di Pirelli S.p.A. e/o Edizione Finance International S.A. (il “**Mutamento degli Assetti**”), Olimpia sarà tenuta, su richiesta degli Obbligazionisti – richiesta da presentarsi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Obbligazionista della comunicazione, nelle forme di cui all'articolo 16, dell'Emittente del Mutamento degli Assetti - al rimborso proporzionale (*pro quota*) delle Obbligazioni in circolazione per

valore nominale ed Interessi (in misura, cioè, proporzionale alla riduzione percentuale del possesso di Pirelli e/o Edizione Finance International S.A.) mediante corresponsione ai titolari delle Obbligazioni in circolazione che ne abbiano fatto richiesta di un importo pari al maggiore tra (i) il valore nominale delle Obbligazioni, maggiorato degli Interessi calcolati a tale data e (ii) la risultante della seguente formula:

$$(PV \times NV \times P) \times \frac{NO}{NT}$$

Dove:

- per "PV" si intende il prezzo unitario di vendita delle azioni Olimpia;
- per "NV" si intende il numero di azioni Olimpia trasferite;
- per "NO" si intende il numero di Obbligazioni di cui sia stato chiesto il rimborso;
- per "NT" si intende il numero di Obbligazioni in circolazione;
- per "P" si intende la Percentuale o la Nuova Percentuale.

**11.3** Nel caso in cui la riduzione della partecipazione di Pirelli S.p.A. e/o di Edizione Finance International S.A. ai sensi dei precedenti punti 11.1 e 11.2 abbia luogo per effetto di operazioni societarie (diverse dalle Operazioni Olimpia Consentite) e/o transazioni di altra natura che non comportino la corresponsione ai soci di Olimpia di un corrispettivo in denaro (quali, in via meramente esemplificativa ma non esaustiva, permuta, conferimenti in natura, costituzioni di vincoli sulle azioni con perdita del diritto di voto, ecc.) il prezzo unitario di vendita per azione Olimpia rilevante ai fini dei precedenti punti 11.1 (i) e 11.2 (i) verrà determinato in via convenzionale da una primaria banca d'affari internazionale indipendente scelta di comune accordo tra l'Emittente e il rappresentante degli obbligazionisti tra le seguenti (la "**Banca**"): Morgan Stanley Dean Witter, Goldman Sachs e Citigroup Investment Bank o loro eventuali successori o aventi causa. In difetto di accordo, la scelta della Banca, su richiesta della parte più diligente, verrà deferita al Rettore dell'Università Bocconi. La Banca dovrà determinare il valore delle azioni Olimpia in applicazione dei criteri di valutazione comunemente accolti dalla prassi internazionale tenuto conto dell'effettivo valore economico di quanto ricavato dai soci Olimpia nel contesto dell'operazione. I costi ed i compensi della Banca saranno integralmente a carico dell'Emittente.

**11.4** I diritti riconosciuti agli Obbligazionisti ai sensi dei paragrafi precedenti del presente articolo 11 si applicheranno anche nelle ipotesi, rispettivamente, di perdita di controllo o di riduzione della partecipazione da parte di Pirelli S.p.A. e/o Edizione Holding S.p.A. sul soggetto che abbia effettuato Operazioni Olimpia Consentite.

## Articolo 12 – Aggiustamento della Percentuale

Resta inteso che la Percentuale è inizialmente determinata in ragione della seguente formula:

$$\frac{\text{Prestito obblig. Olimpia Spa 2001/2007} = \underline{\underline{\text{€1032.92 mln}}}}{\text{€1032.92 mln} + \text{€5200 mln}} = 16.57\%$$

(sul presupposto che alla data del 5 ottobre 2001 capitale sociale e **riserve di capitale** di Olimpia siano pari ad Euro 5.200 mln).

Ogni volta che:

- a) Olimpia dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, ivi inclusa la conversione di prestiti obbligazionari convertibili in proprie azioni e/o l'esercizio di prestiti obbligazionari *cum warrant* su proprie azioni, la Nuova Percentuale sarà determinata secondo la seguente formula:

Nuova percentuale =

- (i) numeratore: importo prestito obbligazionario Olimpia Spa 2001 – 2007 ancora in essere (importo Obbligazioni originariamente emesse – importo Obbligazioni rimborsate);
- (ii) denominatore: importo prestito obbligazionario Olimpia Spa 2001 – 2007 ancora in essere (importo Obbligazioni originariamente emesse – importo Obbligazioni rimborsate) +

capitale sociale e **riserve di capitale** Olimpia Spa ante aumento di capitale + ammontare aumento capitale **a pagamento**;

- b) Olimpia dia esecuzione a versamenti a fondo perduto da parte dei soci di Olimpia utilizzati per copertura di perdite e senza obblighi di rimborso, il denominatore di cui al precedente punto verrà aumentato dell'importo di tali versamenti, nella misura in cui siano stati effettivamente utilizzati a copertura delle perdite, ai fini della determinazione di una Nuova Percentuale. Nel caso di utilizzo di riserve per la copertura di perdite o di riduzione del capitale per copertura di perdite non si procede, per questi fatti, a modifica della Percentuale o Nuova Percentuale;
- c) Olimpia dia esecuzione a distribuzione di riserve, acquisto di azioni proprie, alla distribuzione straordinaria di dividendi (tale essendo la distribuzione a titolo di dividendo in un esercizio di un importo complessivo pari o superiore al 7% del patrimonio netto contabile dell'Emittente) o di riduzione del capitale per esuberanza, la Percentuale o la Nuova Percentuale rimarranno invariate, mentre sarà corrisposto alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato un importo - quando e a condizione che detto importo sia effettivamente dovuto - pari alla Percentuale o Nuova Percentuale in vigore prima di tale distribuzione moltiplicata l'importo effettivamente distribuito ai soci e rapportato al numero delle Obbligazioni richieste al rimborso rispetto al numero delle Obbligazioni in circolazione;
- d) siano rimborsate Obbligazioni, la Nuova Percentuale sarà determinata secondo la seguente formula:
- (i) numeratore: importo prestito obbligazionario Olimpia Spa 2001 – 2007 ancora in essere (importo Obbligazioni originariamente emesse – importo Obbligazioni rimborsate);
  - (ii) denominatore: importo prestito obbligazionario Olimpia Spa 2001 – 2007 ancora in essere (importo Obbligazioni originariamente emesse – importo Obbligazioni rimborsate) + capitale sociale e **riserve di capitale** Olimpia Spa.

### **Articolo 13 - Riduzione della partecipazione di Olimpia in Olivetti**

**13.1** Fatta eccezione per le ipotesi di fusione o conferimento totalitario in natura di Olivetti in Olimpia e/o in o con società controllate da e/o controllanti Pirelli S.p.A. e/o Edizione Holding S.p.A., nonché di fusione o conferimento totalitario in natura di Olivetti in o con società quotate direttamente o indirettamente attive nel settore delle telecomunicazioni (le "Operazioni Olivetti"), nel caso in cui, prima della Data di Scadenza, Olimpia dovesse cessare, per qualsivoglia motivo, di detenere una partecipazione in Olivetti superiore al 20% del capitale della stessa (la "**Riduzione della Partecipazione**"), l'Emittente sarà tenuta all'integrale rimborso per capitale e interessi agli Obbligazionisti che ne abbiano fatto richiesta – richiesta da presentarsi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Obbligazionista della comunicazione, nelle forme di cui all'articolo 16, dell'Emittente della Riduzione della Partecipazione - delle relative Obbligazioni mediante corresponsione agli stessi di un importo in denaro pari al maggiore tra: (i) il valore nominale delle Obbligazioni, maggiorato degli Interessi calcolati a tale data; (ii) l'importo risultante dall'applicazione della seguente formula: corrispettivo unitario per azione pattuito con l'acquirente e/o gli acquirenti per l'acquisto delle azioni Olivetti moltiplicato per il numero di azioni Olivetti cui avrebbero diritto i titolari delle Obbligazioni che abbiano chiesto il rimborso in ragione del Rapporto di Cambio volta per volta in vigore; e (iii) l'importo risultante dall'applicazione della Percentuale o della Nuova Percentuale applicata al Capitale Economico di Olimpia.

Per "**Capitale Economico di Olimpia**" nel presente regolamento si intende la valorizzazione dell'intera partecipazione di Olimpia in Olivetti calcolata sulla base del prezzo di vendita pattuito col terzo acquirente e dedotta la posizione finanziaria netta, con esclusione dell'importo del Prestito Obbligazionario in essere, moltiplicata per la risultante del seguente rapporto: valore di bilancio di tutte le azioni Olivetti possedute da Olimpia diviso per il valore totale dell'attivo di bilancio Olimpia (da cui si esclude il valore di tutte le poste attive incluse nel calcolo della posizione finanziaria netta).



**13.2** Nel caso in cui la riduzione della partecipazione di Olimpia in Olivetti al di sotto del 20% abbia luogo per effetto di operazioni di compravendita realizzate in più riprese, anche con controparti diverse, in un arco temporale di diciotto mesi, si prenderà a riferimento il prezzo unitario corrispondente alla media ponderata dei prezzi pattuiti dal venditore per la vendita delle azioni Olivetti.

**13.3** Nel caso in cui la riduzione della partecipazione di Olimpia in Olivetti al di sotto del 20% abbia luogo per effetto di operazioni societarie (diverse dalle Operazioni Olivetti) e/o di transazioni di altra natura che non comportino la corresponsione al venditore di un corrispettivo in denaro (quali, in via meramente esemplificativa ma non esaustiva, permutate, costituzioni di vincoli sulle azioni con perdita del diritto di voto ad eccezione del caso in cui la perdita del diritto di voto sia conseguenza di contratti di finanziamento stipulati con istituti di credito, conferimenti) si applicherà, *mutatis mutandis*, quanto previsto all'ultimo capoverso nell'articolo 11.3 ("*Mutamento degli assetti azionari dell'Emittente*").

**13.4** Nell'ipotesi di Operazioni Olivetti quanto previsto ai precedenti paragrafi 13.1, 13.2 e 13.3 continuerà a trovare applicazione in relazione ad eventuali operazioni che comportino la perdita del controllo da parte di Pirelli S.p.A. e/o di Edizione Holding S.p.A. delle società cui siano state trasferite le azioni Olivetti o di vendita da parte di Olimpia di tutta o di parte della partecipazione ricevuta per effetto del concambio in caso di fusione o conferimento totalitario in natura di Olivetti in o con società quotate direttamente o indirettamente attive nel settore delle telecomunicazioni

#### **Articolo 14 – Termini di prescrizione e decadenza**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, cioè alla Data di Scadenza o, nel caso di richiesta di rimborso anticipato, alla Data di Rimborso Anticipato, e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, cioè alla Data di Scadenza o, nel caso di richiesta di rimborso anticipato, alla Data di Rimborso Anticipato.

#### **Articolo 15 - Quotazione e regime fiscale**

Non è prevista la quotazione del Prestito Obbligazionario presso alcuna borsa valori. Si applica il regime fiscale vigente per i prestiti obbligazionari.

#### **Articolo 16 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti verranno effettuate direttamente agli Obbligazionisti all'indirizzo risultante dal libro delle obbligazioni mediante lettera raccomandata A/R. Qualora il numero degli Obbligazionisti risultante dal libro delle obbligazioni sia superiore a trenta, le comunicazioni verranno effettuate mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale.

#### **Articolo 17 – Foro Competente**

Le Obbligazioni ed il presente regolamento sono soggetti alla legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, sarà di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Milano.

#### **Articolo 18 – Varie**

**18.1** La sottoscrizione e l'acquisto delle Obbligazioni comportano la piena accettazione di tutte le condizioni del presente regolamento.

**18.2** Per quant'altro non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge.

**ALLEGATO III**

**Patti parasociali tra Pirelli SpA ed Edizione Holding SpA  
e tra Pirelli SpA, IntesaBci SpA e UniCredito Italiano SpA**

## **PATTI PARASOCIALI TRA PIRELLI SPA ED EDIZIONE HOLDING SPA**

### **CONVENZIONE FRA SOCI**

Tra PIRELLI S.P.A., con sede in Milano, viale Sarca 222, capitale sociale Euro 1.042.775.333,08, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 0086890151, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione Dott. Marco Tronchetti Provera, munito dei necessari poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2001, (nel seguito denominata "Pirelli")

- da una parte -

e EDIZIONE HOLDING S.P.A., con sede in Treviso, Calmaggione 23, capitale sociale Lire 90.692.800.000, iscritta presso il Registro delle Imprese di Treviso al n. 13945, codice fiscale e partita IVA 00778430264, in persona dell'Amministratore Delegato dott. Gianni Mion munito dei necessari poteri in forza di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2001 (nel seguito denominata "Edizione")

- dall'altra parte -

premesso che

(a) in data 30 luglio 2001 Pirelli e Edizione hanno sottoscritto un'offerta per l'acquisto, direttamente o attraverso società controllata da nominare entro la data di esecuzione come ivi prevista, da BELL S.A. di Azioni Olivetti e di Warrant Olivetti (come definiti rispettivamente ai paragrafi 1.01 e 1.23);

(b) l'offerta di Pirelli e Edizione è stata accettata in pari data da BELL S.A. e si è dunque formato il Contratto (come definito al paragrafo 1.04);

(c) le Parti (come definite al paragrafo 1.15) intendono designare una società veicolo comune per procedere all'acquisto delle Azioni Olivetti e dei Warrant Olivetti;

(d) in relazione alle finalità indicate nella premessa che precede le Parti hanno costituito in data 3 agosto 2001 la Società (come definita al paragrafo 1.18), che sarà partecipata al 20% (venti per cento) da Edizione e all'80% (ottanta per cento) da Pirelli;

(e) in esecuzione di separate intese intercorse fra le Parti e BELL S.A. e G.P.P. INTERNATIONAL S.A., in data 30 luglio 2001 Pirelli ha acquistato, anche per conto di Edizione, per il tramite di una società interamente controllata: Kallithea S.p.A. (già S.r.l.), le Ulteriori Azioni Olivetti (come definite al paragrafo 1.22) versando in pari data il Prezzo (come definito al paragrafo 1.16) con la liquidità messa a sua disposizione da Pirelli con il Finanziamento (come definito al paragrafo 1.08);

(f) le Parti intendono far sì che le Ulteriori Azioni Olivetti siano trasferite alla Società al più presto possibile e, in ogni caso non oltre il 30 agosto 2001, contro pagamento del prezzo maggiorato degli oneri finanziari relativi al Finanziamento da effettuarsi il 30 agosto 2001 con valuta in pari data;

(g) Pirelli possiede la Partecipazione Pirelli e Edizione possiede la Partecipazione Edizione (come definite, rispettivamente, ai paragrafi 1.13 e 1.14) che entrambe le Parti intendono cedere e far cedere alla Società per il corrispettivo unitario pari rispettivamente, a Euro 2,1734 e Euro 2,172 (che rappresentano i rispettivi prezzi medi unitari di carico);

(h) all'esito del perfezionamento delle operazioni che precedono, in particolare una volta avveratasi la condizione contenuta nel Contratto, la Società risulterà proprietaria della Partecipazione (come definita al paragrafo 1.12);

(i) Pirelli e Edizione intendono convenire la disciplina relativa alle intese fra le stesse intercorse in data 30 luglio 2001 relativamente ai reciproci rapporti quali soci della Società;

tutto ciò premesso,  
che fa parte integrante della pattuizione, si stipula e conviene quanto segue:

## ARTICOLO I

### Definizioni

In aggiunta ai termini definiti in altre clausole della Convenzione (come definita al paragrafo 1.06), ai fini della stessa i termini di seguito elencati hanno il significato in appresso precisato per ciascuno di essi:

- 1.01 “Azioni Olivetti”: n. 1.552.662.120 azioni ordinarie Olivetti S.p.A. oggetto del Contratto.
- 1.02 “Azioni Società”: il 20% del capitale sociale della Società.
- 1.03 “Condizione”: la condizione sospensiva al trasferimento delle Azioni Olivetti e dei Warrant Olivetti (come definiti al paragrafo 1.23) relativa all’ottenimento delle Autorizzazioni come previsto e disciplinato nel Contratto.
- 1.04 “Contratto”: l’offerta in data 30 luglio 2001 di Pirelli e Edizione a BELL S.A. accettata in pari data relativa alla compravendita delle Azioni Olivetti e dei Warrant Olivetti.
- 1.05 “Controllate Strategiche”: le società controllate del Gruppo Olivetti (come definito al successivo paragrafo 1.10), non quotate e operanti nei settori: infrastrutture e servizi tlc, Internet, raccolta pubblicitaria, annuaristica telefonica, televisione.
- 1.06 “Convenzione”: la presente convenzione fra Soci stipulata in data odierna fra Pirelli e Edizione.
- 1.07 “Data di Esecuzione”: il secondo Giorno Lavorativo (come definito al paragrafo 1.09) antecedente la data di esecuzione del Contratto.
- 1.08 “Finanziamento”: il finanziamento fruttifero erogato da Pirelli a Kallithea S.p.A. il 30 luglio 2001, con interessi al tasso pari al Euribor a 1 mese + 0,25% su base annua.
- 1.09 “Giorno Lavorativo”: ogni giorno di calendario ad eccezione dei sabati, delle domeniche e dei giorni in cui le banche sono chiuse sulla piazza di Milano per l’esercizio della loro normale operatività.
- 1.10 “Gruppo Olivetti”: le società Olivetti S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A. e Seat-Pagine Gialle S.p.A..
- 1.11 “Olivetti”: la società Olivetti S.p.A. con sede a Ivrea, Via Jervis n. 77.
- 1.12 “Partecipazione”: la Partecipazione Pirelli, la Partecipazione Edizione, le Azioni Olivetti, i Warrant Olivetti e le Ulteriori Azioni Olivetti.
- 1.13 “Partecipazione Edizione”: le n. 134.322.250 azioni ordinarie Olivetti di proprietà di Edizione.
- 1.14 “Partecipazione Pirelli”: le n. 130.980.000 azioni ordinarie Olivetti di proprietà di Pirelli.
- 1.15 “Parti”/“Parte”: Edizione e Pirelli congiuntamente, ovvero disgiuntamente.
- 1.16 “Prezzo”: il corrispettivo di Euro 4,175 (quattro virgola centosettantacinque) per ogni azione Olivetti.
- 1.17 “Seat”: la società Seat-Pagine Gialle S.p.A. con sede in Torino, Via A. Saffi n. 18.
- 1.18 “Società”: la società a responsabilità limitata che le Parti hanno costituito il 3 agosto 2001 e che sarà trasformata in società per azioni entro il 30 agosto 2001 per l’acquisto della Partecipazione.
- 1.19 “Statuto”: lo statuto sociale della Società che le Parti adotteranno entro il 30 agosto 2001, qui allegato in copia con il n. 1.19.
- 1.20 “Telecom Italia”: la società Telecom Italia S.p.A., con sede in Torino, Via Bertola n. 34.
- 1.21 “TIM”: la società Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede in Torino, Via Bertola n. 34.
- 1.22 “Ulteriori Azioni Olivetti”: n. 147.337.880 azioni ordinarie Olivetti già acquistate da Kallithea S.p.A..
- 1.23 “Warrant Olivetti”: n. 68.409.125 warrant Olivetti 2001-2002 oggetto del Contratto.

## ARTICOLO II

### Capitalizzazione della Società

Le Parti si obbligano, entro il 30 agosto 2001 ad adottare il testo di Statuto e a dotare la Società di mezzi propri in misura sufficiente a far effettuare dalla Società gli acquisti delle Ulteriori Azioni Olivetti, della Partecipazione Pirelli e della Partecipazione Edizione e, entro la Data di Esecuzione, in misura non inferiore a Euro 5.200.000.000, partecipando alla stessa, nella misura del 20% (venti per cento), quanto a Edizione, e nella misura dell’80% (ottantapercento), quanto a Pirelli.

ARTICOLO III  
**Designazione di Terzo**

(a) I diritti ed obblighi delle Parti comunque derivanti da questa Convenzione si intendono assunti dalle Parti per sè e/o per persona da nominare entro Data di Esecuzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1401 e segg. del Codice Civile ed in conformità alle seguenti disposizioni:

- (i) la nomina potrà essere effettuata in favore di una sola persona;
- (ii) la persona nominata dovrà essere società controllata dalla, o controllante al 100% della, Parte che procede alla nomina;
- (b) Le nomine di terzo sopra previste e le relative accettazioni (quando necessarie) potranno avvenire mediante semplici dichiarazioni scritte, anche disgiunte tra loro, purché consegnate all'altra Parte entro la Data di Esecuzione, senza ulteriori vincoli di forma (o di altra natura), intendendosi così comunque derogato, per quanto possa occorrere, il disposto dell'articolo 1403 cod. civ.;
- (c) ciascuna Parte rimarrà obbligata in solido con la persona designata a norma delle precedenti disposizioni;
- (d) ad ogni effetto di questo articolo III Edizione designa la propria controllata al 100% Edizione Finance International S.A..

ARTICOLO IV  
**Organi Sociali della Società**

4.01 Composizione del Consiglio di Amministrazione. Per tutta la durata della presente Convenzione, le Parti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, nei limiti consentiti dalla legge:

- (i) il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto di 10 (dieci) membri;
- (ii) 2 (due) amministratori su 10 (dieci) siano nominati su indicazione di Edizione;
- (iii) in caso di istituzione del Comitato Esecutivo, 1 (uno) dei suoi componenti sia eletto nell'ambito dei 2 (due) amministratori designati da Edizione;
- (iv) il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sia nominato su indicazione di Edizione nell'ambito dei 2 (due) amministratori da essa designati e allo stesso siano attribuiti i poteri di legale rappresentanza vicaria della Società.

4.02 Cessazione dalla carica. Qualora, per qualsiasi motivo, ivi incluse la morte, le dimissioni o la revoca da parte dell'assemblea dei soci, uno dei consiglieri nominati in applicazione delle disposizioni che precedono venga a cessare dall'incarico, le Parti si impegnano a fare quanto in proprio potere affinché, nei limiti consentiti dalla legge, l'amministratore in sostituzione sia nominato dall'Assemblea della Società (e prima di ciò, in sede di cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione) nella persona indicata dalla Parte che aveva in precedenza designato il soggetto da sostituirsi.

4.03 Collegio Sindacale. Per tutta la durata della presente Convenzione, le Parti si impegnano a fare quanto in proprio potere affinché, nei limiti consentiti dalla legge, un sindaco effettivo e un sindaco supplente della Società, siano nominati su indicazione di Edizione.

4.04 Materie Riservate. Pirelli si impegna a fare quanto in suo potere, nei limiti consentiti dalla legge, affinché nessuna deliberazione sia assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società senza il voto favorevole di almeno uno degli amministratori designati da Edizione (se presente) in applicazione del paragrafo 4.01, sulle seguenti materie:

- indicazione del voto da esprimere nelle Assemblee Ordinaria e Straordinaria di Olivetti;
- acquisto, vendita e atti di disposizione a qualunque titolo di partecipazioni di valore per singola operazione superiore a Euro 100.000.000;
- determinazione del rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi della Società e modalità, termini e condizioni del ricorso a fonti di finanziamento esterne;
- proposte di deliberazione da sottoporre ad una Assemblea Straordinaria della Società.

ARTICOLO V  
**Ingresso di Nuovi Soci**

5.01 Impegno delle Parti. In deroga alle disposizioni dello Statuto, in particolare con riferimento alle clausole relative al Diritto di Prelazione e al Diritto di Covendita, le Parti convengono che Pirelli, possibilmente nel periodo compreso fra la data in cui la Società sarà costituita e la Data di Esecuzione, ma anche successivamente, avrà la facoltà di cedere azioni della Società a uno o più soggetti fino a concorrenza, complessivamente, del 20% (venti per cento) del capitale sociale della Società, purché gli acquirenti a tal fine individuati da Pirelli siano preventivamente graditi da Edizione, restando inteso che tale gradimento non potrà irragionevolmente e immotivatamente essere negato qualora si tratti di soci finanziari e che, con riferimento all'ipotesi di ingresso nel capitale sociale della Società di Unicredito S.p.A. e/o Banca Intesa BCI S.p.A., in corso di discussione, Edizione manifesta fin d'ora il proprio assenso.

5.02 Formalità. (a) Agli effetti dell'applicazione del paragrafo 5.01, Pirelli invierà a Edizione una comunicazione nelle forme di cui al paragrafo 14.02, portante l'indicazione del numero di azioni riservate in vendita ai soggetti di cui al precedente paragrafo 5.01.

(b) Nel termine di 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, Edizione dovrà manifestare il proprio assenso, ove necessario in relazione a quanto precede, con comunicazione inviata a Pirelli nelle forme di cui al paragrafo 14.02. Resta inteso che in mancanza di comunicazione di Edizione nel termine che precede, Pirelli potrà cedere le azioni della Società ai terzi dalla stessa individuati e comunicati come se Edizione avesse manifestato il proprio assenso, fermo, in ogni caso, il limite del 20% (venti per cento) del capitale sociale di cui al paragrafo 5.01.

ARTICOLO VI  
**Opa su azioni Olivetti**

Per tutta la durata della presente Convenzione le Parti convengono che, in caso di lancio da parte di terzi di un'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto le azioni di Olivetti, ai sensi del D.lgs. 58/98, Edizione si impegna fin d'ora, ove richiesta da Pirelli con comunicazione inviata nelle forme di cui al paragrafo 14.02, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, a non opporsi, e a far sì che gli amministratori della Società da essa designati non si oppongano, a che la Società aderisca all'offerta pubblica di acquisto.

ARTICOLO VII  
**Organi Sociali del Gruppo Olivetti**

7.01 Composizione dei Consigli di Amministrazione delle Società Olivetti. Per tutta la durata della presente Convenzione, le Parti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, nei limiti consentiti dalle legge, nei Consigli di Amministrazione di Olivetti, Telecom, TIM e Seat (le “**Società Olivetti**”):

- (i) un quinto dei componenti i Consigli di Amministrazione delle Società Olivetti (con arrotondamento all'unità superiore fino a due (2) amministratori), previa opportuna determinazione del numero degli amministratori che li compongono, la cui nomina non sia riservata per disposizioni di legge, di statuto o regolamentari, al mercato o ad altri soggetti, sia nominato su indicazione di Edizione;
- (ii) il Vice Presidente dei Consigli di Amministrazione delle Società Olivetti sia nominato, con i poteri di legale rappresentanza vicaria, fra gli amministratori designati da Edizione ai sensi del punto che precede.
- (iii) in caso di istituzione del Comitato Esecutivo, 1 (uno) dei suoi componenti sia eletto nell'ambito del o degli amministratore/i designato/i da Edizione;

7.02 Composizione dei Consigli di Amministrazione delle Controllate Strategiche. Per tutta la durata della presente Convenzione, le Parti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, nei limiti consentiti dalla legge, nei Consigli di Amministrazione delle Controllate Strategiche:

- (i) un quinto dei componenti i Consigli di Amministrazione delle Controllate Strategiche, previa opportuna determinazione del numero degli amministratori che li compongono, sia nominato su indicazione di Edizione;

- (ii) il Vice Presidente dei Consigli di Amministrazione delle Controllate Strategiche sia nominato, con i poteri di legale rappresentanza vicaria, fra gli amministratori designati da Edizione ai sensi del punto che precede.

7.03 Per tutta la durata della presente Convenzione e fermo restando quanto stabilito ai paragrafi 7.01 e 7.02 che precedono, Edizione si impegna a non opporsi a che i componenti dei Consigli di Amministrazione delle Società Olivetti e delle Società Strategiche non nominati su indicazione di Edizione, del Mercato o di Enti Governativi siano nominati su indicazione di Pirelli.

7.04 Cessazione dalla carica. Qualora, per qualsiasi motivo, ivi incluse la morte, le dimissioni o la revoca da parte dell'assemblea dei soci, uno dei consiglieri nominati in applicazione delle disposizioni che precedono venga a cessare dall'incarico, le Parti si impegnano a fare quanto in proprio potere affinché, nei limiti consentiti dalla legge, l'amministratore in sostituzione sia nominato dalla relativa assemblea (e prima di ciò, in sede di cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione) nella persona indicata dalla Parte che aveva in precedenza designato il soggetto da sostituirsi.

#### ARTICOLO VIII

##### **Deliberazioni dei Consigli di Amministrazione delle Società Olivetti**

8.01 Materie Riservate In deroga ad ogni difforme disposizione statutaria, Pirelli si impegna a far sì che, nei limiti consentiti dalla legge, nessuna deliberazione sia assunta dai Consigli di Amministrazione delle Società Olivetti senza il voto favorevole di almeno uno degli amministratori designati da Edizione, se presente, in applicazione del paragrafo 7.01, sulle seguenti materie:

- (i) investimenti singolarmente superiori a Euro 250 milioni;
- (ii) acquisto, vendita e atti di disposizione a qualunque titolo di partecipazioni di controllo e di collegamento di valore unitariamente superiore a Euro 250 milioni;
- (iii) atti di disposizione a qualunque titolo di aziende o rami di esse singolarmente superiori a Euro 250 milioni;
- (iv) proposte di convocazione della Assemblea Straordinaria;
- (v) operazioni fra il Gruppo Olivetti e l'attuale Gruppo Pirelli di importo singolarmente superiore a Euro 50 milioni;
- (vi) operazioni con parti correlate.

#### ARTICOLO IX

##### **Disciplina Relativa allo Stallo**

9.01 Individuazione dei casi di stallo. Ai fini di questo Articolo IX si considera "**Stallo**" una situazione che:

- (i) comporti un dissenso fra le Parti tale per cui le stesse abbiano la ragionevole aspettativa che una deliberazione dell'Assemblea Straordinaria della Società, ovvero una deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società nelle materie indicate al paragrafo 4.04, ovvero una deliberazione dei Consigli di Amministrazione delle Società Olivetti non possa essere validamente assunta ai sensi dello Statuto della Società o del disposto di cui al paragrafo 4.04 o di cui al paragrafo 8.01 della presente Convenzione; e
- (ii) abbia formato oggetto di consultazione fra le Parti ai sensi del paragrafo 9.02 che segue.

9.02 Obbligo di consultazione. Le Parti si obbligano a consultarsi in via preventiva ogni volta che si presenti una situazione di Stallo così come definita al punto (i) del paragrafo 9.01 che precede.

9.03 Procedura. (a) In vista dell'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 9.02 che precede, le Parti si obbligano ad incontrarsi, ovvero a consultarsi preventivamente tramite conferenza telefonica o video-conferenza entro e non oltre il terzo (3°) giorno antecedente quello fissato per la riunione consiliare o assembleare della Società, ovvero consiliare delle Società Olivetti, ovvero, immediatamente, appena avuta notizia, in caso di convocazione in via d'urgenza della riunione consiliare della Società o delle Società Olivetti, ai sensi delle applicabili disposizioni statutarie.

(b) Nell'ambito della consultazione di cui al presente paragrafo, le Parti faranno tutto quanto in loro potere al fine di raggiungere un accordo e/o di individuare un orientamento comune sugli argomenti sottoposti al loro esame, obbligandosi, a tal fine, ad agire secondo buona fede.

(c) L'assenza ingiustificata di una Parte alla fase di consultazione preventiva o la sua astensione dalle determinazioni raggiunte nel corso della stessa comporta l'accettazione delle determinazioni raggiunte dell'altra Parte e impone alla Parte assente od astenuta di adeguarsi e osservare tali determinazioni.

9.04 Manifestazione della volontà (a) Qualora le Parti, nell'ambito della consultazione preventiva di cui ai paragrafi 9.02 e 9.03 che precedono, abbiano raggiunto un accordo in merito agli argomenti oggetto di detta consultazione, le stesse saranno tenute a manifestare la propria volontà nelle sedi competenti in conformità alle seguenti disposizioni:

- (i) tramite conferimento ad un rappresentante comune di delega per la partecipazione all'assemblea straordinaria della Società e per la manifestazione del voto in detta assemblea, in modo conforme a quanto concordato;
- (ii) facendo in modo che i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione della Società e delle Società Olivetti partecipino alla riunione consiliare ed esprimano in tale sede il voto in conformità alle determinazioni comuni assunte in sede di consultazione preventiva.

(b) Al contrario, in mancanza di comune accordo sugli argomenti oggetto di consultazione, Edizione sarà tenuta ad astenersi dal prendere parte alla riunione assembleare o consiliare e dall'esprimere o far esprimere in tale sede il voto e/o ad astenersi dal manifestare, in qualsiasi sede e modo, la sua volontà o presa di posizione sull'argomento che sia stato oggetto di detta consultazione preventiva, fatto salvo quanto previsto nel successivo punto (c).

(c) Qualora si verifichi la situazione di cui al punto (b) che precede, Edizione avrà il diritto di inviare a Pirelli, a mezzo di telegramma o lettera raccomandata ed a norma del paragrafo 14.02, un "Avviso di Stallo" nel termine dei 15 (quindici) giorni dal termine della consultazione di cui al paragrafo 9.03.

(d) Nel perdurare della situazione di Stallo di cui al paragrafo 9.01, verificatasi la situazione di cui al punto (b) che precede e in mancanza del ricevimento da parte di Pirelli dell'Avviso di Stallo nel termine del punto (c) che precede, Pirelli avrà il diritto di inviare a Edizione, a mezzo di telegramma o lettera raccomandata ed a norma del paragrafo 14.02, un Avviso di Stallo da riceversi da parte di Edizione nel termine di 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto c).

9.05 Diritti delle Parti. (a) Qualora una delle Parti abbia fatto pervenire all'altra un Avviso di Stallo a termini dei punti (c) e (d) del paragrafo 9.04:

- (i) Edizione avrà il diritto (che si considererà esercitato con il ricevimento da parte di Pirelli dell'Avviso di Stallo, ai termini del punto (c) del paragrafo 9.04 che precede) di vendere a Pirelli, che avrà il corrispondente obbligo di acquistare, tutte, e non parte, le Azioni Società ad un prezzo determinato in conformità alle disposizioni di cui al punto (b) che segue; ovvero
- (ii) Pirelli avrà il diritto (che si considererà esercitato con il ricevimento da parte di Edizione dell'Avviso di Stallo, ai termini del punto (d) del paragrafo 9.04 che precede) di acquistare da Edizione, che avrà il corrispondente obbligo di vendere, tutte, e non parte, le Azioni Società ad un prezzo determinato in conformità alle disposizioni di cui al punto (b) che segue.

(b) Ai fini del precedente punto (a), le Parti convengono che oggetto di determinazione dovrà essere: (x) il prezzo delle Azioni Società, tenuto conto del valore del capitale economico delle stesse ("**Prezzo delle Azioni Società**") e (y) un valore che sia espressione del pro-quota del premio di maggioranza come se le Azioni Società fossero espressione del controllo di Olivetti ("**Premio**"). Il Prezzo delle Azioni Società e il Premio saranno determinati di comune accordo tra Pirelli e Edizione entro 10 Giorni Lavorativi dalla data in cui una delle stesse abbia ricevuto l'avviso dell'altra a norma del precedente punto (a) o, in mancanza di tale accordo, da due "investment banks" di standing internazionale scelte una da ciascuna Parte, fermo restando che, ove le "investment banks" così nominate non si accordino sulla valutazione entro 30 Giorni Lavorativi dalla loro nomina, la medesima sarà effettuata da una terza "investment bank" di analogo standing scelta d'accordo tra le prime due [già al momento del conferimento dell'incarico da parte delle Parti] ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano. Al Presidente del Tribunale di Milano sarà (nell'ordine e nei termini sopra indicati) anche demandata la nomina della "investment bank" che una delle Parti abbia omesso di nominare o di sostituire in caso di sua successiva cessazione dell'incarico.



(c) Le valutazioni di cui al precedente punto (b) e quindi il Prezzo delle Azioni Società e il Premio determinati sulla base della stessa saranno definitivamente vincolanti per le Parti a norma degli articoli 1349 e 1473 cod. civ. ai fini della compravendita prevista al precedente punto (a).

(d) La compravendita si perfezionerà entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione alle Parti della valutazione di cui al punto (b) che precede e il prezzo ivi incluso si intenderà sempre pagabile in contanti contestualmente al trasferimento delle Azioni Società di cui al paragrafo 9.06.

9.06 **Transfert.** Nel caso in cui le Azioni Società debbano essere compravendute a norma del paragrafo 9.05(a), si applicheranno le seguenti disposizioni:

- (i) le Azioni Società si intenderanno cedute con godimento regolare alla data di cui al successivo punto (iii);
- (ii) il diritto di proprietà relativo alle Azioni compravendute si intenderà trasferito all'acquirente a far tempo dalla data di cui al successivo punto (iii);
- (iii) il trasferimento delle Azioni ed il pagamento del prezzo relativo avranno luogo presso la sede della Società, alle ore 11 del 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data in cui la compravendita si intende conclusa a norma del paragrafo 9.04(d), nel rispetto, ove applicabile, di eventuali autorizzazioni da parte di competenti autorità aventi giurisdizione sulle Parti in relazione alla compravendita;
- (iv) all'atto del trasferimento e del pagamento previsti al precedente punto (iii), le Azioni Società saranno libere da pegni, vincoli, gravami pregiudizievoli o diritti di terzi di qualsiasi natura;
- (v) le spese, oneri ed imposte indirette gravanti sulla compravendita delle Azioni in parola saranno a carico della parte acquirente;
- (vi) le imposte comunque relative alla eventuale plusvalenza realizzata dalle parte venditrice saranno a carico di quest'ultima;
- (vii) contestualmente al trasferimento delle Azioni in parola e al pagamento del relativo prezzo, la parte venditrice consegnerà alla parte acquirente le dimissioni dalla carica degli amministratori e, ove possibile, dei sindaci (effettivi e supplenti) della Società e delle Società Olivetti di sua designazione.

#### ARTICOLO X

##### **Acquisti Collaterali**

10.01 **Impegno delle Parti.** (a) Per tutta la durata della presente Convenzione le Parti, anche tramite le loro rispettive società controllate e/o controllanti ai sensi dell'art. 2359, primo comma, c.c., non potranno acquistare azioni, obbligazioni convertibili in azioni Olivetti e/o Warrant che diano diritto ad acquistare azioni o obbligazioni convertibili in azioni Olivetti, emessi da Olivetti o dalle società Olivetti.

(b) La Società non potrà acquistare le azioni e le obbligazioni e gli strumenti indicati al punto (a) che precede in misura eccedente la soglia opa del 30% (trenta per cento) tenuto conto altresì della incidenza a tale fine delle azioni proprie possedute direttamente e indirettamente.

#### ARTICOLO XI

##### **Penale per Inadempimento**

In caso di inadempimento rispetto a uno o più degli impegni assunti a norma delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, la Parte inadempiente, impregiudicato ogni altro diritto dell'altra Parte (ivi incluso quello al risarcimento del maggior danno), sarà tenuta al pagamento in favore dell'altra Parte, a semplice richiesta scritta, a titolo di penale, di un importo pari al 10% (dieci per cento) del capitale investito dalla Parte non inadempiente nel capitale sociale della Società a tale data, dedotti i dividendi ordinari e/o straordinari eventualmente percepiti.

#### ARTICOLO XII

##### **Durata**

12.01 Entrata in vigore. L'entrata in vigore della presente Convenzione è subordinata alla esecuzione del Contratto ed entrerà in vigore con l'acquisto delle Azioni Olivetti e dei Warrant Olivetti come ivi previsto.

12.02 Durata. (a) La presente Convenzione avrà durata triennale a decorrere dall'entrata in vigore e si intenderà tacitamente prorogata ad ogni scadenza ove non sia comunicata da una delle Parti dichiarazione di recesso, fermo quanto previsto al successivo paragrafo 12.03.

(b) Fatti salvi i casi di legge, è in facoltà delle Parti di recedere dalla presente alla scadenza:

- (i) quanto a Edizione con preavviso inviato 6 (sei) mesi prima;
- (ii) quanto a Pirelli con preavviso inviato 1 (un) mese prima.

12.03 Mancato rinnovo. (a) Nel caso in cui Pirelli dovesse inviare a Edizione, con le forme di cui al paragrafo 14.02, il preavviso di recesso alla scadenza della presente Convenzione nel termine di cui al punto (ii) del paragrafo 12.02 (b) che precede, Edizione avrà il diritto di vendere a Pirelli, che avrà il corrispondente obbligo di acquistare, tutte (ma non parte de le sue azioni della Società, a termini e condizioni determinati, mutatis mutandis, a norma del precedente paragrafo 9.05 (b) (e delle disposizioni ivi richiamate) dandone avviso a Pirelli entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi. In tal caso tuttavia la compravendita avverrà contro il pagamento del prezzo di cui all'art. 9.05 (b) maggiorato di un importo pari al 50% (cinquanta per cento) della somma del Prezzo delle Azioni Società e del Premio.

(b) Il pagamento della somma di cui alla lettera a) dovrà essere effettuato immediatamente a fronte di semplice richiesta scritta di Edizione da inviarsi a Pirelli allo scadere del termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione resa alle Parti della determinazione resa in applicazione della procedura di cui al paragrafo 9.05(b) che precede.

### ARTICOLO XIII

#### **Evento rilevante**

a) Qualora, nel periodo di durata di questa Convenzione, a seguito di uno o più atti tra vivi a qualunque titolo, per quanto riguarda Edizione, i signori Luciano, Gilberto, Carlo e Giuliana Benetton, o loro coniugi o discendenti diretti, cessino di designare la maggioranza del consiglio di amministrazione di Edizione e, per quanto riguarda Pirelli, il dott. Marco Tronchetti Provera cessi, non per sua volontà determinante, dalla guida strategico-operativa del gruppo Pirelli, per tale intendendosi la Pirelli & C. sapa e società controllate direttamente e indirettamente, si ha **“Evento Rilevante”**.

b) Verificatosi l'Evento Rilevante rispetto a una Parte, l'altra Parte avrà diritto di cedere tutte (ma non parte de) le sue azioni della Società alla Parte rispetto alla quale si è verificato l'Evento Rilevante, a termini e condizioni determinati, mutatis mutandis, a norma del precedente paragrafo 9.05 (b) (e delle disposizioni ivi richiamate) dandone avviso a tale ultima Parte entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data nella quale l'altra Parte abbia dichiarato per iscritto di essere venuta a conoscenza dell'intervenuto Evento Rilevante, ovvero abbia ricevuto comunicazione scritta di tale circostanza. In tal caso tuttavia la compravendita avverrà contro il pagamento del prezzo di cui all'art. 9.05 (b) maggiorato di un importo pari al doppio della somma della somma del Prezzo delle Azioni Società e del Premio.

### ARTICOLO XIV

#### **Disposizioni Generali**

14.01 Modifiche. Qualsiasi modifica a questa Convenzione non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

14.02 Comunicazioni e Notifiche. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni di questa Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o telegramma, o al momento di accusazione di ricevuta mediante apposita dichiarazione (anche a mezzo telefax), se effettuata via telefax, sempreché sia indirizzata come segue:

- (i) se ad Edizione, alla stessa in:

Calmaggiore 23  
Treviso  
Attenzione di: dott. Gianni Mion  
Telefax n. 0422-411118

- (ii) se a Pirelli, alla stessa in:  
Viale Sarca 222  
Milano  
Attenzione di: dott. Carlo Buora  
Telefax n. 02-64423454

ovvero al diverso recapito che ciascuna delle Parti avrà facoltà di comunicare all'altra, con le modalità previste dal presente paragrafo 14.02, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questa Convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie o inerenti il procedimento arbitrale di cui al successivo Articolo XV.

14.03 Tolleranza. L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.

14.04 Rubriche. Le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini della interpretazione della presente Convenzione.

#### ARTICOLO XV **Controversie**

15.01 Arbitrato. Qualsiasi controversia derivante dalla presente Convenzione, o da eventuali patti esecutivi, modificativi o integrativi, sarà sottoposta al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, i quali decideranno senza formalità di procedura, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, ma applicheranno il diritto sostanziale italiano. L'arbitrato avrà natura rituale ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile e avrà sede in Milano.

15.02 Nomina degli Arbitri. (a) La Parte che richiede l'instaurazione del giudizio arbitrale dovrà indicare, quanto meno nelle loro linee generali, le richieste formanti oggetto dello stesso.

(b) La Parte che instaura il procedimento arbitrale dovrà contestualmente e a pena di inefficacia designare il proprio arbitro. La Parte chiamata in arbitrato dovrà entro venti (20) giorni di calendario designare il proprio arbitro. I due arbitri di parte designeranno di comune accordo il terzo arbitro che assumerà le funzioni di presidente del Collegio Arbitrale. Qualora gli arbitri come sopra nominati non raggiungano l'accordo sulla nomina del terzo arbitro entro venti (20) giorni di calendario dalla nomina del secondo arbitro, questi verrà designato dal Presidente del Tribunale di Milano, il quale sarà pure adito qualora la parte chiamata in arbitrato non designi il proprio arbitro nel termine sopra indicato.

15.03 Foro Competente. Fermo restando quanto sopra disposto, si conviene che ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo alla presente Convenzione sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano/Treviso 7 agosto 2001

Allegati: Omissis

**EDIZIONE HOLDING S.P.A.**

**PIRELLI S.P.A.**

## ATTO DI MODIFICA DI CONVENZIONE FRA SOCI

Tra PIRELLI S.P.A., con sede in Milano, viale Sarca 222, capitale sociale Euro 1.042.775.333,08, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00886890151, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione Dott. Marco Tronchetti Provera, munito dei necessari poteri (nel seguito denominata "Pirelli")

- da una parte -

e EDIZIONE HOLDING S.P.A., con sede in Treviso, Calmaggione 23, capitale sociale Lire 90.692.800.000, iscritta presso il Registro delle Imprese di Treviso al n. 13945, codice fiscale e partita IVA 00778430264, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione sig. Gilberto Benetton, munito dei necessari poteri (nel seguito denominata "Edizione")

- dall'altra parte -

premessi che

- (a) Pirelli e Edizione hanno sottoscritto in data 7 agosto 2001 una Convenzione fra Soci (la "Convenzione") relativa, fra l'altro, alla disciplina dei reciproci rapporti in qualità di soci della società veicolo comune, successivamente individuata nella Olimpia S.p.A.;
- (b) Edizione Finance International S.A. è subentrata nei diritti ed obblighi di Edizione relativi alla Convenzione ai sensi dell'Articolo III della stessa e a tale titolo sottoscrive il presente Atto;
- (c) ferma e invariata ogni altra disposizione della Convenzione, e richiamate le Definizioni di cui all'Articolo I della medesima, le Parti (come ivi definite) convengono sulla opportunità di procedere alla modifica dell'Articolo XIII della Convenzione in parola;

tutto ciò premesso,

con effetto dalla data di questo Atto di Modifica, le Parti convengono che la Convenzione dovrà intendersi modificata attraverso la adozione del testo dell'Articolo XIII, come nel seguito riportato, in sostituzione di quello pattuito in data 7 agosto 2001.

### ARTICOLO XIII **Evento Rilevante**

(a) Si ha "**Evento Rilevante**" agli effetti della presente Convenzione, qualora, nel periodo di durata originaria o prorogata della stessa, a seguito di uno o più atti tra vivi a qualunque titolo, si verifichi, rispetto alla situazione quale in atto alla data odierna, un mutamento sostanziale della struttura di controllo di Edizione o di Pirelli (inclusa a questi fini la Pirelli & C Sapa), per tale intendendosi l'esercizio da parte di soggetti diversi da quelli attuali del potere determinante di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di gestione, con un conseguente potenziale mutamento degli indirizzi strategici.

(b) Verificatosi l'Evento Rilevante rispetto a una Parte, l'altra Parte avrà diritto di cedere tutte (ma non parte de) le sue azioni della Società alla Parte rispetto alla quale si è verificato l'Evento Rilevante, a termini e condizioni determinati, mutatis mutandis, a norma del precedente paragrafo 9.05(b) (e delle disposizioni ivi richiamate) dandone avviso a tale ultima Parte entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data nella quale l'altra Parte abbia dichiarato per iscritto di essere venuta a conoscenza dell'intervenuto Evento Rilevante, ovvero abbia ricevuto comunicazione scritta di tale circostanza. In tal caso, tuttavia, la compravendita avverrà contro il pagamento del prezzo di cui al paragrafo 9.05(b) maggiorato di un importo pari al doppio della somma del Prezzo delle Azioni Società e del Premio.

Milano/Treviso 14 settembre 2001

**PIRELLI S.P.A.**

**EDIZIONE HOLDING S.P.A.  
EDIZIONE FINANCE INTERNATIONAL S.A.**

**PATTI PARASOCIALI TRA PIRELLI SPA, INTESABCI SPA E UNICREDITO ITALIANO SPA**

Spettabile  
INTESABCI S.p.A.  
Piazza Paolo Ferrari, 10  
20121- MILANO

Spettabile  
UNICREDITO ITALIANO S.p.A.  
Piazza Cordusio  
20121 - MILANO

Gentili Signori,  
abbiamo ricevuto la Vostra lettera datata 14 settembre 2001 che nel seguito trascriviamo integralmente:

\* \* \*

Milano, 14 settembre 2001

Spettabile  
PIRELLI S.p.A.  
Viale Sarca, 222  
20126 – MILANO

Egredi Signori,

facendo seguito ai colloqui intercorsi, Vi proponiamo quanto di seguito trascritto:

**“SCRITTURA FRA SOCI**

Tra Pirelli S.p.A., con sede in Milano, viale Sarca 222, capitale sociale Euro 1.043.094.358,28, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00886890151, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Marco Tronchetti Provera, munito dei necessari poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2001, (nel seguito denominata “Pirelli”)

- da una parte -

e

UniCredito Italiano S.p.A., con sede in Genova, Via Dante 1, Direzione Centrale in Milano, Piazza Cordusio, capitale sociale Euro 2.523.215.059, iscritta presso il Registro delle Imprese di Genova, codice fiscale e partita IVA 00348170101, in persona del Vice Direttore Generale dott. Pietro Modiano, munito dei necessari poteri in forza di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2001 (nel seguito denominata “UCI”)

e IntesaBCI S.p.A., con sede in Milano, Piazza Paolo Ferrari 10, capitale sociale Euro 3.488.995.258,84, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 00799960158, partita IVA 10810700152, in persona del Consigliere Delegato Lino Benassi, munito dei necessari poteri in forza di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 14 settembre 2001 (nel seguito denominata “BCI”)

- dall'altra parte -

premesso che

- (a) in data 30 luglio 2001 Pirelli e Edizione Holding S.p.a. (di seguito, “Edizione”) hanno sottoscritto un’offerta per l’acquisto, direttamente o attraverso società controllata da nominare entro la data di esecuzione come ivi

prevista, da BELL S.A. di Azioni Olivetti e di Warrant Olivetti (come definiti rispettivamente ai paragrafi 1.05 e 1.27);

- (b) l'offerta di Pirelli e Edizione è stata accettata in pari data da BELL S.A. e si è dunque formato il Contratto (come definito al paragrafo 1.06). UCI e BCI (i "Nuovi Soci") hanno preso atto del Contratto;
- (c) per procedere all'acquisto delle Azioni Olivetti e dei Warrant Olivetti, Pirelli e Edizione Finance International S.A. (di seguito, "Edizione Finance" e congiuntamente a Pirelli, gli "Attuali Soci") hanno costituito in data 3 agosto 2001 la Società (come definita al paragrafo 1.22), partecipata al 20% (venti per cento) da Edizione Finance, società controllata da Edizione, e all'80% (ottanta per cento) da Pirelli; la Società è retta dallo statuto qui allegato sub A (lo "Statuto");
- (d) in data 7 agosto 2001 Pirelli e Edizione hanno sottoscritto una convenzione volta a disciplinare i loro reciproci rapporti quali soci della Società. I Nuovi Soci hanno preso atto della suddetta convenzione;
- (e) in base agli accordi tra gli Attuali Soci, in data 9 Agosto 2001, sono state trasferite alla Società da Kallithea S.p.A. (società controllata da Pirelli) n. 147.337.880 azioni ordinarie Olivetti - pari a circa il 2% del capitale sociale Olivetti -, nonché da Pirelli Finance (Luxembourg) S.A (società controllata da Pirelli) e da Edizione, complessivamente n. 265.302.250 azioni ordinarie Olivetti, pari a circa il 3,64% del capitale sociale di Olivetti;
- (f) in data 29 agosto 2001, gli Attuali Soci hanno designato formalmente la Società quale veicolo per l'acquisto delle Azioni Olivetti e dei Warrant Olivetti;
- (g) in data 29 agosto 2001 l'assemblea della Società ha deliberato, tra l'altro, l'aumento del capitale sociale (da Euro 15.000 - rappresentato da n. 15.000 azioni da nominali Euro 1 cadauna assegnate a Pirelli per l'80% (pari a n. 12.000 azioni) ed Edizione Finance per il 20% (pari a n. 3.000 azioni) - a Euro 576.936.635, da effettuarsi anche in più riprese e in modo scindibile mediante il conferimento in denaro di Euro 576.921.635 e l'emissione di n. 576.921.635 nuove azioni ordinarie da nominali Euro 1 cadauna, riservate in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute, con un sovrapprezzo di Euro 9,40 per azione;
- (h) gli Attuali Soci hanno immediatamente sottoscritto e versato parte dell'aumento di capitale e relativo sovrapprezzo per complessivi Euro 1.199.985.020;
- (i) a fronte di tale sottoscrizione e versamento saranno quindi emesse n. 92.306.540 azioni a favore di Pirelli per nominali Euro 92.306.540 e n. 23.076.635 azioni a favore di Edizione Finance per nominali Euro 23.076.635;
- (j) Pirelli ha offerto a UCI e a BCI di acquisire ciascuno una partecipazione di minoranza nella Società; è volontà di ciascuno dei Nuovi Soci di acquisire individualmente una partecipazione pari al 10% del capitale della Società e, quindi, di acquistare da Pirelli rispettivamente n. 11.539.817 azioni e n. 11.539.817 azioni della Società nonché i diritti di opzione relativi all'aumento di capitale di cui alla premessa g) tali da permettere la sottoscrizione e il versamento, alle condizioni di cui alla delibera assembleare di cui alla lettera g) delle premesse, da parte di ciascuno dei Nuovi Soci di n. 38.460.183 azioni della Società dietro un esborso di Euro 399.985.903,20;
- (k) Pirelli e i Nuovi Soci intendono convenire la disciplina relativa all'acquisto e sottoscrizione di una quota del capitale della Società nonché ai reciproci rapporti quali soci della Società medesima;
- (l) Pirelli si impegna ad ottenere da Edizione Finance una dichiarazione di rinuncia irrevocabile a favore di UCI e BCI a qualsiasi suo diritto e pretesa in relazione all'acquisto rispettivamente della Partecipazione Olimpia UCI e della Partecipazione Olimpia BCI (quali infra definite), nonché di presa d'atto, con rinuncia ad ogni sua riserva, degli impegni assunti da Pirelli nei confronti dei Nuovi Soci e dei diritti e facoltà agli stessi riconosciuti con questa Scrittura, in particolare con rinuncia sin d'ora da parte di Edizione Finance al diritto di prelazione sui trasferimenti oggetto dei diritti di vendita e di acquisto disciplinati in questa Scrittura; tale dichiarazione sarà consegnata da Pirelli ad entrambi i Nuovi Soci alla Data di Esecuzione.

Tutto ciò premesso,

che fa parte integrante ed essenziale della pattuizione, si stipula e conviene quanto segue:

#### ARTICOLO I

##### **Definizioni**

In aggiunta ai termini definiti in altre clausole della Scrittura (come definita al paragrafo 1.19), ai fini della stessa i termini di seguito elencati hanno il significato in appresso precisato per ciascuno di essi:

- 1.01 "Aumento di Capitale Olimpia": l'aumento di capitale di cui alla premessa g) che precede.
- 1.02 "Attuali Soci": Edizione Finance e Pirelli congiuntamente.

- 1.03 “Azioni Olimpia BCI”: le azioni di Olimpia acquisite da BCI ai sensi dell’art.II. e di cui alla premessa (j).
- 1.04 “Azioni Olimpia UCI”: le azioni di Olimpia acquisite da UCI ai sensi dell’art.II e di cui alla premessa (j).
- 1.05 “Azioni Olivetti”: n. 1.552.662.120 azioni ordinarie Olivetti S.p.A. oggetto del Contratto.
- 1.06 “Contratto”: l’offerta in data 30 luglio 2001 di Pirelli e Edizione a BELL S.A. accettata in pari data relativa alla compravendita delle Azioni Olivetti e dei Warrant Olivetti.
- 1.07 “Data di Esecuzione”: il secondo Giorno Lavorativo (come definito al paragrafo 1.11) antecedente la data di esecuzione del Contratto.
- 1.08 “Data di Sottoscrizione”: data di sottoscrizione della presente Scrittura.
- 1.09 “Diritti di Opzione BCI”: i diritti di opzione Olimpia acquisiti da BCI ai sensi dell’art.II.
- 1.10 “Diritti di Opzione UCI”: i diritti di opzione Olimpia acquisiti da UCI ai sensi dell’art.II.
- 1.11 “Giorno Lavorativo”: ogni giorno di calendario ad eccezione dei sabati, delle domeniche e dei giorni in cui le banche sono chiuse sulla piazza di Milano per l’esercizio della loro normale attività.
- 1.12 “IRR” (Tasso interno di rendimento lordo) il tasso di sconto su base annua ed in regime di capitalizzazione composta che rende uguale il valore di tutti i flussi in entrata con il valore dei flussi in uscita relativi all’investimento.
- 1.13 “Nuove Azioni UCI”: le azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale Olimpia sottoscritto da UCI ai sensi dell’articolo II che segue.
- 1.14 “Nuove Azioni BCI”: le azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale Olimpia sottoscritto da BCI ai sensi dell’articolo II che segue.
- 1.15 “Olivetti”: la società Olivetti S.p.A. con sede a Ivrea, Via Jervis n. 77.
- 1.16 “Partecipazione Olimpia UCI”: le Azioni Olimpia UCI e le Nuove Azioni Olimpia UCI.
- 1.17 “Partecipazione Olimpia BCI”: le Azioni Olimpia BCI e le Nuove Azioni Olimpia BCI.
- 1.18 “Parte o Parti”: Pirelli, UCI e BCI, congiuntamente o disgiuntamente.
- 1.19 “Scrittura”: la presente Scrittura stipulata in data odierna fra Pirelli, UCI e BCI.
- 1.20 “Seat”: la società Seat-Pagine Gialle S.p.A. con sede in Milano, Corso di Porta Vigentina n. 33/35.
- 1.21 “Società Olivetti” : le società Olivetti S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A. e Seat-Pagine Gialle S.p.A..
- 1.22 “Società” o “Olimpia”: la società Olimpia S.p.A. con sede in Milano, Viale Sarca, 122 (già Olimpia S.r.l.) che gli Attuali Soci hanno costituito il 3 agosto 2001 per l’acquisto delle Azioni Olivetti e dei Warrant Olivetti.
- 1.23 “Telecom Italia”: la società Telecom Italia S.p.A., con sede in Torino, Via Bertola n. 34.
- 1.24 “TIM”: la società Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede in Torino, Via Bertola n. 34.
- 1.25 “Titoli Olimpia BCI”: le Azioni Olimpia BCI ed i Diritti di Opzione BCI.
- 1.26 “Titoli Olimpia UCI”: le Azioni Olimpia UCI ed i Diritti di Opzione UCI.
- 1.27 “Warrant Olivetti”: n. 68.409.125 warrant Olivetti 2001-2002 oggetto del Contratto.

## ARTICOLO II

### **Trasferimento dei Titoli Olimpia UCI e dei Titoli Olimpia BCI e sottoscrizione delle Nuove Azioni UCI e delle Nuove Azioni BCI**

- 2.00 Fermo quanto stabilito nel successivo paragrafo 10.1 in ordine al perfezionamento e alla completa e regolare esecuzione del Contratto quale condizione essenziale degli accordi di cui alla presente Scrittura, gli impegni assunti da UCI e BCI di cui infra sono altresì condizionati a che alla Data di Esecuzione gli Attuali Soci, in conformità a quanto stabilito al successivo paragrafo 2.03, (i) abbiano provveduto a sottoscrivere e a versare le quote di rispettiva pertinenza dell’Aumento di Capitale Olimpia, nonché (ii) abbiano perfezionato con la Società ed eseguito il “finanziamento soci subordinato”.
- 2.01 Fatto salvo quanto pattuito nel successivo paragrafo 10.1, UCI e BCI si impegnano in via non solidale ad acquistare da Pirelli alla Data di Esecuzione rispettivamente le Azioni Olimpia UCI e i Diritti di Opzione UCI (di seguito, i “Titoli Olimpia UCI”) nonché le Azioni Olimpia BCI e i Diritti di Opzione BCI (di seguito, i “Titoli Olimpia BCI”), ai seguenti termini e condizioni:
- 2.01.01 Prezzo complessivo dei Titoli Olimpia UCI e dei Titoli Olimpia BCI

- (a) I Titoli Olimpia UCI saranno venduti da Pirelli ed acquistati da UCI al prezzo complessivo, convenuto anche in via d'alea, di Euro 120.014.096,8 (il "Prezzo Complessivo UCI");
- (b) I Titoli Olimpia BCI saranno venduti da Pirelli ed acquistati da BCI al prezzo complessivo, convenuto anche in via d'alea, di Euro 120.014.096,8 (il "Prezzo Complessivo BCI").
- 2.01.02 Tempi e modalità di pagamento.  
Alla Data di Esecuzione, UCI e BCI pagheranno a Pirelli rispettivamente il Prezzo Complessivo UCI ed il Prezzo Complessivo BCI, mediante separati bonifici di fondi, con valuta alla stessa Data di Esecuzione, sul conto corrente della Banca Nazionale del Lavoro n. 28301 ABI 01005 CAB 01600 intestato "Pirelli S.p.A.".
- 2.01.03 Trasferimento dei Titoli Olimpia UCI e dei Titoli Olimpia BCI.  
Il trasferimento dei Titoli Olimpia UCI e dei Titoli Olimpia BCI avrà luogo, in unico contesto, alla Data di Esecuzione contestualmente alla corresponsione del Prezzo Complessivo UCI e del Prezzo Complessivo BCI senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà tra le Parti, ed avrà efficacia tra le Parti a far tempo da tale momento.  
In pari data, in un unico contesto, verranno compiuti tutti gli atti necessari o opportuni ai sensi della normativa – anche fiscale – vigente al fine di realizzare il trasferimento dei Titoli Olimpia UCI e dei Titoli Olimpia BCI, rendendolo opponibile anche ai terzi, ivi compresi i seguenti adempimenti:
- (a) Pirelli:
- (i) consegnerà a UCI e BCI i certificati rappresentativi rispettivamente delle Azioni Olimpia UCI e delle Azioni Olimpia BCI, debitamente girati in favore di UCI e di BCI, con modalità idonee, in base alle norme vigenti in materia, a trasferire a UCI e BCI stessa la piena proprietà e la libera disponibilità delle Azioni ed a consentire l'iscrizione di UCI e BCI nel libro soci di Olimpia, nonché i buoni di opzione rappresentativi dei Diritti di Opzione BCI e dei Diritti di Opzione UCI;
  - (ii) sottoscriverà e scambierà e/o farà sottoscrivere e scambiare tutti gli altri atti e documenti (ivi compreso il fissato bollato, ove necessario) che possano essere richiesti, a norma di legge;
  - (iii) consegnerà a ciascuno dei Nuovi Soci un originale della dichiarazione a firma Edizione Finance di cui alla premessa I);
- (b) UCI e BCI, ciascuna per quanto di competenza:
- (i) pagheranno a Pirelli rispettivamente il Prezzo Complessivo UCI ed il Prezzo Complessivo BCI;
  - (ii) sottoscriveranno e scambieranno tutti gli altri atti e documenti (ivi compreso il fissato bollato, ove necessario) che possano essere richiesti a norma di legge.
- 2.01.04 Spese ed oneri.  
Tutte le spese, i costi e gli oneri anche di natura fiscale comunque connessi al trasferimento della Partecipazione Olimpia UCI e della Partecipazione Olimpia BCI saranno sostenuti da UCI e BCI per una metà e da Pirelli per l'altra metà.
- 2.02 Fatto salvo quanto pattuito nel successivo paragrafo 10.1, alla Data di Esecuzione, UCI e BCI si impegnano in via non solidale a sottoscrivere e versare l'Aumento di Capitale di Olimpia rispettivamente (i) per nominali Euro 38.460.183 pari a n. 38.460.183 nuove azioni Olimpia (le "Nuove Azioni UCI") per un esborso complessivo pari a Euro 399.985.903,2 e (ii) per nominali Euro 38.460.183 pari a n. 38.460.183 nuove azioni Olimpia per un esborso complessivo pari a Euro 399.985.903,2 (le "Nuove Azioni BCI").
- 2.03 Contestualmente alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale di Olimpia, (i) ciascuno dei Nuovi Soci per quanto di competenza si impegna a liberare interamente le Nuove Azioni Olimpia BCI e le Nuove Azioni Olimpia UCI, e (ii) Pirelli e Edizione Finance (di cui Pirelli garantisce l'adempimento ex art. 1381 cod.civ.), per quanto di rispettiva competenza, rinunceranno e comunque si asterranno dal sottoscrivere e versare la residua porzione dell'Aumento di Capitale di nominali Euro 76.936.635 pari a n. 76.936.635 azioni in modo da assicurare che, al termine dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale, Pirelli deterrà il 60%, Edizione Finance il 20% e ciascuno dei Nuovi Soci il 10% del nuovo capitale della Società. Pirelli e Edizione Finance provvederanno a versare a favore della Società, in forma di "finanziamento soci subordinato" alle



stesse condizioni di tasso concordate per il finanziamento concesso dal pool di banche, un importo pari a Euro 800.141.004.

- 2.04 Pirelli farà in modo che, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Data di Esecuzione, lo Statuto venga modificato in modo tale da prevedere il quorum qualificato del 91% del capitale sociale per la validità delle deliberazioni di modifica o eliminazione della clausola di voto di lista per la nomina degli amministratori, nonché per la modifica del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

### ARTICOLO III **Organi della Società**

3.01 Composizione del Consiglio di Amministrazione.

E' inteso che, nei limiti consentiti dalla legge e per tutta la durata della presente Scrittura:

- (i) il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto di 10 (dieci) membri;
- (ii) 1 (uno) amministratore su 10 (dieci) sarà nominato su richiesta e indicazione di UCI;
- (iii) 1 (uno) amministratore su 10 (dieci) sarà nominato su richiesta e indicazione di BCI;
- (iv) in caso di istituzione del Comitato Esecutivo, UCI e BCI avranno rispettivamente la facoltà di chiedere in qualsiasi momento che gli amministratori da loro designati facciano parte dello stesso.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto in conformità a quanto sopra stabilito, dovrà essere nominato entro la data di esecuzione del Contratto.

E' inteso che la facoltà di UCI e BCI di designare, ciascuna, un membro del Consiglio di Amministrazione della Società rimarrà ferma anche dopo la prima scadenza della presente Scrittura nel caso di rinnovo della stessa ai sensi dell'art. 10.2 (a), e ciò a condizione che UCI e BCI detengano congiuntamente una percentuale del capitale sociale della Società superiore al 10%. Ove invece la partecipazione congiunta di BCI e UCI al capitale sociale della Società fosse pari o inferiore al 10%, in tale ipotesi BCI e UCI potranno designare congiuntamente un solo amministratore.

3.02 Cessazione dalla carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, ivi incluse la morte, le dimissioni o la revoca da parte dell'assemblea dei soci, uno dei consiglieri nominati in applicazione delle disposizioni che precedono venga a cessare dall'incarico, nei limiti consentiti dalla legge l'amministratore in sostituzione dovrà essere nominato dall'Assemblea della Società (e prima di ciò, in sede di cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione) nella persona indicata dal Nuovo Socio che aveva in precedenza designato il consigliere cessato.

### ARTICOLO IV **Organi delle Società Olivetti**

4.01 Composizione dei Consigli di Amministrazione delle Società Olivetti.

E' inteso che, nei limiti consentiti dalla legge e per tutta la durata della presente Scrittura, nei Consigli di Amministrazione di Olivetti, Telecom, Seat e TIM (le "Società Olivetti") un consigliere dovrà essere nominato su richiesta e designazione di UCI e un altro consigliere su richiesta e designazione di BCI.

I nuovi Consigli di Amministrazione delle Società Olivetti, composti in conformità a quanto sopra stabilito, saranno nominati al più presto possibile e comunque entro 120 (centoventi) giorni dalla data di esecuzione del Contratto.

E' inteso che la facoltà di UCI e BCI di designare, ciascuna, un membro del Consiglio di Amministrazione delle Società Olivetti rimarrà ferma anche dopo la prima scadenza della presente Scrittura nel caso di rinnovo della stessa ai sensi dell'art. 10.2 (a), e ciò a condizione che UCI e BCI detengano congiuntamente una percentuale del capitale sociale della Società superiore al 10%. Ove invece la partecipazione congiunta di BCI e UCI al capitale sociale della Società fosse pari o inferiore al 10%, in tale ipotesi BCI e UCI potranno designare congiuntamente un solo amministratore.

4.02 Cessazione dalla carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, ivi incluse la morte, le dimissioni o la revoca da parte dell'assemblea dei soci, uno dei consiglieri nominati in applicazione delle disposizioni che precedono venga a cessare dall'incarico, nei limiti consentiti dalla legge l'amministratore in sostituzione dovrà essere nominato dalla

relativa assemblea (e prima di ciò, in sede di cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione) nella persona indicata dal Nuovo Socio che aveva in precedenza designato il consigliere cessato.

#### ARTICOLO V **Collegio Sindacale della Società**

Al primo rinnovo utile, le Parti considereranno l'inserimento di un sindaco effettivo della Società designato congiuntamente dai Nuovi Soci.

#### ARTICOLO VI **Materie Rilevanti**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. VII che segue sono da considerarsi Materie Rilevanti:

- a) le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria e quelle del Consiglio di Amministrazione della Società aventi, queste ultime, ad oggetto:
- indicazione del voto da esprimere nell'Assemblea Ordinaria di Olivetti in materie rilevanti ai fini dell'applicazione degli articoli 104 o 107 del T.U. n.58 del 24 febbraio 1998 e in tema di acquisto di azioni proprie nonché del voto da esprimere nell'Assemblea Straordinaria di Olivetti;
  - acquisto, vendita e atti di disposizione a qualunque titolo (i) di azioni proprie per qualsiasi ammontare e (ii) di partecipazioni (compresi azioni e strumenti finanziari di qualsiasi genere emessi da Olivetti e/o da Società Olivetti) di valore per singola operazione superiore a Euro 100.000.000;
  - determinazione del rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi della Società e modalità, termini e condizioni del ricorso a fonti di finanziamento esterne;
  - proposte di deliberazione da sottoporre all'Assemblea Straordinaria della Società;
- b) le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Olivetti e di Telecom aventi ad oggetto:
- investimenti singolarmente superiori a Euro 300 milioni;
  - acquisto, vendita e atti di disposizione a qualunque titolo (i) di azioni proprie per qualsiasi ammontare e (ii) di partecipazioni di controllo e di collegamento (compresi azioni e altri strumenti finanziari emessi dalla Società o dalle Società Olivetti) di valore unitariamente superiore a Euro 300 milioni;
  - atti di disposizione a qualunque titolo di aziende o rami di esse singolarmente superiori a Euro 300 milioni;
  - proposte di convocazione della Assemblea Straordinaria per deliberazioni in materia di modifica dell'oggetto sociale, operazioni sul capitale di qualsiasi natura, fusione, scissione, trasformazione e scioglimento;
  - operazioni fra Olivetti, Telecom e il Gruppo Pirelli di importo singolarmente superiore a Euro 50 milioni;
  - operazioni con parti correlate.

#### ARTICOLO VII **Disciplina Relativa allo Stallo**

- 7.01 Obbligo di consultazione.  
Pirelli e i Nuovi Soci, questi ultimi congiuntamente tra loro, si obbligano a consultarsi in via preventiva ogni volta che debba essere discussa o assunta una decisione su alcuna delle Materie Rilevanti.
- 7.02 Individuazione dei casi di stallo.  
Ai fini di questo Articolo VII si considera “**Stallo**” una situazione di dissenso, manifestatasi in sede di consultazione preventiva tra Pirelli, da una parte, e uno dei, o entrambi i, Nuovi Soci, dall'altra, su una Materia Rilevante che debba essere oggetto di deliberazione da parte di uno degli organi sociali indicati nelle lett. (a) o (b) del precedente Articolo VI.
- 7.03 Procedura.  
(a) In vista dell'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 7.02 che precede, Pirelli e i Nuovi Soci, congiuntamente, si obbligano ad incontrarsi, ovvero a consultarsi preventivamente tramite conferenza telefonica o video-conferenza entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente quello fissato per la riunione consiliare o assembleare della Società, ovvero consiliare di Olivetti o di

Telecom, ovvero, immediatamente, appena avuta notizia, in caso di convocazione in via d'urgenza (o di straordinaria urgenza ove previsto) della riunione consiliare della Società o di Olivetti o di Telecom, ai sensi delle applicabili disposizioni statutarie.

- (b) Nell'ambito della consultazione di cui al presente paragrafo, Pirelli e i Nuovi Soci faranno tutto quanto ragionevolmente possibile al fine di raggiungere un accordo e/o di individuare un orientamento comune sugli argomenti sottoposti al loro esame, obbligandosi, a tal fine, ad agire secondo buona fede.
- (c) L'assenza ingiustificata di un singolo Nuovo Socio o di entrambi i Nuovi Soci alla fase di consultazione preventiva comporta l'accettazione delle determinazioni raggiunte dagli altri soggetti e impone al soggetto assente di adeguarsi e rispettare tali determinazioni.

7.04

#### Manifestazione della volontà

- (a) Qualora Pirelli e i Nuovi Soci nell'ambito della consultazione preventiva di cui ai paragrafi 7.02 e 7.03 che precedono, abbiano raggiunto un accordo in merito agli argomenti oggetto di detta consultazione, saranno tenuti a manifestare la propria volontà nelle sedi competenti in conformità alle seguenti disposizioni:
  - (i) tramite conferimento ad un rappresentante comune di delega per la partecipazione all'assemblea straordinaria della Società e per la manifestazione del voto in detta assemblea, in modo conforme a quanto concordato;
  - (ii) facendo in modo che i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione della Società e di Olivetti o di Telecom partecipino alla riunione consiliare ed esprimano in tale sede il voto in conformità alle determinazioni comuni assunte in sede di consultazione preventiva.
- (b) Al contrario, in mancanza di accordo sugli argomenti oggetto di consultazione, i Nuovi Soci, se entrambi dissenzienti e congiuntamente saranno tenuti, o il singolo Nuovo Socio dissenziente sarà tenuto, ad astenersi o far astenere dal prendere parte alla riunione assembleare o consiliare e dall'esprimere o far esprimere in tale sede il voto e/o ad astenersi dal manifestare, in qualsiasi sede e modo, la propria volontà o presa di posizione sull'argomento che sia stato oggetto di detta consultazione preventiva, fatto salvo quanto previsto nel successivo punto (c).
- (c) Qualora si verifichi la situazione di cui al punto (b) che precede, i Nuovi Soci dissenzienti, disgiuntamente o congiuntamente, avranno, o il Nuovo Socio dissenziente avrà, il diritto di inviare a Pirelli, a mezzo di telegramma o lettera raccomandata ed a norma del paragrafo 12.02, un **"Avviso di Stallo"** nel termine dei 15 (quindici) giorni dal termine della consultazione di cui al paragrafo 7.03.

7.05

#### Diritti dei Nuovi Soci.

- (a) Qualora UCI e/o BCI abbiano fatto pervenire un Avviso di Stallo a termini del punto (c) del paragrafo 7.04, il Nuovo Socio che ha fatto pervenire l'Avviso di Stallo avrà il diritto (che si considererà esercitato con il ricevimento da parte di Pirelli dell'Avviso di Stallo, ai termini del punto (c) del paragrafo 7.04 che precede) di vendere a Pirelli, che avrà il corrispondente obbligo di acquistare dal medesimo Nuovo Socio rispettivamente tutta la, e non parte della, Partecipazione Olimpia UCI e/o tutta la, e non parte della, Partecipazione Olimpia BCI ad un prezzo determinato in conformità alle disposizioni di cui al punto (b) che segue.
- (b) Ai fini del precedente punto (a), le Parti convengono, anche in via di alea, che oggetto di determinazione dovrà essere: (x) il prezzo della Partecipazione Olimpia BCI e/o della Partecipazione Olimpia UCI, corrispondente pro quota al valore del capitale economico della Società ("Prezzo della Partecipazione Olimpia UCI" e/o "Prezzo della Partecipazione Olimpia BCI") nonché (y) una maggiorazione che sia espressione del pro-quota del premio di maggioranza come se la Partecipazione Olimpia BCI e/o la Partecipazione Olimpia UCI fossero espressione del controllo di Olivetti, assumendo quest'ultima quale controllante di Telecom e delle società da quest'ultima controllate ("Premio"). Il "Prezzo della Partecipazione Olimpia UCI" e/o il "Prezzo della Partecipazione Olimpia BCI" e il Premio da attribuire pro quota ad entrambe le Partecipazioni saranno determinati di comune accordo tra Pirelli e ciascuno dei Nuovi Soci entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui Pirelli abbia ricevuto da uno dei Nuovi Soci l'avviso a norma del precedente punto (a) o, in mancanza di tale accordo, da due "investment banks" di standing internazionale scelte una da Pirelli (con relativi costi a suo carico) ed una da quello dei Nuovi Soci che abbia inviato l'Avviso di Stallo (con relativi costi a suo carico), fermo restando che, ove le "investment banks" così nominate non si accordino sulla valutazione entro 30 (trenta) Giorni

Lavorativi dalla loro nomina, la medesima sarà effettuata da una terza e ulteriore “investment bank” (i cui costi saranno per la metà a carico di Pirelli e per l'altra metà a carico del/dei Nuovo/i Socio/i Venditore/i) di analogo standing scelta d'accordo tra quelle già nominate al momento del conferimento dell'incarico da parte di Pirelli e da quello dei Nuovi Soci che abbia inviato l'Avviso di Stallo, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano. Al Presidente del Tribunale di Milano sarà (nell'ordine e nei termini sopra indicati) anche demandata la nomina della “investment bank” che Pirelli o quello dei Nuovi Soci che abbia inviato l'Avviso di Stallo abbiano omesso di nominare o di sostituire in caso di sua successiva cessazione dell'incarico. Ove entrambi i Nuovi Soci abbiano inviato l'Avviso di Stallo, ai Nuovi Soci spetterà nominare un'unica “investment bank” di comune accordo.

- (c) Le valutazioni di cui al precedente punto (b) e quindi il Prezzo della Partecipazione Olimpia BCI e/o della Partecipazione Olimpia UCI e il Premio determinati sulla base della stessa saranno definitivamente vincolanti per le Parti a norma degli articoli 1349 e 1473 cod. civ. ai fini della compravendita prevista al precedente punto (a).
- (d) E' peraltro convenuto, anche in via di alea, che il prezzo dovuto da Pirelli non sarà inferiore alle somme corrisposte dal Nuovo Socio a fronte degli acquisti e delle sottoscrizioni di azioni effettuati nella Società, dedotti i dividendi eventualmente percepiti (“**Floor**”), né superiore ad un ammontare che implichi, rispetto a quelle stesse somme, dedotti i dividendi eventualmente percepiti, un IRR annuo, al lordo delle imposte, pari al 15% (“**Cap**”).
- (e) La compravendita si perfezionerà entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione alle Parti della valutazione di cui al punto (b) che precede e il prezzo di cui alle precedenti lett. (b) e (d) dovrà essere pagato in contanti contestualmente al trasferimento della Partecipazione Olimpia BCI e/o della Partecipazione Olimpia UCI di cui al paragrafo 7.06.

7.06

#### Transfert.

Nel caso in cui la Partecipazione Olimpia BCI e/o la Partecipazione Olimpia UCI debba essere compravenduta a norma del paragrafo 7.05 (a), si applicheranno le seguenti disposizioni:

- (i) la Partecipazione Olimpia BCI e/o la Partecipazione Olimpia UCI si intenderanno cedute con godimento regolare alla data di cui al successivo punto (iii);
- (ii) il diritto di proprietà relativo alla Partecipazione Olimpia BCI e/o alla Partecipazione Olimpia UCI compravendute si intenderà trasferito all'acquirente a far tempo dalla data di cui al successivo punto (iii);
- (iii) il trasferimento della Partecipazione Olimpia BCI e/o della Partecipazione Olimpia UCI ed il pagamento del prezzo relativo avranno luogo presso la sede della Società, alle ore 11 del 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data in cui la compravendita si intende conclusa a norma del paragrafo 7.05 (e), nel rispetto, ove applicabile, di eventuali autorizzazioni da parte di competenti autorità aventi giurisdizione sulle Parti in relazione alla compravendita;
- (iv) all'atto del trasferimento e del pagamento previsti al precedente punto (iii), la Partecipazione Olimpia BCI e/o la Partecipazione Olimpia UCI saranno libere da pegni, vincoli, gravami pregiudizievoli o diritti di terzi di qualsiasi natura; anche in considerazione dell'assenza di un qualsiasi ruolo gestionale dei Nuovi Soci e in via di alea, la compravendita avverrà senza alcuna ulteriore e diversa garanzia e responsabilità di UCI e/o di BCI anche in merito al valore, alla situazione e alla attività della Società e delle sue partecipate;
- (v) le spese, oneri ed imposte indirette gravanti sulla compravendita della Partecipazione Olimpia BCI e/o della Partecipazione Olimpia UCI saranno a carico della parte acquirente;
- (vi) le imposte comunque relative alla eventuale plusvalenza realizzata dalle parte venditrice saranno a carico di quest'ultima;
- (vii) contestualmente al trasferimento della Partecipazione Olimpia BCI e/o della Partecipazione Olimpia UCI e al pagamento del relativo prezzo, la parte venditrice consegnerà alla parte acquirente le dimissioni dalla carica degli amministratori e, ove possibile, dei sindaci della Società e delle Società Olivetti di sua designazione.

## ARTICOLO VIII Acquisti Collaterali

8.01 Impegno delle Parti.

- (a) UCI e BCI dichiarano di detenere alla data del 13 settembre 2001 anche tramite le loro rispettive società controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, c.c., azioni Olivetti (ivi compresi i diritti di voto Olivetti detenuti a qualsivoglia titolo) e ciò per un ammontare non eccedente, rispettivamente, n. 6.616.827 azioni Olivetti in proprietà e n. 46.694.466 azioni Olivetti in pegno con diritto di voto, per quanto riguarda UCI, e n. 15.129.380 azioni Olivetti in proprietà e n. 13.865.712 azioni Olivetti in pegno con diritto di voto, per quanto riguarda BCI.
- (b) Per tutta la durata della presente Scrittura le Parti, anche tramite le loro rispettive società controllate e/o controllanti ai sensi dell'art. 2359, primo comma, c.c., non potranno acquistare azioni Olivetti, obbligazioni convertibili in azioni Olivetti e/o Warrant che diano diritto ad acquistare azioni o obbligazioni convertibili in azioni Olivetti, emessi da Olivetti o dalle Società Olivetti (ivi compresi i diritti di voto Olivetti detenuti a qualsivoglia titolo). E' tuttavia consentito a UCI e a BCI di acquistare e detenere tali titoli entro il limite massimo, per ciascuna di esse, dello 0,40% del capitale Olivetti, e ciò a decorrere dalla Data di Esecuzione.
- (c) La Società, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, non potrà acquistare le azioni e le obbligazioni e gli strumenti indicati al punto (a) che precede in misura eccedente la soglia ora vigente, attualmente prevista al 30% (trenta per cento) tenuto conto altresì della incidenza a tale fine dei titoli di cui al precedente punto (b) detenuti da BCI e UCI nonché delle azioni proprie possedute direttamente e indirettamente, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, ivi incluse le disposizioni emanate da CONSOB.

ARTICOLO IX

**Penale per Inadempimento**

In caso di inadempimento rispetto a uno o più degli impegni assunti a norma delle disposizioni contenute nella presente Scrittura, la Parte inadempiente, a semplice richiesta scritta delle altre Parti o dell'altra Parte ed impregiudicato ogni altro loro/suo diritto (ivi incluso quello al risarcimento del maggior danno), sarà tenuta al pagamento, a titolo di penale, a favore della Parte non inadempiente ovvero delle Parti non inadempienti, che ne cureranno al loro interno la ripartizione, di un importo unico e complessivo pari, per ciascun inadempimento, al 5% (cinque per cento) delle somme corrisposte dalla Parte inadempiente a fronte degli acquisti e delle sottoscrizioni di azioni effettuati nella Società a tale data.

ARTICOLO X

**Durata**

10.01 Entrata in vigore.

L'efficacia e la validità della presente Scrittura sono subordinate alla completa e regolare esecuzione del Contratto e quindi, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni anche ai fini della normativa antitrust, all'acquisto da parte della Società dell'intera partecipazione in Olivetti rappresentata dalle Azioni Olivetti e dai Warrant Olivetti come ivi previsto. E' comunque inteso che in caso di mancata completa e regolare esecuzione del Contratto entro il 31 gennaio 2002 la presente scrittura si intenderà risolta di diritto con effetto ex tunc e Pirelli sarà obbligata, a semplice richiesta di UCI e/o di BCI, (i) ad acquistare l'intera Partecipazione Olimpia UCI e l'intera Partecipazione Olimpia BCI ad un prezzo esattamente pari a quello che sino a quel momento UCI e BCI avessero eventualmente già versato per l'acquisto delle Azioni Olimpia UCI, delle Azioni Olimpia BCI, delle Nuove Azioni UCI e delle Nuove Azioni BCI, nonché (ii) a liberare UCI e BCI da qualsiasi impegno eventualmente già assunto nei confronti della Società.

10.02 Durata.

- (a) La presente Scrittura avrà durata triennale a decorrere dalla data di esecuzione del Contratto e si intenderà tacitamente rinnovata di volta in volta alla scadenza per ulteriori due anni ove non sia comunicata da una delle Parti una dichiarazione di recesso, fermo quanto previsto al successivo paragrafo 10.03.
- (b) Fatti salvi i casi di legge, è in facoltà di ciascuna delle Parti di recedere dalla presente prima di ogni scadenza, con preavviso inviato 6 (sei) mesi prima.

### 10.03 Mancato rinnovo.

(a) Nel caso in cui Pirelli, alla prima scadenza della presente Scrittura o alle successive, dovesse inviare ai Nuovi Soci, congiuntamente o disgiuntamente, con le forme di cui al paragrafo 12.02, il preavviso di recesso nel termine di cui al punto (ii) del paragrafo 10.02 (b) che precede, UCI e BCI avranno singolarmente il diritto di vendere a Pirelli, che a semplice richiesta avrà il corrispondente obbligo di acquistare, rispettivamente tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia UCI e/o tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia BCI detenuta da quello dei Nuovi Soci che abbia esercitato il diritto di opzione qui disciplinato, a termini e condizioni determinati, mutatis mutandis, a norma del precedente paragrafo 7.05 (b) (e delle disposizioni ivi richiamate) dandone avviso a Pirelli entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi. In ogni caso è convenuto, anche in via di alea, che il prezzo dovuto da Pirelli non sarà inferiore alle somme corrisposte dal Nuovo Socio a fronte degli acquisti e delle sottoscrizioni di azioni effettuati nella Società, dedotti i dividendi eventualmente percepiti (“**Floor**”), nè superiore ad un ammontare che, rispetto a quelle stesse somme, dedotti i dividendi eventualmente percepiti, implichi un IRR annuo, al lordo delle imposte, pari al 15% (“**Cap**”).

Il predetto prezzo sarà corrisposto in denaro.

(b) Nel caso in cui alla prima scadenza della presente Scrittura entrambi o uno solo dei Nuovi Soci dovessero, congiuntamente o disgiuntamente, inviare a Pirelli, con le forme di cui al paragrafo 12.02, il preavviso di recesso nel termine di cui al punto (i) del paragrafo 10.02 (b) che precede, Pirelli avrà il diritto di acquistare da entrambi i Nuovi Soci recedenti o dal solo Nuovo Socio recedente, che a semplice richiesta avranno/avrà il corrispondente obbligo di vendere rispettivamente tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia UCI e/o tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia BCI detenuta da quello dei Nuovi Soci che abbia esercitato il diritto di recesso, a termini e condizioni determinati, mutatis mutandis, a norma del precedente paragrafo 7.05 (b) (e delle disposizioni ivi richiamate), dedotto il Premio, dandone avviso a quello dei Nuovi Soci che abbia comunicato la dichiarazione di recesso, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi.

(c) Nel caso in cui entrambi o uno solo dei Nuovi Soci dovessero inviare a Pirelli, con le forme di cui al paragrafo 12.02, il preavviso di recesso alla scadenza del primo rinnovo di ulteriori due anni previsto al precedente paragrafo 10.02 (a) e, pertanto, alla scadenza del quinto anno successivo alla Data di Entrata in Vigore delle presente Scrittura, ovvero alle successive ulteriori scadenze, entrambi i Nuovi Soci recedenti, congiuntamente o disgiuntamente, o il solo Nuovo Socio recedente, avranno/avrà il diritto di vendere a Pirelli, che a semplice richiesta avrà il corrispondente obbligo di acquistare, rispettivamente tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia UCI e/o tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia BCI detenuta da quello dei Nuovi Soci che abbia esercitato il diritto di recesso, a termini e condizioni determinati, mutatis mutandis, a norma del precedente paragrafo 7.05 (b) (e delle disposizioni ivi richiamate) dandone avviso a quello dei Nuovi Soci che abbia comunicato la dichiarazione di recesso, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi.

In ogni caso è convenuto, anche in via di alea, che il prezzo dovuto da Pirelli non sarà inferiore alle somme corrisposte dal Nuovo Socio a fronte degli acquisti e delle sottoscrizioni di azioni effettuati nella Società, dedotti i dividendi eventualmente percepiti (“**Floor**”), né superiore a un ammontare che implichi, rispetto a quelle stesse somme, dedotti i dividendi eventualmente percepiti, un IRR annuo, al lordo delle imposte, pari al 15% (“**Cap**”).

(d) Il pagamento della somma di cui alla lettera a), b) o c) che precede dovrà essere effettuato (i) immediatamente a fronte di semplice richiesta scritta di UCI e/o BCI da inviarsi a Pirelli allo scadere del termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione resa alle Parti della determinazione assunta in applicazione della procedura di cui al paragrafo 7.05 (b) che precede, e (ii) contestualmente al trasferimento della Partecipazione Olimpia UCI e/o della Partecipazione Olimpia BCI.

## ARTICOLO XI

### **Mutamenti degli assetti azionari**

11.1 Ai fini del presente paragrafo costituisce “Cambio di Controllo” una modificazione sostanziale degli assetti di controllo diretto e indiretto di Pirelli, per tale intendendosi la cessazione del controllo di Pirelli & C s.a.p.a. su Pirelli s.p.a. così come oggì esercitato.

Verificatosi il Cambio di Controllo, ciascuno dei Nuovi Soci avrà il diritto di cedere rispettivamente tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia UCI e/o tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia BCI detenuta a Pirelli, che a semplice richiesta sarà obbligata ad acquistare, a termini e condizioni determinati, mutatis mutandis, a norma del precedente paragrafo 7.05 (b) (e delle disposizioni ivi richiamate) dandone avviso a Pirelli entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data nella quale i Nuovi Soci, disgiuntamente o congiuntamente, abbiano dichiarato per iscritto di essere venuti a conoscenza dell'intervenuto Cambio di Controllo, ovvero abbiano ricevuto comunicazione scritta di tale circostanza. E' peraltro convenuto, anche in via di alea, che il prezzo dovuto da Pirelli non sarà inferiore alle somme corrisposte dal Nuovo Socio a fronte degli acquisti e delle sottoscrizioni di azioni effettuati nella Società, dedotti i dividendi eventualmente percepiti ("Floor"), né superiore ad un ammontare che implichi, rispetto a quelle stesse somme, dedotti i dividendi eventualmente percepiti, un IRR annuo, al lordo delle imposte, pari al 15% ("Cap").

- 11.2 Nel caso in cui Pirelli intendesse procedere alla dismissione, sotto qualsiasi forma, di una porzione della propria partecipazione nella Società tale per cui Pirelli si trovasse a detenere meno della maggioranza del capitale sociale della stessa, Pirelli non potrà formalizzare alcun accordo in tal senso essendo preventivamente obbligata a dare preventiva e tempestiva comunicazione ad entrambi i Nuovi Soci della progettata cessione, illustrando compiutamente i termini e le condizioni dell'operazione di cessione e gli eventuali accordi parasociali (di blocco e di voto) con i soggetti acquirenti.
- Entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, UCI e/o BCI avranno il diritto singolarmente di vendere a Pirelli, che a semplice richiesta avrà il corrispondente obbligo di acquistare, rispettivamente tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia UCI e/o tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia BCI detenuta da quello dei Nuovi Soci che abbia esercitato il diritto di opzione qui disciplinato, a termini e condizioni determinati, mutatis mutandis, a norma del precedente paragrafo 7.05 (b), essendo convenuto, anche in via di alea, che il prezzo dovuto da Pirelli non sarà inferiore alle somme corrisposte dal Nuovo Socio a fronte degli acquisti e delle sottoscrizioni di azioni effettuati nella Società, dedotti i dividendi eventualmente percepiti ("Floor").

## ARTICOLO XII Disposizioni Generali

- 12.01 Modifiche.  
Qualsiasi modifica a questa Scrittura non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti nei cui confronti la stessa viene invocata.
- 12.02 Comunicazioni e Notifiche.  
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni di questa Scrittura dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o telegramma, o al momento di accusazione di ricevuta mediante apposita dichiarazione (anche a mezzo telefax), se effettuata via telefax, sempreché sia indirizzata come segue:
- (i) se ad UCI, alla stessa in:  
Via San Protaso n. 3  
20121 MILANO  
Attenzione di: dott. Pietro Modiano  
Telefax n. 02-88622196
  - (ii) se a BCI, alla stessa in:  
Piazza Paolo Ferrari n.10  
20121 MILANO  
Attenzione di: Consigliere Delegato Lino Benassi  
Telefax n. 02-88503086
  - (iii) se a Pirelli, alla stessa in:  
Viale Sarca n. 222  
20126 MILANO

Attenzione di: dott. Carlo Buora  
Telefax n. 02-64423454

ovvero al diverso recapito che ciascuna delle Parti avrà facoltà di comunicare all'altra, con le modalità previste dal presente paragrafo 12.02, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questa Scrittura, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie o inerenti il procedimento arbitrale di cui al successivo Articolo XIII.

12.03 Tolleranza.

L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella presente Scrittura non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.

12.04 Rubriche.

Le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini della interpretazione della presente Scrittura.

12.05 Attribuzione di diritti di opzione.

Le Parti si danno atto e convengono che il corrispettivo per i reciproci diritti di acquisto e di vendita disciplinati in questa Scrittura è stato considerato nell'ambito dei valori e dei prezzi di trasferimento delle rispettive partecipazioni, sicché per l'attribuzione di tali diritti non è previsto, né voluto, alcun ulteriore e diverso corrispettivo.

12.06 Esercizio di diritti e adempimento di obblighi.

E' inteso che (i) tutti i diritti attribuiti in questa Scrittura a UCI e a BCI devono intendersi esercitabili anche individualmente, ove non diversamente specificato in questa Scrittura, e il mancato esercizio da parte di uno dei Nuovi Soci di un proprio diritto non può essere interpretato come una rinuncia al medesimo; (ii) in caso di mancato esercizio di o di rinuncia da parte di uno dei Nuovi Soci ad un diritto di designazione di un amministratore, tale diritto potrà essere esercitato in sostituzione dall'altro Nuovo Socio ad accrescimento del proprio diritto; (iii) tutti gli obblighi assunti dai Nuovi Soci in questa Scrittura sono individuali e non solidali.

ARTICOLO XIII  
**Controversie**

13.01 Arbitrato.

Qualsiasi controversia derivante dalla presente Scrittura, o da eventuali patti esecutivi, modificativi o integrativi, sarà sottoposta al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale composto di cinque arbitri, i quali decideranno senza formalità di procedura, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, ma applicheranno il diritto sostanziale italiano. L'arbitrato avrà natura rituale ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile e avrà sede in Milano.

13.02 Nomina degli Arbitri.

- (a) La Parte che richiede l'instaurazione del giudizio arbitrale dovrà indicare, quanto meno nelle loro linee generali, le richieste formanti oggetto dello stesso.
- (b) La Parte che instaura il procedimento arbitrale dovrà contestualmente e a pena di inefficacia designare il proprio arbitro. Ciascuna delle Parti chiamata in arbitrato dovrà entro venti (20) giorni di calendario designare il proprio arbitro. I tre arbitri di parte designeranno di comune accordo il quarto e quinto arbitro, con indicazione di colui che fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale. Qualora gli arbitri come sopra nominati non raggiungano l'accordo sulla nomina del quarto e/o quinto arbitro entro venti (20) giorni di calendario dalla nomina del secondo arbitro, questo/i ultimo/i verranno designati dal Presidente del Tribunale di Milano, il quale sarà pure adito qualora la/e Parte/i chiamata/e in arbitrato non designi/no il proprio arbitro nel termine sopra indicato.  
Se la controversia riguarda due sole parti, la Parte che instaura il procedimento arbitrale dovrà contestualmente e a pena di inefficacia designare il proprio arbitro. La Parte chiamata in arbitrato



dovrà entro venti (20) giorni di calendario designare il proprio arbitro. Gli arbitri così designati, di comune accordo, nomineranno un terzo arbitro con funzioni di presidente del Collegio arbitrale.

Qualora una delle parti non provveda tempestivamente alla nomina del proprio arbitro, oppure qualora i due arbitri nominati non abbiano designato il terzo arbitro entro venti (20) giorni di calendario dalla nomina del secondo arbitro, provvederà il Presidente del Tribunale di Milano.

Qualora la disputa coinvolga più di due parti, il Collegio sarà composto da tre arbitri nominati con le stesse modalità di cui al punto precedente, nell'ipotesi in cui le parti, spontaneamente, si raggruppino in due contrapposti centri di interesse.

13.03 Foro Competente.

Fermo restando quanto sopra disposto, si conviene che ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo alla presente Scrittura sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.”

\* \* \*

Ove siate d'accordo su tutto quanto precede, vogliate consegnarci una lettera che riproduca il contenuto della presente e che sia da Voi sottoscritta per conferma ed accettazione.

Con i migliori saluti.

**f.to UniCredito Italiano S.p.A.**

**f.to IntesaBCI S.p.A.**

\* \* \*

Vi confermiamo che accettiamo tutto quanto precede.

Con i migliori saluti.

PIRELLI S.P.A.

---

Milano, 26 settembre 2001

Spettabile  
INTESABCI S.p.A.  
Piazza Paolo Ferrari, 10  
20121- MILANO

Spettabile  
UNICREDITO ITALIANO S.p.A.  
Piazza Cordusio  
20121 - MILANO

Gentili Signori,

abbiamo ricevuto la Vostra lettera datata 26 settembre 2001 che nel seguito trascriviamo integralmente:

\* \* \*

Milano, 26 settembre 2001

Spettabile  
PIRELLI S.p.A.  
Viale Sarca, 222  
20126 – MILANO

Egredi Signori,

facendo seguito ai colloqui intercorsi, Vi proponiamo quanto di seguito trascritto:

### **ATTO DI MODIFICA DELLA SCRITTURA FRA SOCI**

Tra Pirelli S.p.A., con sede in Milano, viale Sarca 222, capitale sociale Euro 1.043.094.358,28, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00886890151, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Marco Tronchetti Provera, munito dei necessari poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2001, (nel seguito denominata "Pirelli")

- da una parte -

e

UniCredito Italiano S.p.A., con sede in Genova, Via Dante 1, Direzione Centrale in Milano, Piazza Cordusio, capitale sociale Euro 2.523.215.059, iscritta presso il Registro delle Imprese di Genova, codice fiscale e partita IVA 00348170101, in persona del Vice Direttore Generale dott. Pietro Modiano, munito dei necessari poteri in forza di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2001 (nel seguito denominata "UCI")

e IntesaBCI S.p.A., con sede in Milano, Piazza Paolo Ferrari 10, capitale sociale Euro 3.488.995.258,84, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 00799960158, partita IVA 10810700152, in persona del Consigliere Delegato Lino Benassi, munito dei necessari poteri in forza di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 14 settembre 2001 (nel seguito denominata "BCI")

- dall'altra parte -

premesso che

- (a) Pirelli, UCI e BCI hanno sottoscritto in data 14 settembre 2001 una Scrittura fra Soci (la “Scrittura”) in ordine all’acquisto da parte di UCI e BCI individualmente di una partecipazione pari al 10% ciascuna del capitale di Olimpia S.p.A. detenuto da Pirelli, nonchè all’acquisto dei diritti di opzione relativi all’Aumento di Capitale Olimpia (come definito nella Scrittura), tali da permettere la sottoscrizione e il versamento individualmente da parte di UCI e BCI, alle condizioni di cui alla delibera assembleare del 29 agosto 2001, di n. 38.460.183 azioni ;
- (b) mediante la sottoscrizione della Scrittura Pirelli, UCI e BCI hanno inoltre inteso convenire la disciplina relativa ai reciproci rapporti quali soci di Olimpia S.p.A.;
- (c) in considerazione dei nuovi accordi raggiunti tra Pirelli, Edizione e Bell S.A. in data 19 settembre 2001 in ordine all’acquisto delle Azioni Olivetti e dei Warrant Olivetti (come definite nella Scrittura), ferma e invariata ogni altra disposizione della Scrittura le Parti (come definite nella Scrittura) convengono sull’opportunità di procedere alla modifica della premessa j, nonchè dell’ Articolo II e del paragrafo 10.01 della Scrittura in parola;
- (d) salvo quanto infra diversamente previsto, nel presente atto di modifica (di seguito l’“Atto di Modifica”) sono utilizzate le medesime definizioni contenute nella Scrittura e con il medesimo significato ivi previsto;

tutto ciò premesso,

con effetto dalla data di questo Atto di Modifica, le Parti convengono che la Scrittura tra Soci dovrà intendersi modificata attraverso l’adozione del nuovo testo della premessa j, nonchè dell’Articolo II e del paragrafo 10.01, come nel seguito riportati, in sostituzione di quanto pattuito in data 14 settembre 2001.

- (j) Pirelli ha offerto a UCI e a BCI di acquisire ciascuno una partecipazione di minoranza nella Società; è volontà di ciascuno dei Nuovi Soci di acquisire individualmente una partecipazione pari al 10% del capitale della Società e, in particolare, di acquistare da Pirelli rispettivamente n. 140.000.000 azioni e n. 140.000.000 azioni della Società comprensive dei diritti di opzione relativi al Nuovo Aumento di Capitale Olimpia (come di seguito definito);

## ARTICOLO II

### **Trasferimento dei Titoli Olimpia UCI e dei Titoli Olimpia BCI e sottoscrizione delle Nuove Azioni UCI e delle Nuove Azioni BCI.**

- 2.0 Fermo quanto stabilito nel successivo paragrafo 10.01 in ordine al perfezionamento ed alla completa e regolare esecuzione del Contratto quale condizione essenziale degli accordi di cui alla presente Scrittura, gli impegni assunti da BCI e UCI di cui infra sono condizionati a che, in data 28 settembre 2001 o, nel caso in cui Pirelli lo richieda, in data 1 ottobre 2001 (a) gli Attuali Soci abbiano sottoscritto complessivamente n. 222.019.235 azioni derivanti da una tranche dell’Aumento di Capitale Olimpia e versato le quote di rispettiva competenza per un ammontare di complessivi Euro 2.309.000.044 e (b) l’Assemblea degli azionisti di Olimpia abbia (i) revocato, per la parte non eseguita, l’Aumento di Capitale Olimpia; (ii) deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale mediante utilizzo di riserve sino ad Euro 1.400.000.000; e (iii) deliberato un nuovo aumento di capitale per un esborso complessivo pari ad Euro 1.690.999.960 da effettuarsi mediante emissione di n. 162.596.150 nuove azioni ordinarie riservate in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute, al prezzo di Euro 10,40 per azione, di cui Euro 9,40 a titolo di sovrapprezzo (il “Nuovo Aumento di Capitale Olimpia”).
- 2.01 Fatto salvo quanto pattuito nel successivo paragrafo 10.01, UCI e BCI si impegnano in via non solidale ad acquistare da Pirelli in data 28 settembre 2001 o, nel caso in cui Pirelli lo richieda, in data 1 ottobre 2001, rispettivamente n. 140.000.000 azioni Olimpia (le “Azioni Olimpia UCI”) con incorporati diritti di opzione tali da permettere la sottoscrizione e il versamento di una quota pari al 10% del capitale riveniente dal Nuovo Aumento di Capitale Olimpia (di seguito i “Diritti di Opzione UCI”) (di seguito le Azioni Olimpia UCI e i Diritti di Opzione UCI, congiuntamente, i “Titoli Olimpia UCI”) nonché n. 140.000.000 azioni Olimpia (le “Azioni Olimpia BCI”) con incorporati diritti di opzione tali da permettere la sottoscrizione e il versamento di una quota pari al 10% del capitale riveniente dal Nuovo Aumento di Capitale Olimpia (di seguito i “Diritti di

Opzione BCI”) (di seguito le Azioni Olimpia BCI e i Diritti di Opzione BCI, congiuntamente, i “Titoli Olimpia BCI”), ai seguenti termini e condizioni:

2.01.01 Prezzo complessivo dei Titoli Olimpia UCI e dei Titoli Olimpia BCI

- (a) I Titoli Olimpia UCI saranno venduti da Pirelli ed acquistati da UCI al prezzo complessivo, convenuto anche in via d’alea, di Euro 350.900.006,40 (il “Prezzo Complessivo UCI”);
- (b) I Titoli Olimpia BCI saranno venduti da Pirelli ed acquistati da BCI al prezzo complessivo, convenuto anche in via d’alea, di Euro 350.900.006,40 (il “Prezzo Complessivo BCI”).

2.01.02 Tempi e modalità di pagamento.

In data 28 settembre 2001 o, nel caso in cui Pirelli lo richieda, in data 1 ottobre 2001, UCI e BCI pagheranno a Pirelli rispettivamente il Prezzo Complessivo UCI ed il Prezzo Complessivo BCI, mediante separati bonifici di fondi, con valuta in pari data, sui seguenti conti correnti:

- conto corrente Credito Italiano N° 16421 ABI 02008 CAB 01600 intestato “Pirelli S.p.A.”;
- conto corrente Banca Commerciale Italiana N° 1686542177 ABI 02002 CAB 01700 intestato “Pirelli S.p.A.”.

Contestualmente al pagamento rispettivamente del Prezzo Complessivo UCI e del Prezzo Complessivo BCI, UCI e BCI consegneranno ciascuna a Pirelli l’originale della contabile bancaria attestante l’accredito dei rispettivi importi di competenza sui conti correnti sopra indicati.

2.01.03 Trasferimento dei Titoli Olimpia UCI e dei Titoli Olimpia BCI.

Il trasferimento dei Titoli Olimpia UCI e dei Titoli Olimpia BCI avrà luogo, in unico contesto, in data 28 settembre 2001 o, nel caso in cui Pirelli lo richieda, in data 1 ottobre 2001, contestualmente alla corresponsione del Prezzo Complessivo UCI e del Prezzo Complessivo BCI, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà tra le Parti, ed avrà efficacia tra le Parti a far tempo da tale momento.

In pari data, in un unico contesto, verranno compiuti tutti gli atti necessari o opportuni ai sensi della normativa – anche fiscale – vigente al fine di realizzare il trasferimento dei Titoli Olimpia UCI e dei Titoli Olimpia BCI, rendendolo opponibile anche ai terzi, ivi compresi i seguenti adempimenti:

- (a) Pirelli:
  - (i) consegnerà a UCI e BCI i certificati rappresentativi rispettivamente delle Azioni Olimpia UCI e delle Azioni Olimpia BCI, debitamente girati in favore di UCI e di BCI, con modalità idonee, in base alle norme vigenti in materia, a trasferire a UCI e BCI stessa la piena proprietà e la libera disponibilità delle Azioni ed a consentire l’iscrizione di UCI e BCI nel libro soci di Olimpia, nonché i buoni di opzione rappresentativi dei Diritti di Opzione BCI e dei Diritti di Opzione UCI;
  - (ii) sottoscriverà e scambierà e/o farà sottoscrivere e scambiare tutti gli altri atti e documenti (ivi compreso il fissato bollato, ove necessario) che possano essere richiesti, a norma di legge;
  - (iii) consegnerà a ciascuno dei Nuovi Soci un originale della dichiarazione a firma Edizione Finance di cui alla premessa I);
- (b) UCI e BCI, ciascuna per quanto di competenza:
  - (i) pagheranno a Pirelli rispettivamente il Prezzo Complessivo UCI ed il Prezzo Complessivo BCI;
  - (ii) sottoscriveranno e scambieranno tutti gli altri atti e documenti (ivi compreso il fissato bollato, ove necessario) che possano essere richiesti a norma di legge.

2.01.04 Spese ed oneri.

Tutte le spese, i costi e gli oneri anche di natura fiscale comunque connessi al trasferimento della Partecipazione Olimpia UCI e della Partecipazione Olimpia BCI saranno sostenuti da UCI e BCI per una metà e da Pirelli per l’altra metà.

2.02 Fatto salvo quanto pattuito nel successivo paragrafo 10.01, alla Data di Esecuzione, UCI e BCI si impegnano in via non solidale a sottoscrivere e versare il Nuovo Aumento di Capitale di Olimpia

rispettivamente (i) per nominali Euro 16.259.615 pari a n. 16.259.615 nuove azioni Olimpia (le “Nuove Azioni UCI”) per un esborso complessivo pari a Euro 169.099.996 e (ii) per nominali Euro 16.259.615 pari a n. 16.259.615 nuove azioni Olimpia per un esborso complessivo pari a Euro 169.099.996 (le “Nuove Azioni BCI”).

- 2.03 Contestualmente alla sottoscrizione del Nuovo Aumento di Capitale di Olimpia, (i) ciascuno dei Nuovi Soci per quanto di competenza si impegna a liberare interamente le Nuove Azioni BCI e le Nuove Azioni UCI, e (ii) Pirelli e Edizione Finance (di cui Pirelli garantisce l’adempimento ex art. 1381 cod.civ.), per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a sottoscrivere e versare la residua porzione del Nuovo Aumento di Capitale Olimpia rispettivamente per nominali Euro 97.557.690 pari a n. 97.557.690 azioni e per nominali Euro 32.519.230 pari a n. 32.519.230 azioni, in modo da assicurare che, al termine dell’esecuzione del Nuovo Aumento di Capitale Olimpia, Pirelli deterrà il 60%, Edizione Finance il 20% e ciascuno dei Nuovi Soci il 10% del nuovo capitale della Società.
- 2.04 Pirelli farà in modo che, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Data di Esecuzione, lo Statuto venga modificato in modo tale da prevedere il quorum qualificato del 91% del capitale sociale per la validità delle deliberazioni di modifica o eliminazione della clausola di voto di lista per la nomina degli amministratori, nonché per la modifica del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO X

##### **Durata**

10.01 Entrata in vigore.

Fatto salvo quanto previsto all’Articolo II che precede, la cui efficacia e validità sono subordinate unicamente a quanto ivi stabilito, l’efficacia e la validità della presente Scrittura sono subordinate alla completa e regolare esecuzione del Contratto e quindi, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni anche ai fini della normativa antitrust, all’acquisizione da parte della Società dell’intera partecipazione in Olivetti rappresentata dalle Azioni Olivetti e dai Warrant Olivetti come ivi previsto. E’ comunque inteso che, qualora il Contratto, successivamente all’acquisto da parte di BCI e UCI del 10% ciascuna del capitale sociale della Società secondo le modalità indicate al precedente Articolo II, non avesse completa e regolare esecuzione entro il 31 gennaio 2002, la presente scrittura si intenderà risolta di diritto con effetto ex tunc e, in tale ipotesi, Pirelli sarà obbligata, a semplice richiesta di UCI e/o BCI, (i) ad acquistare l’intera Partecipazione Olimpia UCI e l’intera Partecipazione Olimpia BCI ad un prezzo esattamente pari a quello che sino a quel momento UCI e BCI avessero eventualmente già versato per l’acquisto delle Azioni Olimpia UCI e delle Azioni Olimpia BCI, nonché delle Nuove Azioni UCI e delle Nuove Azioni BCI, e (ii) a liberare UCI e BCI da qualsiasi impegno eventualmente già assunto nei confronti della Società.

\* \* \*

Ove siate d’accordo su tutto quanto precede, vogliate consegnarci una lettera che riproduca il contenuto della presente e che sia da Voi sottoscritta per conferma ed accettazione.  
Con i migliori saluti.

**f.to UniCredito Italiano S.p.A.**

**f.to IntesaBCI S.p.A.**

\* \* \*

Vi confermiamo che accettiamo tutto quanto precede.  
Con i migliori saluti.

PIRELLI S.P.A.

**ALLEGATO IV**

**Prospettive per l'esercizio in corso - Estratto dalla relazione semestrale al 30 giugno 2001**

## **PROSPETTIVE PER L'ESERCIZIO IN CORSO**

Il quadro di forte rallentamento dell'economia USA, di crisi del Giappone, del mancato decollo dell'economia europea e soprattutto dell'intensificarsi della crisi del mercato di riferimento del settore cavi per telecomunicazioni, non potrà non influenzare l'andamento economico del Gruppo rispetto all'anno precedente.

Tuttavia, nonostante una prevedibile flessione del risultato operativo, il risultato prima di componenti straordinari, imposte ed effetti dell'operazione Olivetti (stimabili attorno ai 60 milioni di Euro circa) potrà essere in linea a quello dell'esercizio 2000.

\*\*\*\*\*

**ALLEGATO V**

**Rappresentazione patrimoniale ed economica pro-forma sulla base di un'ipotesi di collegamento diretto tra Pirelli SpA e Olivetti SpA**



Di seguito è riportata una rappresentazione patrimoniale ed economica pro-forma sulla base di un ipotetico collegamento diretto tra Pirelli S.p.A. e Olivetti S.p.A.

Milioni di €	Esercizio chiuso il 31 dicembre 2000			Semestre chiuso il 30 giugno 2001		
	Bilancio consolidato Pirelli SpA	Rettifiche pro-forma (*)	Bilancio consolidato Pirelli SpA Pro-forma	Relazione semestrale consolidata Pirelli SpA	Rettifiche pro-forma (**)	Relazione semestrale consolidata Pirelli SpA Pro-forma
<b>Conto economico sintetico</b>						
Vendite	7.477	-	7.477	3.946	-	3.946
Reddito operativo	437	-	437	243	-	243
Proventi (oneri) finanziari/rettifiche di valore	(75)	(493)	(568)	33	(343)	(310)
Risultato ante straordinari e imposte	362	(493)	(131)	276	(343)	(67)
Proventi (oneri) straordinari	4.277	-	4.277	52	-	52
Risultato ante imposte	4.639	(493)	4.146	328	(343)	(15)
Imposte	(1.013)	63	(950)	(128)	28	(100)
Utile dell'esercizio	3.626	(430)	3.196	200	(315)	(115)
Utile dell'esercizio di pertinenza del gruppo	3.632	(430)	3.202	197	(315)	(118)
<b>Stato patrimoniale riclassificato</b>						
Immobilizzazioni	3.331	3.170	6.501	3.442	3.170	6.612
Crediti commerciali	1.795	-	1.795	1.966	-	1.966
Rimanenze	1.232	-	1.232	1.286	-	1.286
Altre attività, ratei e risconti attivi	1.168	-	1.168	1.742	-	1.742
Debiti commerciali	(1.410)	-	(1.410)	(1.395)	-	(1.395)
Altre passività, ratei e risconti passivi	(2.532)	-	(2.532)	(2.394)	-	(2.394)
Totale capitale netto di funzionamento	253	-	253	1.205	-	1.205
Totale capitale netto investito	3.584	3.170	6.754	4.647	3.170	7.817
Patrimonio netto	(5.958)	-	(5.958)	(5.870)	-	(5.870)
Fondi rischi e oneri e TFR	(1.121)	-	(1.121)	(1.002)	-	(1.002)
Posizione finanziaria netta attiva (passiva)	3.495	(3.170)	325	2.225	(3.170)	(945)

(\*) I dati comprendono, per la quota di competenza di Pirelli SpA, il risultato di Olimpia, pari ad una perdita netta annua totale stimata di 556 milioni di € costituito dalla quota parte del risultato consolidato Olivetti dell'anno 2000 per 253 milioni di € dall'ammortamento del goodwill (calcolato su base ventennale) per 211 milioni di € e da oneri finanziari, commissioni banche e altre voci per 92 milioni di €

(\*\*) I dati comprendono, per la quota di competenza di Pirelli SpA, il risultato semestrale di Olimpia, pari ad una perdita netta totale stimata di 440 milioni di € costituito dalla quota parte del risultato consolidato Olivetti del primo semestre 2001 per 293 milioni di € dall'ammortamento del goodwill (calcolato su base ventennale) per 105 milioni di € e da oneri finanziari, commissioni banche e altre voci per 42 milioni di €